



# BOLLETTINO DELL' EMIGRAZIONE

---

Anno 1909.

N. 10.

## SOMMARIO.

Massimario di giurisprudenza in materia di emigrazione  
compilato per cura del dott. **Giuseppe Giani.**

PARTE I. — *Giurisprudenza penale.*



ROMA  
COOPERATIVA TIPOGRAFICA MANUZIO  
Via di Porta Salaria, n. 23-A

1909

---

Ill.mo Sig. Commissario Generale,

*Onorato dalla S. V. Chiar.ma dell'incarico di raccogliere e coordinare le più importanti massime di giurisprudenza, adottate in sede giudiziaria ed amministrativa intorno ai casi pratici di applicazione della vigente Legge 31 gennaio 1901, n. 23 sull'emigrazione, Le presento la prima parte del mio lavoro, riguardante la giurisprudenza penale; a questa faranno sèguito, successivamente, altre due parti, relative alla giurisprudenza civile e a quella amministrativa.*

*Ho riveduto con la maggior cura tutte le sentenze penali in materia di emigrazione, emanate dall'Autorità giudiziaria nel periodo che corre dalla pubblicazione della legge anzidetta a tutto il 1908. Alcune di esse — assai poche in verità e non sempre le più importanti — sono pubblicate nei più diffusi periodici di giurisprudenza, con le massime relative, le quali appariscono tuttavia redatte non di rado in modo affrettato e talvolta inesatto. Ho dovuto quindi sottoporre queste ultime ad una seria revisione, e non minore studio ho posto nella formulazione di tutte le altre, tratte dalle numerose sentenze tuttora inedite. Nè il compito poteva dirsi facile, trattandosi in genere di sentenze, nelle quali spesso potrebbe desiderarsi una maggiore sicurezza di criterî d'interpretazione, sicurezza il cui difetto credo sia dovuto alla scarsa elaborazione delle norme di diritto penale, che si contengono nella legge sulla emigrazione.*

*Ho creduto di non dover tener conto di tutte quelle sentenze che riguardavano unicamente questioni di diritto processuale, non attinenti in modo diretto alla materia dell'emigrazione;*

*così pure mi è parso di poter prescindere da quelle che, emanate in casi in cui non era possibile il dubbio, contenevano una semplice applicazione di norme, di per sè chiarissime, della Legge o del Regolamento, tali quindi da non dar luogo a discussione alcuna.*

*Le massime raccolte ho cercato di raggruppare in guisa da offrire, per dir così, un quadro sistematico dell'applicazione della legge. Premesse quelle che, in modo più o meno generale, tentano quella determinazione del concetto di emigrante, che la legge ha, di proposito, voluto evitare, e la cui difficoltà ha, non di rado, dato luogo a giudicati diversi ed opposti (Cap. I), ho fatto seguire un gruppo di massime (Cap. II), le quali, per riguardare genericamente le varie figure di reati in materia di emigrazione, le pene per essi comminate e la relativa procedura, non avrebbero potuto trovar posto nei susseguenti capitoli. Questi, più specificamente, riguardano l'emigrazione illecita degli inscritti di leva (Cap. III), l'emigrazione procurata di minorenni per impiegarli in professioni girovaghe e di donne per trarle alla prostituzione (Cap. IV), le ingerenze illecite in materia di emigrazione, così da parte di coloro che, autorizzati a compiere le relative operazioni, eccedono i limiti delle funzioni ad essi consentite, come da parte di quelli che tali operazioni compiono senza autorizzazione alcuna (Cap. V). Seguono numerose massime concernenti la responsabilità specifica delle persone, a cui la Legge e il Regolamento riconoscono una delimitata sfera di attribuzioni, quali sono il vettore, il mandatario delle compagnie di navigazione, il procuratore, il rappresentante, ecc. Varie essendo le figure che tale responsabilità può assumere, in rapporto alla diversa natura delle cennate attribuzioni, il capitolo VI è stato ripartito in tre sezioni, delle quali la prima (a) tratta dei casi in cui la responsabilità penale s'incontra in pari tempo dai vettori e dai loro dipendenti, la seconda (b) dei casi di responsabilità specifica del vettore per le operazioni anteriori all'imbarco degli emigranti, per il loro trattamento a bordo, per i ritardi nel viaggio marittimo e per i viaggi di ritorno,*

la terza (c) dei casi di responsabilità specifica dei rappresentanti, ed una quarta, infine (d), dei casi di responsabilità specifica del capitano del piroscafo e del commissario civile di bordo. In un successivo capitolo (VII) sono riportate le massime che riguardano la responsabilità penale degli albergatori degli emigranti nei porti d'imbarco, e nei due ultimi quelle relative alla emigrazione clandestina e all'imbarco in porti esteri (Cap. VIII), e quelle riferentisi ai casi di truffe compiute in danno di emigranti (Cap. IX).

Delle sentenze riportate per intero, o in parte qua, dai giornali di giurisprudenza ho dato la precisa indicazione in nota, per comodo di chi, desideroso di approfondire l'esame dei principî in esse affermati, credesse di consultarle; alcune di queste, anzi, che mi parvero più importanti, ho riprodotto integralmente nell'Appendice, che fa séguito alla raccolta. Nell'Appendice stessa, poi, sono in tutto o in parte riportate non poche sentenze affatto inedite, che ho stimato particolarmente pregevoli e degne di studio.

Aggiungo, a titolo di chiarimento, che, per brevità, ho ommesso la citazione della legge vigente sull'emigrazione e del relativo regolamento, dovunque essa si sarebbe resa necessaria, sostituendola, rispettivamente, con le sole parole: Legge o Regol., com'è anche indicato nell'annessa tavola delle abbreviazioni.

A mio avviso, il criterio scelto per l'ordinamento della materia, criterio tenuto presente anche nel collocare in ciascun capitolo le singole massime, le quali cioè si succedono in un ordine razionale e non cronologico, è il più chiaro, fra quelli che si sarebbero potuti adottare, e il più rispondente al sistema della Legge. Del resto, i numerosi richiami in principio di ciascun capitolo e i due indici posti in fondo al volume, l'uno alfabetico-analitico e l'altro delle disposizioni legislative e regolamentari citate nella raccolta, gioveranno, spero, a supplire alle inevitabili manchevolezze dell'ordinamento medesimo.

Modesto è il numero delle massime riportate, sia perchè non molto grande è, per ora, quello delle sentenze emanate in ma-

*teria di emigrazione, sia per il rigoroso criterio di scelta usato, inteso ad eliminare tutto ciò che non si prestasse alla formulazione di principî concreti e definiti, sia pure discutibili. Modesti non meno sono gl'intendimenti del compilatore, che ha avuto unicamente in animo di offrire una guida, quant'era possibile completa, per il pratico, pur non compiendo opera del tutto inutile allo studioso. Non dovrebbe tacersi, anzi, a questo proposito, della grande importanza che acquista la giurisprudenza rispetto all'applicazione di una legge profondamente innovatrice, provvida sì, ed ispirata ad ottimi criteri economici e sociali, ma che risente della fretta con cui fu compilata, lasciando perciò adito a non pochi dubbi d'interpretazione, e rispetto ad una materia in gran parte nuova ed in continua evoluzione.*

*Confido di aver corrisposto nel modo migliore che per me si poteva all'incarico affidatomi, e di esso ringrazio ancora una volta la S. V. Chiar.ma.*

*Dev.mo*

*Giuseppe Giani.*

*Al Chiar.mo Comm. Prof. Luigi Rossi*

*Deputato al Parlamento*

*Commissario Generale dell'Emigrazione.*

## INDICE DELLE MATERIE

---

Abbreviazioni . . . . .	pag.	9
I. — Concetto di emigrante . . . . .	„	11
II. — Reati in genere in materia di emigrazione: pene relative e procedura . . . . .	„	17
III. — Emigrazione illecita di iscritti di leva . . . . .	„	22
IV. — Emigrazione procurata di minorenni per impiegarli in professioni girovaghe e di donne per trarle alla prostituzione . . . . .	„	23
V. — Ingerenze illecite in materia di emigrazione . . . . .	„	25
VI. — Responsabilità penale dei vettori e loro dipendenti . . . . .	„	36
a) responsabilità comune dei vettori e loro dipendenti . . . . .	„	ivi
b) responsabilità specifica dei vettori . . . . .	„	42
1° per le operazioni anteriori all'imbarco degli emigranti . . . . .	„	ivi
2° per il loro trattamento a bordo . . . . .	„	45
3° per i ritardi nel viaggio marittimo . . . . .	„	47
4° per i viaggi di ritorno . . . . .	„	53
c) responsabilità specifica dei rappresentanti . . . . .	„	54
d) responsabilità specifica del capitano e del commissario civile di bordo . . . . .	„	67
VII. — Responsabilità penale degli albergatori degli emigranti nei porti d'imbarco . . . . .	„	70
VIII. — Emigrazione clandestina ed imbarco in porti esteri . . . . .	„	72
IX. — Truffe in danno degli emigranti . . . . .	„	75
X. — Appendice . . . . .	„	77
Indice alfabetico-analitico . . . . .	„	151
Indice delle disposizioni di legge e di regolamento citate nel massimario . . . . .	„	159

## ABBREVIAZIONI

---

CASS. SEZ. PEN.	=	Corte di Cassazione, Sezione Penale.
A.	=	Corte d'Appello.
T.	=	Tribunale.
P.	=	Pretore.
Legge	=	Legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione.
Regol.	=	Regolamento approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375, e modificato con successivi R. D. 20 novembre 1902, n. 523, 15 dicembre 1902, n. 540, e 14 marzo 1909, n. 130.
<i>G. It.</i>	=	Rivista: "La Giurisprudenza Italiana", — Roma-Torino.
<i>F. It.</i>	=	"Il Foro Italiano", — Roma.
<i>Cass. Unica</i>	=	"La Cassazione Unica", — Roma.
<i>Circ. Giur.</i>	=	"Circolo Giuridico", — Palermo.
<i>C. di Ancona</i>	=	"Corte di Ancona", — Ancona.
<i>Dir. Maritt.</i>	=	"Il Diritto Marittimo", — Genova.
<i>Foro Sicil.</i>	=	"Il Foro Siciliano", — Palermo.
<i>Temi Sicil.</i>	=	"La Temi Siciliana", — Messina.
<i>L.</i>	=	"La Legge", — Roma.
<i>La Pretura</i>	=	"La Pretura", — Gaeta.
<i>Trib. Giud.</i>	=	"La Tribuna Giudiziaria", — Napoli.
<i>Riv. Pen.</i>	=	"Rivista Penale", — Roma-Torino.
<i>Giust. Pen.</i>	=	"La Giustizia Penale", — Roma.
<i>Mon. Trib.</i>	=	"Monitore dei Tribunali", — Milano.
<i>Riv. Maritt.</i>	=	"Rivista Marittima", — Genova.

---

## I. — Concetto di emigrante

(Vedi anche massime n. 43, 86 e 160)

### 1. Chi sia emigrante (art. 6, 13 e 31 Legge).

Costituisce apprezzamento di fatto il ritenere la qualità di emigrante, ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 della Legge.

Dato il modo com'è formulato l'art. 6 della Legge e il generale e comune concetto della parola e della cosa, è a ritenersi emigrante chi si allontana dalla patria, nei modi e nelle condizioni dello stesso art. 6, con l'intendimento di trovar lavoro. Nè ha valore alcuno la considerazione dei motivi che lo abbiano spinto ad emigrare. (CASS. SEZ. PEN., 15 maggio 1902 — *Formosa*) (1).

### 2. (art. 6, parte 1<sup>a</sup>, Legge).

Non può non considerarsi come emigrante, ai sensi della prima parte dell'art. 6 della Legge, chi abbandoni l'Italia non per fini di esplorazione, nè per altri intenti agricoli, industriali o commerciali, ma col proposito di stabilirsi a tempo indeterminato nelle Americhe, allo scopo di trovar lavoro e pane. (CASS. SEZ. PEN., 13 giugno 1907 — *Giuliani*) (2).

### 3. (art. 6, 13 e 31 Legge; art. 323, n. 3, cod. proc. pen.).

Non merita di essere censurata per mancata motivazione intorno alla qualifica di emigrante della parte lesa, agli effetti dell'applicazione degli art. 13 e 31 della Legge, la sentenza che, ri-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 79 e in *Riv. Pen.*, LVI, 188; *Cass. Unica*, 1902, 1315.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 139.

ferendosi alla prima parte dell'art. 6 della Legge stessa, dichiarati doversi ritenere per emigrante chi ottenne il biglietto d'imbarco per fare in terza classe il viaggio pel Canadà (cioè al di là dello stretto di Gibilterra), e ciò non per diporto, ma per procurarsi lavoro e i mezzi di sussistenza. (CASS. SEZ. PEN., 9 gennaio 1908 — *Damiani*) (1).

4. (art. 6, comma 1° e 4°, Legge).

Non può dirsi aver violato la disposizione del 4° comma dell'art. 6 della Legge la sentenza che abbia dichiarato emigranti dei passeggeri in numero minore di cinquanta, quando tale qualità sia stata riconosciuta, nella sentenza stessa, con sovrano apprezzamento di fatto, sulla considerazione che i medesimi si trovavano nelle condizioni di cui al comma 1° dello stesso articolo, per l'applicazione del quale basta qualunque numero di persone. (CASS. SEZ. PEN., 9 gennaio 1908 — *Damiani*) (2).

5. (art. 6, capov. 4°; art. 13 e 31, Legge).

Il numero di cinquanta persone richiesto dall'art. 6, capov. 4°, della Legge, per attribuire alle stesse la qualità di emigranti attiene soltanto alla posizione e speciale tutela dell'emigrante durante il trasporto, non anche a tutte le altre disposizioni di tutela contenute nella Legge e nel Regolamento.

Non elimina quindi la trasgressione all'art. 31, capov. 4°, della Legge, commessa da chi abusivamente ricerca emigranti, li istruisce sul come emigrare, corrisponde per loro o loro sovviene i mezzi per l'imbarco, la circostanza che gli emigranti accaparrati siano in numero inferiore a cinquanta. (P. CLUSONE, 29 aprile 1902 — *Forino*) (3).

(1) La sentenza, conforme ad altra 10 dicembre 1907, Giove, è in *Riv. Pen.*, LXVII, 458; è altresì riportata in Appendice, pag. 141.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 141 e in *Riv. Pen.*, LXVII, 458.

(3) La sentenza in *Mon. Trib.*, 1902, 576.

6. (art. 6, capov. 4°, e art. 13 Legge).

Il numero di cinquanta persone riunite, necessario per attribuire, quando si tratti di viaggio oltre il canale di Suez, la qualità di *emigrante*, è richiesto solo per coloro che partono spontaneamente e a proprie spese e al solo effetto di poter essi fruire, anche all'estero, dei benefici che all'emigrante la Legge concede; mentre per emigranti, nel significato dell'art. 13 della Legge, agli effetti del divieto di accaparrarli a chi non abbia la patente di vettore, s'hanno ad intendere tutti coloro, uniti od isolati, che si trovino, anzi, che intendano porsi nelle condizioni di cui all'art. 6, prima parte, della Legge medesima. (CASS. SEZ. PEN., 11 maggio 1905 — *Marsillo*).

7. (art. 6, 13 e 31 Legge).

Non giova, a chi senza autorizzazione si adoperi per procurare l'emigrazione di cittadini in numero minore di cinquanta, invocare il disposto del 4° comma dell'art. 6 della Legge, per dimostrare che non trattasi in tal caso di emigranti, poichè agli effetti del successivo art. 13 s'hanno ad intendere per tali tutti coloro che, uniti od isolati, intendano porsi nelle condizioni di cui alla prima parte del predetto art. 6, ov'è ritenuto emigrante il cittadino che si rechi al di là del canale di Suez o dello stretto di Gibilterra, escluse le coste di Europa, viaggiando in 3ª classe. Tale concetto è ribadito dal successivo art. 31, che sancisce la pena a coloro che contro le prescrizioni della Legge stessa provochino o favoriscano l'emigrazione di *una o più* persone. (T. NICASTRO, 3 marzo 1906 — *Paladino e Graziani*).

8. (art. 6 Legge).

Ai fini della legge sull'emigrazione, è emigrante il cittadino che si rechi in paese posto oltre il canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto oltre lo stretto di

Gibilterra, escluse le coste d' Europa, viaggiando in 3<sup>a</sup> classe, allo scopo di procurarsi lavoro; nè a diversa conclusione può condurre il 4<sup>o</sup> comma dell'art. 6 della Legge stessa, ove si allude a passeggeri che partano spontaneamente, a spese proprie, e per tutt'altro scopo. (CASS. SEZ. PEN., 29 dicembre 1906 — *Saviotti*) (1).

**9.** (art. 6, comma 4<sup>o</sup>, Legge).

La disposizione del 4<sup>o</sup> comma dell'art. 6 della Legge non riguarda veri emigranti e non è scritta in contemplazione dei vettori e loro rappresentanti, nè mai nel fine di sottrarre costoro agli obblighi che loro impone la Legge nell'esercizio delle loro funzioni, ma bensì è unicamente dettata per favorire la condizione dei cittadini, che, in tutt'altra posizione che in quella di emigranti, si trasferiscano all'estero per intraprese e per altri fini di utilità pubblica o privata. Per costoro si considerò che le formalità, i vincoli e le discipline introdotte per la protezione dei veri emigranti avrebbero prodotto impaccio e recato inutile impedimento alla loro libertà, e di conseguenza si adottò il partito di non considerarli come emigranti fino al numero di 50. (CASS. SEZ. PEN., 13 giugno 1907 — *Giuliani*) (2).

**10.** (art. 6 e 13 Legge).

Non giova, ad eliminare la responsabilità incontrata ai sensi dell'art. 13 della Legge da chi abbia promesso, senza avere qualità di vettore d'emigranti o di rappresentante di vettore, un biglietto d'imbarco per paese transoceanico ad una persona, far richiamo al disposto dell'art. 6, comma 4<sup>o</sup>, della Legge stessa per

---

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 132 e in *Giust. Pen.*, 1907, 906; *Cass. Unica*, 1907, 1178 (in nota). Vedi anche la sentenza conforme del 18 dicembre 1903 del Tribunale di Ivrea (*De Angeli*), riportata in Appendice, pag. 93.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 139 e in *Giust. Pen.*, 1907, 1436.

escludere in quella persona la qualità di emigrante, poichè, come per costante giurisprudenza è stato ritenuto, nel significato del citato art. 13, all'effetto del divieto di accaparrare emigranti a chi non vi sia autorizzato, si hanno a ritenere tali tutti coloro che, uniti od isolati, si trovano, anzi che intendono porsi nella condizione di cui nella prima parte dell'art. 6 della Legge stessa. (CASS. SEZ. PEN., 30 maggio 1908 — *Borgato*) (1).

**11. Passeggeri di 2<sup>a</sup> classe - Non si considerano emigranti** (articoli 13 e 6 Legge).

Non può ritenersi contravventore all'art. 13 della Legge chi procuri l'imbarco per le Americhe ad una persona nella 2<sup>a</sup> classe di un piroscafo, non trattandosi in tal caso di emigrante, poichè tale è soltanto chi viaggi in 3<sup>a</sup> classe. (T. PALERMO, 1<sup>o</sup> febbraio 1907 — *Brucato ed altri*).

**12. Partenza in 2<sup>a</sup> classe di emigranti respinti alla visita medica** (art. 31, capov. 1<sup>o</sup>, Legge).

Non può essere considerato emigrante il cittadino che, non avendo potuto ottenere in tale qualità l'imbarco per l'America per il divieto dell'autorità sanitaria, si rechi solo ed a proprie spese a prendere imbarco in 2<sup>a</sup> classe in un porto estero. (CASS. SEZ. PEN., 28 dicembre 1903 — *Foschini*) (2).

**13. Decreto Reale preveduto dal comma 5<sup>o</sup> dell'art. 6 della Legge** (art. 6 Legge; art. 182 Regol.)

Non può in alcun modo ritenersi che col Decreto Reale 10 luglio 1901, che approva il Regolamento per l'emigrazione, si sia

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 148.

(2) La sentenza in Appendice, pag. 105 e in *F. It.*, 1904, II, 132; *G. It.*, 1904, II, 91; *Riv. Pen.* LIX, 269; *Giust. Pen.*, 1904, 124; *Cass. Unica*, 1904, 679 (in nota).

verificata l'ipotesi prevista dal 5° comma dell'art. 6 della Legge, per il quale può sospendersi la disposizione del comma precedente, in quanto l'art. 182 del Regolamento stesso distingue l'emigrazione permanente da quella temporanea, facendo rientrare nella prima anche quella che si dirige *oltre il canale di Suez in qualunque numero di persone*, poichè la potestà di disporre l'anzidetta sospensione è demandata ad un Decreto Reale che categoricamente provveda, ma non a quello con cui fu promulgato il Regolamento, il quale non può portare disposizioni contrarie alla Legge, e poichè, d'altra parte, la distinzione contenuta nel citato art. 182 armonizza con la prima parte dell'articolo 6 della Legge, e non deroga nè costituisce modificazione al disposto del comma 4° dell'articolo stesso. (T. IVREA, 18 dicembre 1903 — *De Angeli*) (1).

---

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 93.

---

## II. — Reati in genere in materia di emigrazione: pene relative e procedura

(Vedi anche massime n. 3, 4, 30, 32, 44, 45, 53, 54, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 102, 103, 107, 117, 118, 130, 134, 136, 137, 138, 140).

### 14. Delitti e contravvenzioni (art. 21 disposiz. p. l'attuaz. Cod. pen. e 11 Cod. pen.).

Il criterio per distinguere i delitti dalle contravvenzioni, dato dall'art. 21 delle disposizioni per l'attuazione del Cod. pen., si riferisce alle leggi, ai decreti, regolamenti e trattati esistenti al tempo in cui questo fu promulgato. Perciò, non ad esso, ma all'art. 11 Cod. pen. è d'uopo ricorrere, per vedere se un fatto contemplato dalla nuova Legge sull'emigrazione costituisca delitto o contravvenzione. E poichè la pena della reclusione è comminata dal detto art. 11 per i delitti e non per le contravvenzioni, deve ritenersi delitto e non contravvenzione il fatto di chi, nonostante il divieto dell'art. 3 della Legge, dia in consegna ad un figurinaio il proprio figlio, minore di 15 anni, perchè sia condotto all'estero ad esercitarvi quel mestiere girovago, essendochè precisamente con la pena della reclusione è punito il fatto medesimo dal citato art. 3, comma 2°. (CASS. SEZ. PEN., 12 maggio 1903 — *Iacomelli*) (1).

### 15. Passaporto - Indicazione dell'età dell'emigrante (art. 14 Legge e 290-291 Cod. pen.).

Il modello *B* richiesto per il rilascio dei passaporti agli emigranti deve portare l'indicazione dell'età vera, altrimenti si incorre

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 84 e in *Riv. Pen.*, LIX, 574.

nel delitto di falso, indipendentemente dal fatto che l'età influisca o meno sul prezzo del nolo. (CASS. SEZ. PEN., 5 marzo 1906 — *Bocchieri e Litto*) (1).

**16. Emigrazione di iscritti di leva** (art. 1 e 18 Legge e 323, n. 3, Cod. proc. pen.).

Devesi annullare per difetto di motivazione la sentenza che, nel dichiarare taluno colpevole di aver procurato o favorito la emigrazione all'estero di persone rivedibili di leva, trascura di assodare il concorso di questa speciale condizione dell'emigrante. (CASS. SEZ. PEN., 1° dicembre 1903 — *Valentini*).

**17. Emigrazione di minorenni destinati a professioni girovaghe - Applicazione della pena ai responsabili** (art. 3, comma 2°, Legge; art. 3 Legge 21 dicembre 1873, n. 1733).

Nel conflitto fra due Leggi, a pari condizioni di durata, la reclusione è pena più grave della detenzione, ma non così quando, per un determinato delitto, il minimo della seconda sia assai più elevato di quello della prima. Non è quindi censurabile la sentenza con cui il magistrato, nell'intento di applicare la Legge portante la pena più mite a chi si sia reso colpevole di aver dato in consegna ad un figurinaio il proprio figlio, minore di 15 anni, perchè fosse condotto all'estero ad esercitarvi quel mestiere girovago, abbia applicato la Legge 31 gennaio 1901, n. 23, anzichè quella del 21 dicembre 1873, n. 1733, essendochè per tale delitto la pena stabilita dalla prima di queste leggi (art. 3, comma 2°) è quella della reclusione col massimo di 6 mesi, ma senza limite nel minimo, oltre la multa da 100 a 500 lire, mentre la pena stabilita dalla seconda (art. 3) è quella del carcere da 6 mesi ad

---

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, LXV, 81.

un anno, oltre la multa da 100 a 500 lire (CASS. SEZ. PEN., 12 maggio 1903 — *Iacomelli*) (1).

**18. Costituzione di parte civile dell'emigrante che ha ricorso alla Commissione arbitrale** (art. 109 Cod. proc. pen.; art. 26 Legge).

È ammissibile la costituzione di parte civile in giudizio penale degli emigranti, nonostante avessero prima prodotto ricorso innanzi la Commissione arbitrale. (A. MESSINA, 23 luglio 1904 — *Ferraro e De Gregorio*) (2).

**19.** (art. 26 e 27 Legge e 84 e 64, comma 2°, Regol.; art. 109 Cod. proc. pen.).

Non possono invocarsi gli art. 26 e 27 della Legge e 84 del Regolamento per sostenere che all'emigrante danneggiato per opera di un rappresentante, che abbia contravvenuto al disposto dell'art. 64, comma 2°, del Regolamento stesso, non compete altro diritto se non quello di rivolgersi al magistrato civile per la rivalsa e cioè per escludere che l'emigrante stesso possa costituirsi parte civile nel giudizio penale di contravvenzione; poichè la facoltà competente al danneggiato di avere il giudice civile non gli preclude la via di poter adire, se crede, il giudice penale come in qualunque altro giudizio penale, in cui abbia interesse a costituirsi parte civile. Nè la legge ed il regolamento contengono alcun divieto al riguardo, dovendo ritenersi anzi il silenzio da essi serbato come argomento, che nulla si è creduto di innovare circa le prescrizioni del Cod. proc. pen. nei casi in cui la materia dell'emigrazione possa dar luogo ad un giudizio penale. (CASS. SEZ. PEN., 19 dicembre 1903 — *Mastantuono*) (3).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 84 e in *Riv. Pen.*, LIX, 574.

(2) La sentenza in *Temì Sicil.*, 1904, 33.

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 98.

**20. Contravvenzioni constatate a bordo dei piroscafi dal medico della R. Marina - Valore del rapporto di lui** (art. 56, 57 e 340 Cod. proc. pen.; art. 116, 118, 157 e 162 Regol.).

Il medico della R. Marina a bordo dei piroscafi destinati al trasporto degli emigranti non è da considerarsi un ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi degli art. 56 e 57 del Cod. proc. pen. e della Legge di P. S. Onde è nulla la sentenza del Pretore che abbia attinto il suo convincimento dal semplice rapporto di lui denunziante una contravvenzione alla Legge e al Regolamento e che in base di esso, neppure confermato con giuramento in giudizio, abbia condannato senza esaminare se fu redatto secondo le prescrizioni della Legge e del Regolamento suddetto. (CASS. SEZ. PEN., 11 gennaio 1904 — *Giovanelli*) (1).

**21. Valore dei rapporti e verbali dei Consoli e Vice consoli all'estero in materia di emigrazione** (art. 339 Cod. proc. pen.).

I rapporti e i verbali dei R. Consoli e Vice-consoli all'estero in materia di emigrazione fanno fede fino a prova contraria dei fatti denunziati e costituenti infrazioni alla Legge ed al Regolamento sull'emigrazione. (CASS. SEZ. PEN., 11 marzo 1905 — *Frasca*) (2).

**22. Disinfezione di effetti degli emigranti** (art. 162 Regol. e 323, n. 3 Cod. proc. pen.).

È nulla per mancanza di motivazione la sentenza del Pretore che abbia condannato il mandatario di una Compagnia armatrice di piroscafi pel trasporto di emigranti, senza adeguatamente rispondere alla eccezione con la quale l'imputato deduceva

(1) La sentenza in L., col. 791; *Riv. Pen.*, LIX, 655; *Giust. Pen.*, 1904, 555; *Cass. Unica*, 1904, 493.

(2) La sentenza in *Cass. Unica*, 1905, 616.

di non essere stato diffidato dal medico militare o dal capitano marittimo a far eseguire la disinfezione in parola. (CASS. SEZ. PEN., 11 gennaio 1904 — *Giovanelli*) (1).

**23. Operazioni di emigrazione compiute senza autorizzazione** (articolo 64 Regol.; art. 323, n. 2, Cod. proc. pen.).

Apparisce viziata di nullità ai sensi dell'art. 323, n. 2, del Cod. proc. pen. una sentenza, che non contenga l'enunciazione dei fatti che formano il soggetto della imputazione. È quindi da annullarsi la sentenza di un Pretore, con cui taluno sia condannato per contravvenzione all'art. 64 del Regolamento, quando da essa non sia dato rilevare nè il luogo, nè il tempo in cui l'imputato abbia vincolato emigranti, nè con quali determinate persone abbia compiuto operazioni di emigrazione, a cui non era autorizzato. (CASS. SEZ. PEN., 5 dicembre 1907 — *Gargano*).

**24. Promessa di procurare imbarco in porti esteri** (art. 23 Legge; art. 67 Regol.).

Esclusa dal magistrato l'imputazione di avere taluno procurato, senza autorizzazione, imbarco in porto estero ad emigranti, non può seguirne condanna per aver *promesso* di procurare l'imbarco medesimo, quando di quest'ultimo fatto, che è diverso dal primo e costituisce una distinta contravvenzione, non sia cenno nella citazione. (CASS. SEZ. PEN., 3 dicembre 1903 — *Ribotti*) (2).

---

(1) La sentenza in L. 1904, 791; *Riv. Pen.*, LIX, 655; *Giust. Pen.*, 1904; *Cass. Unica*, 1904, 493.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 91.

---

### III. — Emigrazione illecita di iscritti di leva

(Vedi anche massime n. 16 e 135)

#### 25. Inscritto di leva trovato in possesso di un biglietto per l'estero (art. 1 Legge).

Non è punibile quale contravventore all'art. 1 della Legge l'iscritto di leva il quale in una stazione ferroviaria sia trovato in possesso di un biglietto per l'estero, non essendo ammissibile in tal reato il tentativo. (CASS. SEZ. PEN., 24 ottobre 1902 — *Notarianni*).

#### 26. Emigrazione di iscritti di leva aventi diritto all'assegnazione alla 3<sup>a</sup> categoria (art. 1 Legge).

L'esistenza in un iscritto di leva del diritto ad essere assegnato alla 3<sup>a</sup> categoria non dà luogo alla libertà di emigrare, consentita dal comma 4<sup>o</sup> dell'art. 1 della Legge, se non dopo che l'iscritto medesimo abbia passato la visita militare. Ciò si deduce dalla considerazione che il detto art. 1 riconosce la *libertà* di emigrazione ai *militari* di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria, mentre nel comma 2<sup>o</sup> permette agli *iscritti di leva* di emigrare solo previa autorizzazione delle competenti Autorità. (T. CHIETI, 27 maggio 1903 — *Valentini*).

#### 27. (art. 1 Legge).

Non costituisce reato il fatto di chi, essendo iscritto di leva, abbia tentato, senza riuscirvi, di emigrare essendo sfornito del permesso prescritto dall'art. 1 della Legge, poichè in materia contravvenzionale non vi è tentativo punibile. (T. LARINO, 30 marzo 1903 — *Bucci ed altri*).

**IV. — Emigrazione procurata di minorenni per impiegarli in professioni girovaghe e di donne per trarle alla prostituzione.**

(Vedi anche massime n. 14 e 17)

**28. Professioni girovaghe - È tale quella dello spazzacamino (art. 3 Legge).**

È da ritenersi professione girovaga, per la quale è vietato l'arruolamento per l'estero di minori di 15 anni, agli effetti dell'art. 3 della Legge, quella dello spazzacamino. (A. TORINO, 9 febbraio 1903 — *Vallet*).

**29. Arruolamento di minori, destinati a professioni girovaghe (art. 3, comma 1°, Legge).**

Il reato previsto dall'art. 3, comma 1°, della Legge è perfetto col semplice fatto dell'arruolamento di fanciulli minori di anni 15 per impiegarli all'estero in professioni girovaghe, indipendentemente dalla circostanza se sia o no avvenuta l'effettiva consegna dei fanciulli stessi all'arruolatore. (T. BELLUNO, 17 febbraio 1903 — *Gregori e Grandelis*).

**30. Consegna di minori destinati a professioni girovaghe (art. 3, comma 1°, Legge e 1 e 11 Cod. pen.).**

Non è possibile dubitare che i reati previsti dall'art. 3, comma 1°, della Legge, e per il dolo specifico, e per la conseguente violazione dell'ordine delle famiglie, col prevedibile danno morale e fisico dei minorenni, e per la qualità della pena comminata, cioè la reclusione, costituiscono delitti e non contravvenzioni. (CASS. SEZ. PEN., 9 marzo 1905 — *Favorito e De Vito*).

**31.** (art. 3 Legge).

La responsabilità di chi abbia consegnato ad altri un suo figlio di 15 anni perchè lo impiegasse all'estero nei casi previsti dall'art. 3 della Legge non può ritenersi menomata dalla circostanza che le Autorità locali si sieno appagate di sconsigliare la partenza dell'arruolato e non abbiano cercato di impedirla con mezzi più energici e concludenti. (A. TORINO, 30 luglio 1902 — *Fia-Cerri*).

**32. Eccitamento ad emigrare, esercitato su donna minorenni per trarla alla prostituzione** (art. 3 Legge, art. 345 Cod. pen.).

Non è applicabile l'art. 3 della Legge, ma invece l'art. 345 del Codice penale a colui che induce una donna minorenni ad emigrare per trarla alla prostituzione, quando il fatto sia commesso con inganno e a scopo di lucro, poichè queste ultime circostanze non sono contemplate dalla Legge anzidetta, mentre costituiscono appunto le aggravanti del lenocinio, previsto dal citato codice. (CASS. SEZ. PEN., 30 gennaio 1908 — *Finoli*) (1).

**33.** (art. 3 Legge, art. 346 Cod. pen.).

Non merita censura la sentenza di Corte d'Appello, che non contenga motivazione intorno all'asserita applicabilità, nella specie dedotta in giudizio, dell'art. 3 della Legge, quando ciò non abbia formato oggetto di gravame specifico e unicamente se ne sia fatto cenno dal difensore al dibattimento, e quando tale applicabilità risulti implicitamente esclusa con la dimostrazione della reità dell'appellante a' sensi dell'art. 346 del Cod. pen. (CASS. SEZ. PEN., 30 gennaio 1908 — *Finoli*) (2).

---

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 143.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 143.

## V. — Ingerenze illecite in materia di emigrazione

(Vedi anche massime n. 5, 6, 7, 10, 11, 23, 117, 134, 139, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162)

### 34. Eccitamento all'emigrazione per mezzo di manifesti, circolari, ecc. (art. 13 e 17 Legge).

Perchè possa esistere contravvenzione all'art. 13 della Legge è necessario che intervenga l'opera diretta ed efficace di persona, che spieghi la sua influenza per arruolare od accaparrare emigranti, e che tale persona sia sfornita della prescritta patente. Non contravviene perciò all'articolo medesimo chi, pur mancando di essa patente, si limiti a diffondere manifesti e circolari indicanti le condizioni per ottenere i mezzi di emigrare, quando non vi sia stato effettivo accaparramento di persone decise ad emigrare nè promessa a queste di biglietti d'imbarco. (CASS. SEZ. PEN., 26 luglio 1904 — *Ludwig*) (1).

### 35. (art. 13 e 31 Legge).

Non commette contravvenzione agli articoli 13 e 31 della Legge il direttore e gerente responsabile di un giornale che accetti di inserire nel medesimo un avviso di società di emigrazione non fornita di patente di vettore d'emigranti, ancorchè in tale avviso si contenga promessa di biglietti d'imbarco o incitamento all'emi-

---

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 117. Conforme la sentenza della stessa Cassazione del 25 giugno 1903 su ricorso del medesimo Ludwig, pubblicata in *F. It.*, 1903, II, 341; *G. It.*, 1903, II, 199; *L.*, 1903, 2140; *Riv. Pen.*, LVIII, 303; *Giust. Pen.*, 1903, 916; *Dir. Maritt.*, 1903, 283. Il principio qui affermato sembra contrario a quello che apparisce chiaramente lo spirito dell'art. 17 della Legge.

grazione per parte della società. Infatti il direttore predetto nulla fa, con ciò, che non spetti alla sfera delle sue legittime facoltà, poichè per la infrazione del citato articolo 13 si richiede che venga violato il divieto della legge coll'eseguire il fatto da essa vietato, vale a dire occorre mettersi in rapporto con persone certe e determinate e queste arruolare o accaparrare quali emigranti o promettere o vendere a costoro biglietti d'imbarco; ed è evidente che con la inserzione dell'accennato avviso nulla di questo si poneva, nè poteva giammai porsi in essere. (CASS. SEZ. PEN., 13 febbraio 1908 — *Giorgi*) (1).

**36. Offerta di anticipazione del prezzo del nolo a titolo di prestito**  
(art. 17 Legge).

A prescindere che il parere favorevole richiesto e ottenuto dal delegato di P. S. costituisce sempre in buona fede il preteso contravventore, non esaurisce gli estremi della contravvenzione preveduta dall'art. 17 della Legge il fatto di offrire, con un avviso a stampa, a chi vuol emigrare l'anticipazione del prezzo di viaggio a titolo di prestito. (CASS. SEZ. PEN., 31 marzo 1908 — *Cervini*) (2).

**37. Eccitamento all'emigrazione con suggerimenti e consigli** (art. 13 e 31 Legge).

L'art. 31 della Legge, configurando l'ipotesi di coloro che provocano o favoriscono la emigrazione, mira ad un fatto ben grave e caratteristico, che tenda ad alterare le condizioni normali, nelle quali spontaneamente deve svolgersi il fenomeno della emigrazione, con tutte le conseguenze che possono derivarne. È quindi eccessivo ritenere che al medesimo possa contravvenire chi si limiti a dire a taluno che, piuttosto di entrare nel corpo delle guardie

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 146.

(2) La sentenza in *Riv. Pen.*, LXVIII, 193; *F. It.*, 1908, II, 366.

di P. S., come mostrava di desiderare, è preferibile emigrare in America, dove potrebbe formarsi miglior posizione, e neppure chi si offre ad una donna per farle spedire i necessari documenti qualora a lei piaccia raggiungere il marito, già emigrato, poichè in entrambi i casi si tratta di cosa indifferente, insignificante e che non potrebbe elevarsi a reato senza svisare il senso e la portata della disposizione legislativa. (CASS. SEZ. PEN., 14 marzo 1907 — *Cutrufello*).

**38. Accaparramento di emigranti senza autorizzazione** (art. 13 Legge, art. 413 e 61 Cod. pen.).

Non merita accoglimento in Cassazione il ricorso di colui che si dolga di essere stato dichiarato colpevole di una figura di reato, quando questo sia meno grave di quello dal medesimo effettivamente perpetrato. Non può dolersi quindi chi sia stato riconosciuto colpevole, sia pure erroneamente, di contravvenzione al disposto dell'art. 13 della Legge, se nel fatto imputatogli ricorrono invece gli elementi del reato, più grave, di tentata truffa, ai sensi degli art. 413 e 61 Cod. pen. (CASS. SEZ. PEN., 31 gennaio 1907 — *Paladino*).

**39.** (art. 13 e 16 Legge).

Soltanto ai vettori o ai loro rappresentanti legalmente riconosciuti è consentito di ingerirsi in affari di emigrazione ed altre persone sono escluse, per il tassativo disposto dell'art. 16 della Legge. Contravviene perciò all'art. 13 della legge stessa, che vieta l'accaparramento di emigranti, colui che, senza avere l'accennata qualità di rappresentante, indirizza emigranti ad uno o ad altro vettore. (CASS. SEZ. PEN., 18 gennaio 1908 — *Montanari*).

**40.** (art. 13 Legge).

Costituisce contravvenzione all'art. 13 della Legge, punibile ai sensi dell'art. 31, alinea 3<sup>a</sup>, il fatto di chi, senza avere la qua-

lità di vettore o di rappresentante, clandestinamente ed abusivamente si adoperi ad arruolare o accaparrare emigranti spillando loro danaro e accompagnandoli dal luogo di residenza al porto d'imbarco. (CASS. SEZ. PEN., 21 febbraio 1907 — *Papotto*).

**41.** (art. 1 e 13 Legge).

Chi non ha patente di vettore di emigranti, o non è legittimo rappresentante di un vettore, non può arruolare o accaparrare emigranti, senza incorrere nella contravvenzione prevista dall'art. 13 della Legge e punita dall'art. 31 capov. 3°. Nè si deve confondere tale contravvenzione con quella punita dal 1° capov. dello stesso art. 31, che riflette coloro che, contro le prescrizioni della Legge e del Regolamento e contro il divieto del Ministero degli Esteri, abbiano *provocata* o *favorita* l'emigrazione di una o più persone. (CASS. SEZ. PEN., 26 giugno 1902 — *Faranca*).

**42.** (art. 59 Reg. e 13 Legge).

Cade in contravvenzione chi continui nell'esercizio di procurare imbarco agli emigranti, nonostante che il Commissariato della emigrazione gli abbia rifiutato la patente, diffidandolo a cessare dall'esercizio stesso. (CASS. SEZ. PEN., 2 luglio 1902 — *Foschini*) (1).

**43.** (art. 13 Legge).

Non ha alcuna importanza per giudicare dell'applicabilità o meno dell'art. 13 della Legge a chi abbia promesso ad una persona un biglietto d'imbarco per un paese transoceanico senza essere vettore d'emigranti, indagare se quella persona volesse emigrare gratuitamente o a proprie spese, poichè tale articolo riguarda così l'arruolamento di emigranti a proprie spese come quello di

---

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, LVI, 439.

emigranti a viaggio gratuito o sussidiato, richiedendo per autorizzare il primo la semplice patente di vettore di emigranti e per il secondo una speciale licenza, subordinata ad opportune garanzie. (CASS. SEZ. PEN., 30 maggio 1908 — *Borgato*) (1).

44. (art. 13 Legge; art. 79 Cod. pen.).

Non può ritenersi che gli atti, compiuti in contravvenzione all'art. 13 della Legge, per accaparrare vari emigranti, ma avvenuti singolarmente per ciascun emigrante o per ciascun gruppo di essi e a distanza notevole di tempo l'uno dall'altro, costituiscono un unico reato. Infatti l'arruolamento di emigranti si eseguisce e si esaurisce allorché gli arruolati sono emigrati e un posteriore arruolamento di altri emigranti non può sommarsi al primo, poichè trattasi di due atti indipendenti affatto l'uno dall'altro nella loro realtà obbiettiva; manca quindi in tal caso non solo la figura del concorso di più reati, pel quale si determini un'unica violazione di legge e un'unica risoluzione criminosa, ma anche la figura stessa del reato continuato, mentre esiste invece la ripetizione di reati omogenei, o la così detta *reiterazione*. — Può pertanto utilmente eccepirsi la prescrizione dell'azione penale per quelli più antichi, dopo i quali sia decorso il tempo sufficiente (2). (T. IVREA, 18 dicembre 1903 — *De Angeli*) (3).

45. (art. 13 Legge, e art. 79 Cod. pen.).

È da ritenersi, in particolare agli effetti dell'applicazione della pena, reato continuato il fatto di chi, senza autorizzazione, si sia adoperato per favorire l'emigrazione clandestina, ancorchè tale contravvenzione abbia avuto luogo in tempi diversi e rispetto a diverse persone. (T. LUCERA, 18 febbraio 1907 — *Messeri*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 148.

(2) Vedi, in senso contrario, la massima riportata al numero seguente.

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 93.

**46.** (art. 59 e 64 Regol.; art. 31 Legge).

È assurdo sostenere che le disposizioni degli art. 59 e 64 del Regolamento non si applicano a chi commette fatti contrari alle medesime, quando questi non sia vettore nè legittimo rappresentante di vettore, poichè, se per esercitare le facoltà di cui è cenno negli articoli predetti, ed in altri corrispondenti, occorre essere legalmente investito della qualità di rappresentante o di vettore, ne consegue necessariamente che colui, il quale arbitrariamente e abusivamente le esercita senza avere le qualità stesse, incorre nella riprovazione e nella sanzione della Legge. (CASS. SEZ. PEN., 20 agosto 1907 — *Perrotta*).

**47. Accaparramento di emigranti senza autorizzazione - Fine di lucro - Abitualità** (art. 31 Legge).

Il fine di lucro non è estremo essenziale della contravvenzione di cui all'art. 31 della Legge. (CASS. SEZ. PEN., 4 ottobre 1904 — *Porfirio*).

**48.** (art. 13 Legge).

La contravvenzione all'art. 13 della Legge per aver promesso, senza averne la facoltà, un biglietto d'imbarco ad un emigrante, non vien meno per non essersi pattuito alcun compenso. (CASS. SEZ. PEN., 1° maggio 1902 — *Bezzi*) (1).

**49.** (art. 13 Legge e 67 Regol.).

Non giova invocare l'art. 67 del Regol. per dedurne che manca la contravvenzione all'art. 13 della Legge da parte di chi, sforuito di patente di vettore, arruoli emigranti senza fine di lucro,

---

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, LVI, 579.

poichè il detto art. 67 contempla un caso affatto diverso, e del resto il fine di lucro, che sempre in tal caso si presume, non è richiesto dall'art. 13 come estremo della contravvenzione (CASS. SEZ. PEN., 21 febbraio 1907 — *Marsillo*) (1).

**50.** (art. 13 Legge).

Chi abbia accaparrato emigranti senza legale autorizzazione non può allegare, per escludere di aver contravvenuto al disposto dell'art. 13 della Legge, il fatto che soltanto con una persona sola parlò di emigrare e ciò non a fine di lucro, poichè nè l'abitudine nè il fine di lucro richiede la legge per rendere punibile chi, mancando della qualità di rappresentante o di vettore, arruola od accaparra emigranti (CASS. SEZ. PEN., 16 giugno 1903 — *Sedita* (2)).

**51.** (art. 13 Legge).

Per incorrere nella contravvenzione all'art. 13 della Legge non è affatto richiesta l'abitudine e continuità nel fatto di accaparrare emigranti senza essere fornito della patente di vettore, poichè anche il fatto singolo dell'accaparramento rientra nel divieto del citato articolo. (CASS. SEZ. PEN., 6 marzo 1906 — *Norelli*).

**52. Illecito concorso nell'accaparramento autorizzato di emigranti**  
(art. 63 Cod. pen.; art. 64 Regol. e 13 Legge).

L'art. 63 del Cod. pen. si applica a qualunque reato e quindi anche al fatto di chi concorra nella contravvenzione compiuta all'art. 64 del Regolamento da un rappresentante di vettore, il quale si sia valso dell'opera sua per procurare i biglietti d'imbarco a taluni

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 136.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 86.

emigranti, per aspettarli alla stazione ferroviaria del porto d'imbarco e per accompagnarli; nè è necessario ricorrere, per un tal fatto, al disposto dell'art. 13 della Legge. (CASS. SEZ. PEN., 18 dicembre 1905 — *Giannantonio*) (1).

**53. Tentativo di accaparramento - Favoreggiamento** (art. 13 Legge e art. 225 Cod. pen.).

Non esistono gli estremi della contravvenzione alla Legge, bensì quelli del favoreggiamento, nel fatto di chi si adoperi, senza esserne autorizzato, per far emigrare taluno, conoscendo che questi intende sottrarsi alle conseguenze di una condanna riportata, quando poi l'imbarco dell'emigrante non abbia potuto aver luogo, poichè nel fatto medesimo non potrebbe ravvisarsi che un tentativo, il quale non è punibile in materia contravvenzionale (T. LANCIANO, 18 aprile 1903 — *Lombardi*).

**54.** (art. 13 Legge e art. 225 Cod. pen.).

Non è punibile per contravvenzione all'art. 13 della Legge chi sia stato riconosciuto colpevole di favoreggiamento, quando il fatto che costituisce il primo reato entri già come elemento costitutivo del secondo. (T. GENOVA, 17 dicembre 1902 — *Traggiati ed altri*) (2).

**55. Prestazioni d'opere e servizi agli emigranti prima dell'imbarco** (art. 13 e 21 Legge).

Non costituisce contravvenzione all'art. 13 della Legge l'ingerenza, non già per causa, ma bensì per occasione di un affare di emigrazione, e quindi unicamente per prestare un servizio comune,

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 123.

(2) Conforme: T. LANCIANO, 13 giugno 1904 — *Carlini*.

che chiunque, anche non agente, potrebbe prestare senza incorrere nelle sanzioni di detto articolo. (CASS. SEZ. PEN., 12 dicembre 1903 — *Rossi e Pileccio*).

**56.** (art. 13 Legge).

Non costituisce contravvenzione alla Legge il fatto di chi accompagni emigranti dal paese d'origine fino al porto d'imbarco, facendosi da essi rimborsare unicamente la spesa per tale prestazione d'opera sostenuta. (T. GIRGENTI, 13 gennaio 1904 — *Lo Iacono ed altri*).

**57.** (art. 13 Legge).

Contravviene all'art. 13 della Legge colui che compie direttamente tutte le pratiche, tutti gli atti occorrenti per far partire per le Americhe alcuni emigranti, ancorchè si rivolga poi ad un rappresentante di vettore, quando ciò non faccia che per il materiale acquistato dei biglietti d'imbarco. (CASS. SEZ. PEN., 7 novembre 1904 — *Testa*) (1).

**58.** (art. 13 e 31 capov. 7° Legge; Legge 31 gennaio 1901, n. 36).

Chi si occupi o si renda diligente presso le Autorità comunali, in luogo delle parti interessate, per le pratiche e formalità necessarie perchè sia consentito a queste di emigrare, non può affermare e sostenere che tali fatti non siano specificamente compresi e qualificati come reati dalla Legge sull'emigrazione, poichè la legge stessa, dopo aver previsto e disciplinato le svariate contravvenzioni singolarmente specificate nell'art. 31, ne contempla, in esso articolo, una generica e non ricordata nelle varie sanzioni precedenti, dicendo che: "Le altre contravvenzioni alla presente

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 118.

Legge o al suo Regolamento sono punite con l'ammenda fino a L. 1000 „ ed è certo che i fatti anzidetti sono vietati dalla Legge e Regolamento sulla emigrazione, ed anche da quella di pari data n. 36 sui passaporti. (CASS. SEZ. PEN., 28 dicembre 1907 — *Vitone*).

**59. Facilitazioni ad emigranti mediante concessione di mutui** (art. 13 Legge).

Non è sindacabile e non è quindi punibile il fatto di colui che, pur non essendo vettore di emigranti o rappresentante di vettore, dà anticipi in danaro a chi intende emigrare, poichè il mutuo fatto a persone che abbiano tale proposito non significa facilitare e favorire la emigrazione e non rientra nel concetto di *accaparramento*, su cui si fonda l'art. 13 della Legge. (T. GERACE, 26 agosto 1904 — *Malgeri*).

**60. Promessa di far emigrare come mezzo per compiere il reato di truffa** (art. 13 Legge).

Non è punibile come contravvenzione la semplice promessa di far emigrare, quando costituisca soltanto un mezzo per compiere il reato di truffa, e non si concreti in nessuna vera operazione di emigrazione (T. CAMPOBASSO, 14 gennaio 1903 — *Morcone*).

**61. Aiuti forniti all'emigrante perchè si sottragga alle prescrizioni sanitarie** (art. 149 Regol.).

Contravviene all'art. 149 del Regol., ed è quindi punibile, colui che, mediante compenso, si adopera perchè un emigrante giunga a sottrarre gli effetti suoi personali alla disinfezione prescritta. (T. NAPOLI, 26 settembre 1903 — *Mastrovalerio*).

62. (art. 149 Regol.).

Costituisce contravvenzione all'art. 149 del Regol. il fatto di chi, mediante compenso, provveda le valigie di un emigrante di piombi di chiusura, falsamente accertanti essersi eseguita la prescritta disinfezione degli effetti d'uso degli emigranti stessi, allo scopo appunto di sottrarre quegli effetti alla visita sanitaria e alla disinfezione eventualmente necessaria, e ciò indipendentemente dal riconoscimento, nello stesso fatto, degli estremi del reato di truffa. (T. NAPOLI, 5 maggio 1904 — *Caforio e Pugliese*).

## VI. — Responsabilità penale dei vettori e loro dipendenti:

### a) *Responsabilità comune dei vettori e loro dipendenti.*

(Vedi anche massime n. 19, 23, 39, 40, 52, 59, 145, 146)

#### 63. Responsabilità del vettore per trasgressione, da parte del rappresentante, dell'obbligo di tener la sua sede nel capoluogo del mandamento (art. 16, 31 capov. 7° Legge).

Bene il direttore di una Società di navigazione che faccia servizio di emigrazione è ritenuto responsabile civilmente della contravvenzione incorsa dal rappresentante della Società per aver trasgredito all'obbligo di tener la propria sede nel capoluogo del mandamento, trasgressione che se non è un fatto positivo riguardante l'emigrazione, innegabilmente però è un fatto negativo che all'emigrazione si riferisce. (CASS. SEZ. PEN., 8 giugno 1907 — *Biancardi*).

#### 64. Costituzionalità dell'art. 64 del Regol. (art. 64, comma 2° Regol.; art. 32, capov. 9° Legge).

Non può ritenersi incostituzionale la disposizione dell'art. 64 comma 2° del Regol., in quanto preordina opportune sanzioni dirette a tutelare l'emigrante nel porto d'imbarco, in conformità del mandato conferito al potere esecutivo con l'art. 32, capov. 9° della Legge. (CASS. SEZ. PEN., 19 dicembre 1903 — *Mastantuono*) (1).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 98.

65. (art. 64, parte 1<sup>a</sup>, Regol.).

Le disposizioni di cui alla 1<sup>a</sup> parte dell'art. 64 del Regol. sono costituzionali per la facoltà conferita al potere esecutivo di provvedere a che la Legge sull'emigrazione raggiunga l'alto scopo a cui intende. (P. PENNE, 1<sup>o</sup> marzo 1906 — *D'Agostino*) (1).

66. **Compensi percepiti dal vettore o dal rappresentante oltre il nolo** (art. 21 e 31, capoverso 7<sup>o</sup>, Legge).

L'essere concessa dall'art. 21 della Legge all'emigrante una azione civile per la restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente al vettore o a chi lo rappresenta e per l'eventuale risarcimento di danni non toglie che il vettore stesso, o il suo rappresentante, possano essere perseguiti penalmente, ai sensi dell'art. 31, capov. 7<sup>o</sup> della Legge, per contravvenzione al medesimo art. 21, in quanto abbiano percepito dal danneggiato compensi di qualsiasi specie oltre il nolo. (CASS. SEZ. PEN., 30 giugno 1904 — *Battaglini*) (2).

67. (art. 19 Legge; art. 64 Regol.).

A costituire la contravvenzione di cui agli art. 19 della Legge e 64 del Regol. basta aver richiesto ed esatto danaro dall'emigrante a titolo di caparra, nè vale ad escludere la responsabilità il fatto che in séguito la somma richiesta ed esatta sia stata per qualsiasi motivo restituita. (CASS. SEZ. PEN., 19 novembre 1906 — *Parzini*) (3).

(1) La sentenza in *La Pretura*, 1906, 496.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 115.

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 131 e in *Giust. Pen.*, 1907, 111 (in nota).

68. (art. 21 Legge; art. 64 Regol.).

Rientra nel divieto dell'art. 21 della Legge il compenso percepito da un rappresentante di vettore anche a titolo di rimborso delle spese, le quali siano sostenute per compiere operazioni attinenti all'emigrazione. (P. NAPOLI, 2 maggio 1906 — *Trani*) (1).

69. (art. 21 Legge).

Per incorrere nella contravvenzione all'art. 21 della Legge non è richiesta la reiterazione della percezione di compensi dall'emigrante oltre il nolo, ma basta che il vettore od il suo rappresentante abbia, oltre il nolo, percepito qualsiasi compenso anche da un solo emigrante. (CASS. SEZ. PEN., 17 luglio 1906 — *Politi*).

70. (art. 21 Legge).

Non giova, per escludere la contravvenzione all'art. 21 della Legge, addurre che il divieto fatto da tale articolo al vettore o al suo rappresentante di percepire dall'emigrante qualsiasi compenso oltre il nolo debba limitarsi al momento in cui l'emigrante stesso è sul punto di partire e non possa estendersi al fatto del rappresentante, che presta l'opera propria ed anticipa le spese occorrenti per il disbrigo delle pratiche necessarie per il rilascio del passaporto, poichè il citato articolo, che contiene un comando assoluto, non fa alcuna distinzione; e giustamente, poichè la Legge stabilisce che tutte le prestazioni inerenti all'emigrazione di un cittadino siano compensate esclusivamente col prezzo del biglietto d'imbarco (2). (CASS. SEZ. PEN., 17 luglio 1906 — *Politi*).

---

(1) La sentenza in *Trib. Giud.*, 1906, 172 (con nota).

(2) Si potrebbe aggiungere che il rilascio del passaporto per gli emigranti è del tutto gratuito.

71. (art. 21 e 31 Legge; art. 64 Regol.).

È sufficiente alla giuridica esistenza della contravvenzione agli art. 21 della Legge e 64 del relativo Regol. che il vettore o chi lo rappresenta percepisca dall'emigrante compensi di qualsiasi specie oltre il nolo. Contravviene pertanto a tali norme, ed è quindi punibile ai sensi dell'articolo 31 della Legge, il rappresentante di un vettore che induce emigranti a prendere imbarco in terza classe di un piroscafo diretto all'America, ricevendo dagli emigranti stessi l'importo del viaggio in seconda classe, oltre a L. 100 di compenso per ciascuno dei medesimi, quando in tal fatto non si riscontrino eventualmente gli estremi del reato, più grave, di truffa. (CASS. SEZ. PEN., 13 giugno 1907 — *Giuliani*) (1).

72. (art. 21 Legge).

Poichè l'art. 21 della Legge vieta al vettore e a chi lo rappresenta di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante oltre il nolo, contravviene all'art. stesso il rappresentante che percepisca dagli emigranti un compenso, a titolo di rimborso di spese postali, incontrate per procurar loro il biglietto d'imbarco. (CASS. SEZ. PEN. — 1. giugno 1907 — *Mantovani*).

73. (art. 21 Legge).

Non contravviene all'art. 21 della Legge il rappresentante-vettore il quale percepisca dall'emigrante il rimborso delle spese sostenute per speciali servizi resi in favore e su richiesta dell'emigrante stesso, purchè detti servizi non rientrino negli obblighi del rappresentante-vettore, e non sianò perciò compresi fra quelli preliminari ed accessori del rilascio del biglietto d'imbarco. (CASS. SEZ. PEN., 5 settembre 1906 — *Trani*).

---

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 139.

## 74. (art. 21 e 31 Legge).

Difetta di motivazione la sentenza che condanna come contravventore all'art. 31 della Legge un rappresentante di vettore per aver percepito un compenso da un emigrante, mentre accenna come a titolo precipuo — se non esclusivo — del compenso l'essersi quegli prestato quale guida ed indicatore nel porto d'imbarco. L'opera speciale del rappresentante di vettore, che la Legge non permette venga retribuita in un modo qualsiasi oltre il nolo, non si deve confondere con tutt'altro servizio che lo stesso rappresentante preste all'emigrante, per occorrenze e bisogni che non abbiano rapporti diretti ed immediati con le funzioni attinenti al suo ufficio. (CASS. SEZ. PEN., 9 giugno 1903 — *Bruno*).

## 75. (art. 21 Legge).

Il divieto fatto dall'art. 21 della Legge al vettore e a chi lo rappresenta di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo, vale per l'opera speciale che i medesimi compiono in tale loro qualità, ma non per i servizi che l'emigrante può richiedere al vettore o al rappresentante come a qualunque terza persona, o che, offertigli, può da essi accettare, poichè tali prestazioni non entrano nel novero degli obblighi loro imposti dalla Legge. Non contravviene pertanto al citato art. 21 il rappresentante che abbia percepito un compenso da emigranti per averli assistiti fino al momento dell'imbarco, accompagnandoli al porto dove questo doveva aver luogo e trattenendovisi per il tempo necessario. (CASS. SEZ. PEN., 30 giugno 1904 — *Battaglini*) (1).

**76. Rapporti fra il vettore e il proprio rappresentante - Provvigione - Non è mai dovuta dall'emigrante** (art. 21 Legge).

La provvigione dovuta dal vettore al rappresentante per le operazioni di emigrazione compiute da quest'ultimo riguarda i

(1) Vedi sentenza in Appendice. pag. 115.

rapporti fra il medesimo e il suo vettore e non fra il rappresentante e l'emigrante, a cui sia stato procurato il biglietto d'imbarco. Contravviene pertanto all'art. 21 della Legge il rappresentante che, percepita dall'emigrante all'atto della consegna del cennato biglietto una somma a titolo di provvigione, non la restituisca, dopo che il vettore si sia rifiutato di riconoscere tale versamento, poichè viene, con tale procedere, a portare indirettamente un'alterazione illecita al prezzo del nolo. (CASS. SEZ. PEN., 29 agosto 1903 — *Leone*) (1).

**77. Procuratore - Figura giuridica** (art. 48, 70, 74, 75, 83 e 89 Reg. e art. 31 Legge).

Per il chiaro disposto dell'art. 48 del Regol. la figura del procuratore equivale giuridicamente, agli effetti delle sanzioni contenute nell'art. 31 della Legge, penultimo capoverso, a quella del rappresentante; ciò risulta altresì dal fatto che il Regolamento adopera promiscuamente ed in senso generico la parola *rappresentante*, sia in riguardo al rappresentante propriamente detto, che al procuratore (art. 70, 74, 75, 83 e 89). Pertanto, ammessa in taluno la qualità di procuratore, ne segue che egli ha veste di rappresentante e può incorrere nelle responsabilità penali contro di questi sancite. (CASS. SEZ. PEN., 21 marzo 1905 — *Cianciolo e Lo Iacono*) (2).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 87 e in *Riv. Pen.*, LVIII, 594 *Giust. Pen.*, 1904, 135.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 119 e in *Giust. Pen.*, 1905, 1127 (in nota).

b) *Responsabilità specifica dei vettori.*

(Vedi anche massime n. 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 145, 146)

1° *Per le operazioni anteriori all'imbarco degli emigranti.*

**78. Viaggio dell'emigrante dal paese d'origine al porto d'imbarco - Obblighi del vettore (art. 63 Regol.).**

L'obbligo che può incombere al vettore, ai sensi dell'art. 63 del Regol., di trasportare l'emigrante per mare dalla regione di provenienza al porto d'imbarco è affatto indipendente da quelli che egli assume col rilascio del biglietto d'imbarco per il viaggio dal porto medesimo al paese di destinazione. Esso può trarre origine, e dar luogo quindi a tutte le ulteriori obbligazioni nel detto articolo specificate, anche da speciali intelligenze intercedute tra vettore ed emigrante, ed è compito del magistrato di accertare, con i mezzi di prova consentiti, la sua sussistenza, quand'anche del medesimo non sia fatto cenno nel biglietto d'imbarco. (CASS. SEZ. PEN., 21 marzo 1905 — *Cianciolo e Lo Iacono*) (1).

**79.** (art. 22 e 9 Legge; art. 63 Regol.).

L'art. 22 della Legge, imponendo al vettore l'obbligo di fornire all'emigrante il vitto dal mezzodi del giorno precedente a quello stabilito per la partenza nel biglietto, deve intendersi nel senso che l'obbligo stesso si riferisce all'emigrante giunto nel *porto d'imbarco*, cioè nel porto in cui egli prenderà posto sul piroscafo che lo deve trasportare direttamente nel paese di destinazione. Non riguarda quindi tale obbligo la permanenza dell'emigrante nel porto italiano, d'onde debba esser trasportato poi a uno

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 119 e in *Giust. Pen.*, 1905, 1127 (in nota).

di quelli indicati nell'art. 9 della Legge, poichè in tali casi il vettore non è tenuto se non agli obblighi che gl'impone l'art. 63 del Regol., vale a dire, rispetto al mantenimento, all'obbligo di provvedere all'emigrante il vitto durante la traversata fra i due porti. (T. PALERMO, 29 settembre 1903 — *Di Salvo*).

**80. Emigrante provvisto di biglietto di chiamata** (art. 20 e 31, capov. 7° Legge; art. 77 Regol.).

L'art. 31, capov. 7° della Legge è disposizione generale, applicabile a tutte le contravvenzioni alla Legge stessa e al relativo Regolamento, per le quali non sia sanzionata una pena speciale, e contempla perciò anche il caso del vettore, alla cui negligenza sia dovuto il mancato imbarco di un emigrante provvisto di biglietto di chiamata, che abbia ottemperato a tutte le prescrizioni dell'art. 77 del Regol. predetto.

L'azione penale relativa è distinta e indipendente dai rapporti civili che, per effetto dello stesso art. 77 e dell'art. 20 della Legge, nascono fra il vettore e l'emigrante. (CASS. SEZ. PEN., 13 novembre 1906 — *Borriello*) (1).

**81. Arrivo dell'emigrante al porto d'imbarco - Obbligo del vettore di farlo ricevere da un fattorino autorizzato** (art. 16 Legge e art. 78 Regol.).

L'obbligo del vettore di far ricevere gli emigranti alle stazioni di arrivo del luogo d'imbarco non è soddisfatto con la nomina di persone all'uopo incaricate, dovendo egli invigilare a che queste compiano il mandato, e rispondere in difetto, essendo esplicito il disposto dell'art. 16 della Legge, dalla quale si rileva che il vettore deve rispondere sia dei rappresentanti che di qualunque altro suo dipendente. (CASS. SEZ. PEN., 21 maggio 1902 — *Poli*).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 128.

82. (art. 78 Regol.).

L'incaricato, per mezzo del quale deve il vettore ricevere gli emigranti alle stazioni di arrivo del luogo d'imbarco, deve essere fornito di apposita licenza; del difetto di questa risponde il vettore, ritenendosi, in tal caso, che egli non abbia adempiuto al proprio obbligo. (CASS. SEZ. PEN., 21 maggio 1902 — *Ratti*).

83. (art. 22 Legge; art. 78 Regol.).

L'obbligo del vettore di fornire all'emigrante alloggio e vitto dal mezzodì del giorno precedente alla partenza (art. 22 Legge) è affatto indipendente da quello di ricevere l'emigrante alla stazione di arrivo (art. 78 Regol.) per non lasciarlo solo ed abbandonato. Perciò il vettore non avrà l'obbligo di dare vitto e alloggio prima del mezzodì del giorno anteriore alla partenza, ma non per questo gli è lecito di non occuparsi dell'emigrante e di lasciarlo in balia di sè stesso e degli speculatori della sua miseria. (CASS. SEZ. PEN., 21 maggio 1902 — *Ratti*).

84. **Vitto agli emigranti prima dell'imbarco** (art. 22, 26 e 31 Legge).

L'azione civile d'indennizzo, concessa all'emigrante contro il vettore o il suo rappresentante dall'art. 26 della Legge, è affatto indipendente dalla contravvenzione che per lo stesso fatto sia stata commessa. Perciò l'azione medesima, che l'emigrante può sperimentare per non essergli stato fornito il vitto nel porto d'imbarco dal mezzodì del giorno precedente a quello della partenza, quale risultava dal biglietto, non esclude che il procuratore del vettore sia tenuto responsabile di contravvenzione agli art. 22 e 31 della stessa Legge. (CASS. SEZ. PEN., 24 febbraio 1906 — ?).

85. (art. 78 Regol.).

Anche dove nè ricoveri per gli emigranti si trovino istituiti, nè appositi alberghi o locande siano dal prefetto autorizzati a

norma dell'art. 78 del Regol., non viene meno nel vettore l'obbligo, di cui nel capov. 2° dell'articolo stesso, di fornire all'emigrante vitto e alloggio nel porto d'imbarco. (CASS. SEZ. PEN., 21 maggio 1902 — *Poli*).

**86. Emigranti respinti alla visita sanitaria** (art. 31, cap. 1° Legge).

Elude le disposizioni legislative stabilite a tutela dell'igiene negli Stati esteri, ed è quindi punibile per contravvenzione all'art. 31, capov. 1° della Legge, il vettore che procuri il biglietto d'imbarco in 2<sup>a</sup> classe a taluno, a cui, in seguito a visita medica, sia stato inibito, per ragioni di malattia, il viaggio in qualità di emigrante. (T. BENEVENTO, 10 ottobre 1903 — *Foschini*) (1).

---

2° *Per il trattamento degli emigranti a bordo.*

(Vedi anche massime n. 78, 79, 104, 105, 143, 144)

**87. Distribuzione dei viveri agli emigranti a bordo dei piroscafi** (art. 16 e 31 Legge; art. 48, 51, 130 e 131 Regol.).

Il procuratore, di cui è cenno nell'art. 48 del Regol., è, per le disposizioni del 3° e 4° comma dell'articolo stesso, un *alter ego* del vettore; esso va soggetto alle sanzioni dell'art. 31 della Legge e nei riguardi civili impegna la responsabilità del vettore, a mente degli art. 16 e 31 della Legge stessa; è penalmente responsabile delle contravvenzioni avvenute a bordo di piroscafi in navigazione, come apparisce anche dal chiaro disposto dell'art. 51 del Regol., e quindi anche per il fatto che siano stati forniti agli emigranti, durante la navigazione, viveri di qualità inferiore a quella prescritta. (CASS. SEZ. PEN., 6 febbraio 1908 — *Montereggio*) (2).

---

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 89.

(2) La sentenza in *F. It.*, 1908, II, 184; *Riv. Pen.*, LXVII, 492.

**88. Viveri - Razioni deficienti** (art. 131 Regol.).

Basta a costituire contravvenzione all'art. 131 del Regol. sull'emigrazione per parte di un vettore il fatto che siano state fornite ad emigranti, a bordo di un piroscafo, razioni di vitto deficienti, anche quando non siano state consumate, e siano state poi completate in seguito al sopraggiungere del R. Commissario. (CASS. SEZ. PEN., 21 aprile 1908 — *Contesso*).

**89. Responsabilità pel fatto del capitano della nave** (art. 131 Regol.; art. 16 Legge).

È viziata — e quindi da annullarsi in Cassazione — la sentenza con cui si ritenga che anche il vettore sia penalmente responsabile della contravvenzione commessa dal capitano a bordo della nave (nella specie: deficiente distribuzione di viveri agli emigranti; art. 131 Regol.), mentre è manifesto, per i principî generali che regolano la imputabilità, nonchè per la parola stessa della Legge (art. 16), che il vettore risponde soltanto civilmente del fatto dei suoi dipendenti e di ogni altra persona, cui abbia affidato il trasporto di emigranti. (CASS. SEZ. PEN., 10 gennaio 1907 — *Ratti*) (1).

**90. Fermate dei piroscafi in porti intermedi - Durata del viaggio** (art. 168 e 169 Regol.; art. 31, capov. 7° Legge).

Non può farsi dipendere la punibilità per il fatto vietato dall'art. 168 del Regol. (cioè per essersi un piroscafo portante emigranti trattenuto in un porto intermedio per uno spazio di tempo superiore alle 36 ore, senza giustificato motivo di forza maggiore) dall'avverarsi il ritardo ingiustificato dell'intero viaggio, trasgressione prevista dal successivo art. 169, dappoichè i due fatti pre-

(1) La sentenza in *G. It.*, 1907, II, 165; *Riv. Pen.*, LXV, 576; *Giust. Pen.*, 1907, 287; *Cass. Unica*, 1907, 530. Vedi in senso contrario la massima n. 100.

visti da detti articoli costituiscono due distinte contravvenzioni, nè possono insieme confondersi. Invero, la provvida disposizione dell'art. 168 mira specialmente a tutelare gl'interessi degli emigranti di fronte all'ingordigia di speculatori, che per affari commerciali costringono l'emigrante stesso a fare lunghe soste nei porti intermedi, potendone derivare ad essi danni dalla vita disagiata di bordo, da una possibile epidemia o quarantena; ed inoltre mira ad evitare in ogni caso che il piroscafo incontri nel rimanente della traversata mare e tempo cattivo, che ne rallentino la velocità e producano un ritardo nell'arrivo, che, pur essendo giustificato, perchè prodotto da forza maggiore, sarebbesi del tutto o in massima parte eliminato, qualora nel porto intermedio non si fosse fatta una sosta maggiore di quella tollerata. (CASS. SEZ. PEN., 11 giugno 1908 — *Ferrari*).

### 3° Per i ritardi nel viaggio marittimo.

(Vedi anche massima n. 90)

#### 91. Ritardi nei viaggi in servizio di emigrazione - Estremi della contravvenzione (art. 169 Regol.).

A costituire la contravvenzione di cui all'art. 169 del Regol. è sufficiente il fatto che il piroscafo abbia compiuto il viaggio in un numero di giorni superiore a quello indicato nei biglietti e nei manifesti, senza che il ritardo stesso sia giustificato da circostanze di forza maggiore, secondo i risultati dei mezzi di prova ritenuti sufficienti dal magistrato. (CASS. SEZ. PEN., 4 giugno 1907 — *Cormagi*) (1).

#### 92. Competenza del Pretore (art. 169 Regol.).

La competenza per valore a giudicare delle contravvenzioni all'art. 169 del Regol. deve desumersi dal massimo della pena ap-

(1) La sentenza in *G. It.*, 1907, II, 415.

plicabile per il complessivo numero dei giorni di ritardo del piroscavo e non da quello stabilito nell'articolo stesso per ognuno di tali giorni, poichè sarebbe irrazionale ritenere che la stessa violazione di legge, perpetrata una sol volta, potesse dar luogo a contravvenzioni distinte, sol perchè la pena è comminata in una data proporzione per ciascun giorno in cui il reato permane. Perciò, essendo la multa fissata nel massimo di L. 1000 per ogni giorno di ritardo, ed estendendosi la competenza del Pretore fino al valore di L. 2000, non può ritenersi competente quel magistrato a giudicare di una contravvenzione per ritardo superiore a giorni due. (CASS. SEZ. PEN., 2 luglio 1902 — *Ferrari*) (1).

**93. Costituzionalità dell'art. 169 del Regol.** (art. 169 Regol.; art. 13 e 31 Legge).

Non può dirsi che esorbiti dal mandato legislativo, e sia perciò incostituzionale, la disposizione dell'art. 169 del Regol., dappoichè la sanzione penale ivi sancita per il ritardo nel viaggio di un piroscavo che trasporti emigranti trova il suo fondamento giuridico nell'art. 31 della Legge, in cui si commina l'ammenda fino a L. 1000 per tutte le contravvenzioni che sarebbero state previste dal Regolamento, venendo così implicitamente ad autorizzare e ad approvare le disposizioni relative. Del resto, se il ritardo nel viaggio non fosse stato elevato a reato, si rendevano assolutamente inutili gli obblighi imposti al vettore d'indicare nel biglietto d'imbarco la durata dell'intero viaggio di andata, l'accertamento delle condizioni relative alla velocità dei piroscavi e la limitazione allo stretto necessario della durata delle fermate dei medesimi nei porti intermedi.

Invano poi si obietterebbe che, anche ammessa la costituzionalità dell'art. 169, questo non sarebbe mai applicabile al vettore, perchè il ritardo del viaggio, ove avvenisse, sarebbe indipendente dalla sua volontà e non potrebbe mai essere a lui imputato, poichè

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 81.

anzitutto l'art. 13 della Legge ritiene responsabile il solo vettore dello inadempimento di tutte le obbligazioni da lui assunte, fra le quali certamente quella della durata del viaggio, e in secondo luogo le pene pecuniarie dalla stessa Legge sancite, e garantite dalla cauzione prestata dal vettore, più che una sanzione penale stanno a rappresentare una riparazione civile, come compenso dei possibili danni cagionati agli emigranti (1) (CASS. SEZ. PEN., 5 novembre 1903 — *Macchi*) (2).

**94.** (art. 169 e 173 Regol. e 31, capov. 7°, Legge).

Gli art. 169 e 173 del Regol., in quanto elevano a reato il ritardo colposo nel trasporto di emigranti, sono costituzionali.

La pena, però, stabilita dal predetto art. 169 non è legale in quanto superi il limite massimo del quantitativo dell'ammenda prefisso dall'art. 31, 7° capov., della Legge e ripetuto nell'art. 173 del Regol. (CASS. SEZ. PEN., 13 febbraio 1904 — *Fornari*) (3).

**95.** (art. 169 Regol.; art. 31, capov. 7°, Legge).

L'art. 169 del Regol. è costituzionale nella parte in cui caratterizza come reato il ritardo nel viaggio dei piroscafi, quantunque non lo sia nella misura della pena, che eccede il limite stabilito dall'art. 31, capov. 7° della Legge.

(1) La Corte d'Appello di Genova, con sentenza 10 giugno 1903 (*La Veloce* „) così aveva deciso:

“ È incostituzionale l'art. 169 del Regol. in quanto eleva a reato il fatto “ del ritardo della nave adibita al trasporto degli emigranti, e contempla il “ caso di una pena pecuniaria superiore al massimo stabilito dall'art. 32 della “ Legge. „ (\*).

(2) La sentenza in *Riv. Pen.*, LX, 196; *Giust. Pen.*, 1904, 731; e *Cass. Unica* 1904, 1384.

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 108. e in *L.*, 1904, 1205; *F. It.*, 1904, II, 201; *Riv. Pen.*, LIX, 591; *Giust. Pen.*, 1904, 968; e *Cass. Unica*, 1904, 844.

(\*) La sentenza in *Riv. Maritt.*, 1903, 305.

Tuttavia, se nell'applicazione della pena non si è ecceduto il limite medesimo la sentenza non può essere censurata. (CASS. SEZ. PEN., 28 giugno 1904 — *Fornari*) (1).

**96.** (art. 169 Regol.).

L'art. 169 del Regol., comminando una pena pecuniaria per il ritardo nell'arrivo di un piroscafo, non ha creato arbitrariamente una forma di reato e ha soddisfatto a una prescrizione implicita della Legge. (T. GENOVA, 9 marzo 1903 — *Macchi*) (2).

**97. Portata dell'art. 169 del Regol. - Obblighi del vettore - Sua responsabilità** (art. 169 Regol.; art. 31 e 32 Legge; art. 45 e 10 Cod. pen.).

L'art. 169 del Regol. stabilisce che quando un piroscafo, salvo casi di forza maggiore, impieghi nel viaggio un numero di giorni superiore a quello indicato dal vettore o dai suoi rappresentanti nel biglietto venduto agli emigranti, il vettore stesso andrà soggetto, per ogni giorno impiegato in più, ad un'ammenda fino a L. 1000, ai termini dell'art. 31, 7° alinea della Legge. Tale articolo mira evidentemente a garantire la sincerità dei rapporti del vettore e dei loro rappresentanti con coloro che emigrano, gente in massima parte che può essere ingannata in tema di navigazione e che la Legge intende perciò soccorrere fin dal momento che si avvia per emigrare, lungo il viaggio e allo approdo nel luogo di destinazione, con opportune sanzioni che riguardano il vettore, vale a dire la persona a cui si affida l'emigrante. Conseguenza da tale disposizione che il vettore è obbligato a provvedere in guisa che il viaggio, salvo casi di forza maggiore, si compia

---

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 111 e in *L.*, 1904, 1930; *F. It.*, 1904, II, 405; *G. It.*, 1904, II, 327; *Riv. Pen.*, LX, 495; *Giust. Pen.*, 1904, 1114; *Cass. Unica*, 1905, 148; *Dir. Maritt.*, 1905, 1.

(2) La sentenza in *Dir. Maritt.*, 1903, 188.

nel numero di giorni indicato nel biglietto d'imbarco, cioè nel contratto speciale con l'emigrante. E se il vettore non destina un piroscafo idoneo per potenzialità di macchine e per condizioni nautiche, se non ne affida il comando a capitano esperto e diligente, se non provvede la qualità e quantità necessaria di carbone, se non provvede insomma a tutto l'occorrente per la regolare traversata, deve presumersi che egli abbia voluto il ritardo e cade pertanto nella contravvenzione per omissione, reato contemplato dal capoverso dell'art. 45 Cod. pen., della quale responsabilità non può liberarsi altrimenti che provando essere il ritardo avvenuto per causa di forza maggiore.

Nè il vettore può utilmente invocare la regola scritta nell'art. 10 del Cod. pen., imperocchè ivi si dice che le disposizioni del Codice stesso si applicano alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da esse diversamente stabilito; e se l'art. 169 del Regol., che trova la sua genesi negli art. 31 e 32 della Legge, pone a carico del vettore i ritardi nel viaggio, salvo il caso di forza maggiore, ricorre l'ipotesi della legge speciale, che stabilisce diversamente dalle regole generali consacrate nel Codice penale. (CASS. SEZ. PEN., 4 giugno 1907 — *Cormagi* (1).

**98.** (art. 169 Regol.).

Spettando al vettore di provvedere affinchè il ritardo del viaggio non avvenga, una volta che il ritardo si è verificato, deve presumersi che egli lo abbia voluto, fino a che il medesimo non provi di aver fatto quanto per lui si poteva acchè il ritardo non si verificasse, e che esso ritardo provenne da forza maggiore. (CASS. SEZ. PEN., 28 giugno 1904 — *Fornari*) (2).

(1) La sentenza in *G. It.*, 1907, II, 415.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 111 e in *L.*, 1904, 1930; *F. It.*, 1904, II, 405; *G. It.*, 1904, II, 327; *Riv. Pen.*, LX, 495; *Giust. Pen.*, 1904, 1114; *Cass. Unica*, 1905, 148.

**99.** (art. 323, n. 3 Cod. proc. pen.; art. 169 Regol.).

È annullabile per difetto di motivazione la sentenza del Pretore che abbia condannato un vettore per contravvenzione all'art. 169 del Regol. senza fare alcun cenno dell'unico mezzo di difesa che l'imputato potesse addurre e che abbia addotto, col quale cercava di dimostrare, con apposita perizia, che il ritardo del piroscalo era dovuto a forza maggiore. (CASS. SEZ. PEN., 5 settembre 1906 — *Catto*).

**100. Ritardo avvenuto per colpa del capitano** (art. 169 Regol.).

Il vettore di emigranti risponde penalmente di ogni ritardo avvenuto per colpa del capitano comandante della nave oltre il termine stabilito nel biglietto d'imbarco. (CASS. SEZ. PEN., 13 febbraio 1904 — *Fornari*) (1).

**101. Ritardo avvenuto per il non buono stato del piroscalo** (art. 169 Regol.).

Vi è contravvenzione all'art. 169 del Regol. se il ritardo sia dipeso, anche in parte, dal non buono stato del piroscalo, che si constati con apposito esame a viaggio compiuto, malgrado ciò non si fosse rilevato nelle visite subite dal piroscalo stesso prima della partenza (T. PALERMO, 30 ottobre 1903 — *Borriello*) (2).

**102. Prove circa le cause del ritardo** (art. 96 Regol.).

Il giudizio del Ministro della Marina sul parere del capitano di porto intorno alle cause del ritardo verificatosi nel trasporto di emigranti è inappellabile ai fini e per i provvedimenti ammi-

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 108 e in *L.*, 1904, 1205; *F. It.*, 1904, II, 201; *Riv. Pen.*, LIX, 591; *Giust. Pen.*, 1904, 968; *Cass. Unica*, 1904, 844. Vedi, in senso contrario, per quanto riguarda l'estensione della responsabilità del vettore, la massima n. 89.

(2) La sentenza in *Foro Sicil.*, 1903, 92.

nistrativi; ma l'Autorità giudiziaria, che giudica della contravvenzione, è libera e sovrana nell'apprezzamento delle prove e delle perizie, siano pure tecniche. (T. PALERMO, 30 ottobre 1903 — *Borriello*) (1).

**103.** (art. 169 e 158 Regol.).

Non merita censura la sentenza del magistrato che, agli effetti di accertare la contravvenzione all'art. 169 del Regol., abbia attinto la prova del maggior tempo impiegato da un piroscafo nella traversata, non per casi di forza maggiore, dal *giornale di viaggio*, tenuto, a norma di Legge, dal R. Commissario viaggiante e nel quale siano state riportate le annotazioni nautiche fornite dal comandante, indicanti le condizioni di tempo e di mare in cui si svolse la traversata. (CASS. SEZ. PEN., 4 giugno 1907 — *Cornagi*) (2).

---

4° *Per i viaggi di ritorno.*

(Vedi anche massima n. 148)

---

**104. Vitto agli emigranti di ritorno nel Regno** (art. 16 Legge; art. 170 Regol.).

Per l'art. 16 della Legge il vettore risponde soltanto civilmente, come dei propri rappresentanti e degli atti loro in materia di emigrazione, così anche del fatto dei suoi dipendenti, al pari che di quello degli altri vettori e d'ogni altra persona, cui egli affidassè, quand'anche d'accordo coll'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso; nè l'art. 170 del Regol. aggiunge la responsabilità penale dello stesso vettore per atti e fatti propri esclusivamente delle mentovate persone in genere e dei suoi dipendenti in

---

(1) La sentenza *Foro Sicil.*, 1903, 92.

(2) La sentenza in *G. It.*, 1907, II, 415.

ispecie, tra cui è senza dubbio il capitano del bastimento che gli emigranti trasporti. Non può pertanto essere ritenuto responsabile penalmente, bensì soltanto civilmente, il vettore per contravvenzione all'art. 170 del Regol. predetto, per essere stato fatto ad emigranti di ritorno nel Regno da un porto transoceanico un cattivo trattamento di vitto, poichè questo è indubbiamente affidato al capitano della nave. (CASS. SEZ. PEN., 2 marzo 1907 — *Ratti*).

**105.** (art. 48 e 170 Regol.).

Poichè l'art. 170 del Regol. prescrive che il piroscalo partito con emigranti deve, al suo ritorno nel Regno da un porto transoceanico, sottostare a tutte le condizioni stabilite dal Regolamento stesso relativamente al trattamento dei passeggeri, si estende anche al viaggio di ritorno la responsabilità del procuratore, di cui all'art. 48, nei riguardi di tale trattamento. (CASS. SEZ. PEN., 6 febbraio 1908 — *Montereggio*) (1).

c) *Responsabilità specifica dei rappresentanti.*

(Vedi anche massime n. 19, 23, 52, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 84, 87, 105)

**106.** **Limiti territoriali nell'esercizio delle funzioni di rappresentante** (art. 61 Regol.).

Il rappresentante di vettore può agire in tutta la circoscrizione del mandamento assegnatogli. (P. MEDE, 15 aprile 1906 — *Serra Mascherpo*) (2).

**107.** (Legge 31 gennaio 1901, n. 23).

La Legge 31 gennaio 1901 non avendo effetto retroattivo non può esercitare influenza alcuna sugli atti e sui fatti avvenuti in

(1) La sentenza in *F. It.*, 1908, II, 184; *Riv. Pen.*, LXVII, 492.

(2) La sentenza in *Cass. Unica*, 1906, 980.

epoca antecedente alla sua andata in vigore. Non può quindi ritenersi punibile per contravvenzione al disposto della Legge medesima il rappresentante di vettore, che abbia compiuto operazioni di emigrazione in territorio estraneo a quello per cui, ai sensi di essa, avrebbe avuto diritto di agire, quando tale territorio era compreso in quello pel quale, in forza di autorizzazione prefettizia, concessa ai termini della Legge anteriore, gli era consentito di esercitare le sue funzioni, e quando le operazioni anzidette siano state compiute anteriormente all'andata in vigore della Legge nuova. (T. TERMINI, 26 agosto 1903 — *Cascio*).

**108.** (art. 61 Regol.; art. 61 Cod. pen.).

Sebbene l'art. 61 del Regol. vieti ad un rappresentante di vettore di agire in un Comune, dove già esiste altro rappresentante, pure la parola *agire*, adoperata in detto articolo, non può ricevere una interpretazione talmente estensiva da doversi ritenere che anche le offerte ed i consigli che possono farsi in favore di un vettore debbono costituire l'estremo della infrazione prevista nell'articolo stesso, massime quando l'emigrante, libero di scegliere fra l'uno e l'altro vettore, nulla abbia conchiuso.

Tutt'al più, nel fatto medesimo potrebbe riscontrarsi un tentativo di accaparramento od un principio di azione, cominciata dal rappresentante fuori della sfera di sua circoscrizione, ma è risaputo che, non verificandosi nelle contravvenzioni la diretta violazione di un diritto altrui, ma la sola possibilità di un pericolo, ne segue che se il fatto preveduto dalla Legge non si verifica nella sua intiera materialità, non può esistere contravvenzione. (CASS. SEZ. PEN., 6 febbraio 1904 — *Picciati*) (1).

**109.** (art. 59 Regol.; art. 19 Legge).

Poichè le espressioni usate nell'art. 59 del Regol., col prescrivere che al rappresentante di un vettore non è data facoltà di

---

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, LX, 65; *Cass. Unica*, 1904, 521.

eseguire operazioni di emigrazione fuori della zona assegnatagli per circoscrizione, sono troppo generiche per escludere taluno degli atti coi quali si inizia e si svolge l'opera del rappresentante stesso, è responsabile di contravvenzione all'articolo stesso il rappresentante che, in località dove gli sia interdetto, si faccia consegnare il passaporto da un emigrante con lo scopo di procurargli il biglietto d'imbarco, essendo questa operazione, ai termini dell'art. 19 della Legge, una condizione *sine qua non* del rilascio del biglietto medesimo.

● Nè ad escludere la contravvenzione può giovare il fatto che l'emigrazione siasi poi effettivamente compiuta per mezzo di altro vettore o rappresentante o non siasi effettuata, poichè ciò non distrugge il fatto compiuto in dispregio della Legge, nè può paralizzare l'applicazione della sanzione penale. (CASS. SEZ. PEN., 28 ottobre 1905 — *Colangelo*) (1).

#### 110. (art. 61 Regol.).

In nessun caso può ritenersi consentito al rappresentante di un vettore di compiere operazioni di emigrazione in favore di emigranti appartenenti a Comune diverso da quello assegnatogli come circoscrizione, poichè altrimenti ne verrebbe eluso il divieto dell'art. 61 del Regol. Contravviene pertanto al disposto di tale articolo il rappresentante per un Comune, che procuri l'imbarco a persone appartenenti ad altro Comune, ancorchè in questo non si sia recato materialmente, ma gli emigranti stessi siano andati spontaneamente da lui.

Nè ad escludere la contravvenzione giova il fatto che nell'altro Comune manchi il rappresentante, perchè temporaneamente sospeso dalle funzioni; ciò infatti non importa che la sfera dell'attività del primo sia allargata oltre i confini del Comune di sua giurisdizione. (CASS. SEZ. PEN., 28 aprile 1906 — *Giancontieri*).

---

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, LXIII, 432.

**111.** (art. 61, capov. 1° Regol.; art. 31 Legge).

Nel fatto di chi, essendo rappresentante autorizzato di un vettore d'emigranti per un determinato mandamento, compie operazioni di emigrazione in Comuni di altro mandamento, per i quali vi sia altro rappresentante dello stesso vettore, concorrono gli elementi costitutivi della contravvenzione (punibile ai sensi dell'art. 31, capov. 7° della Legge) al disposto dell'art. 61, capov. 1° del Regol., il quale prescrive in termini assoluti essere vietato ad un rappresentante di agire in un Comune, nel quale già agisca un rappresentante dello stesso vettore (CASS. SEZ. PEN., 5 novembre 1907 — *Ponta*).

**112.** (art. 61 Regol.).

L'obbligo fatto ai rappresentanti di vettore di aver la *sede propria* nel capoluogo non implica quello di avervi la residenza, che ben può essere altrove. (P. MEDE, 15 aprile 1906, *Serra Mascherpo*) (1).

**113.** (art. 61 Regol.).

Si presume che il rappresentante abbia la sede della rappresentanza là dove risiede e compie il maggior numero di affari d'emigrazione; ma tale presunzione cede il posto alla dimostrazione di una volontà contraria, chiarita dall'apertura ed attivazione di un ufficio di rappresentanza nel capoluogo di mandamento. (P. MEDE, 15 aprile 1906 — *Serra Mascherpo*) (2).

**114.** (art. 61 Regol.).

La prova dell'attivazione dell'ufficio di rappresentante di vettore deve essere tale da indurre la seria, positiva, palese volontà

(1) La sentenza in *Cass. Unica*, 1906, 980.

(2) La sentenza in *Cass. Unica*, 1906, 980.

di costituirlo a sede, e l'ufficio deve avere in sè gli attributi di idoneità a tradurre in atto tale volontà; nè basta dimostrare di aver assunto un recapito presso un Tizio nel capoluogo del mandamento. (P. MEDE, 15 aprile 1906 — *Serra Mascherpo*) (1).

#### 115. Rappresentante sospeso (art. 16 Legge).

Contravviene al disposto dell'art. 16 della Legge il rappresentante che prosegua nella trattazione di operazioni d'emigrazione già iniziata, nonostante che gli sia stata notificata la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni. (CASS. SEZ. PEN., 7 agosto 1906 — *Picciuto*).

#### 116. (art. 59 Regol.).

È a ritenersi sufficientemente motivato il decreto del Commissario generale per l'emigrazione, che sospenda dall'esercizio delle sue funzioni un rappresentante, quando nel decreto stesso sia enunciato che il ritiro dell'assenso deve attribuirsi al fatto di essere il rappresentante stesso sottoposto a procedimento penale, come imputato di aver favorito l'emigrazione nelle Americhe di persone colpite da mandato di cattura. (CASS. SEZ. PEN., 7 agosto 1906 — *Picciuto*).

#### 117. Rappresentante dimissionario (art. 13 e 16 Legge).

È contraddittoria e deve perciò essere cassata la sentenza del Pretore che, mentre riconosca ad un rappresentante il diritto di proseguire nell'esercizio della professione, fino a che le dimissioni da lui offerte siano accettate dal rispettivo vettore, lo dichiari poi colpevole di contravvenzione all'art. 13 della Legge, per essersi

---

(1) La sentenza in *Cass. Unica*, 1906, 980.

ingerito nelle pratiche iniziate da taluno allo scopo di emigrare. (CASS. SEZ. PEN., 23 marzo 1903 — *Pizzella*).

**118. Revoca della nomina a rappresentante - Competenza del Pretore** (art. 61 Regol.; art. 11, n. 3 Cod. proc. pen.).

Non può sostenersi la incompetenza del Pretore a conoscere della causa per contravvenzione all'art. 61 del Regol., commessa da un rappresentante, che abbia arruolato emigranti in Comuni diversi da quello per il quale era autorizzato a compiere operazioni di emigrazione, deducendo l'incompetenza stessa dalla circostanza che nella sentenza di condanna non sia stata revocata la nomina a rappresentante, poichè tale revoca è di competenza del Commissariato per l'emigrazione. (CASS. SEZ. PEN., 5 ottobre 1903 — *Mazzonna*).

**119. Imbarco di emigranti in porti esteri o su piroscafi diversi da quelli del vettore** (art. 16, ult. comma, 23 e 31, capov. 6° Legge).

Costituisce contravvenzione agli art. 16, ult. comma, e 23 della Legge, punibile ai sensi del successivo art. 31, capov. 6°, il fatto del rappresentante che abbia procurato ad emigranti imbarco su piroscafi diversi da quelli del proprio mandante o in porti esteri. (CASS. SEZ. PEN., 6 novembre 1907 — *De Luca-De Bonis*).

**120.** (art. 1 Legge e art. 64 Regol.; art. 21 Legge).

Se il rappresentante di vettore procuri, contro compenso, l'imbarco ad un emigrante sopra un piroscavo appartenente ad una Società diversa da quella che egli rappresenta, è punibile ai sensi dell'art. 16 della Legge e non già come rappresentante di un vettore il quale percepisca un compenso non dovuto, di cui all'art. 21 della Legge stessa. (CASS. SEZ. UNITE, 26 giugno 1906 — *Moscato*) (1).

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 125 e in *G. It.*, 1906, II, 387; *F. It.*, 1906, II, 453; *Riv. Pen.*, LXIV, 341; *Giust. Pen.*, 1905, 1053.

**121.** (art. 64 Regol.).

La contravvenzione, in cui incorre il rappresentante che procuri imbarco su piroscafi appartenenti a società di cui non abbia la rappresentanza, è indipendente dalla effettiva partenza degli emigranti (CASS. SEZ. PEN., 3 luglio 1905 — *Milo*) (1).

**122.** (art. 16, capov. ult. Legge).

La semplice promessa, fatta da un rappresentante, di procurare imbarco a emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, e non effettuata, non basta a costituire la contravvenzione all'art. 16, cap. ult. della Legge; perchè infatti tale contravvenzione sussista è necessario che la promessa medesima sia seria, circostanziata, obbligatoria. (CASS. SEZ. PEN., 31 marzo 1908 — *Cervini*) (2).

**123.** (art. 64 Regol.).

Esula ogni figura di reato, a mente dell'art. 64 del Regol., dal fatto del rappresentante di una Compagnia di navigazione che chieda per lettera ad altra Compagnia se nei piroscafi di questa vi sia posto per taluno, che intenda emigrare. (T. CALTANISSETTA, 5 settembre 1903 — *Bruno*).

**124.** (art. 64 Regol.).

Non costituisce reato il fatto del rappresentante, il quale, sapendo che il piroscafo del proprio mandante o vettore trovasi già completo, procuri, senza lucro, imbarco ad emigranti sul piroscafo di altro vettore. (CASS. SEZ. PEN., 7 novembre 1903 — *Papitto*) (3).

(1) La sentenza in *F. It.*, 1905, II, 416; *Dir. Maritt.*, 1905, 329.

(2) La sentenza in *Riv. Pen.*, LXVIII, 193; *F. It.*, 1908, II, 366.

(3) Vedi sentenza in Appendice, pag. 90 e *G. It.*, 1904, II, 47 (vedi la nota alla sentenza, in cui si dimostra giustamente eccessivo il principio affermato); *F. It.*, 1904, II, 120; *Giust. Pen.*, 1904, 22; *Riv. Pen.*, LIX, 186.

**125. Rappresentante che si vale dell'opera d'intermediari (art. 64 Regol.).**

Non è viziata di nullità la sentenza di un Pretore, che abbia condannato un rappresentante per contravvenzione all'art. 64, comma 2°, del Regol. in quanto si sia servito di altre persone per eseguire il proprio mandato, mentre dal Giudice istruttore era stato invece rinviato a giudizio come imputato di contravvenzione allo stesso articolo per aver delegato ad altri il proprio mandato. Infatti, l'imputazione sostanziale formulata in tal caso al rappresentante è quella di aver violato il disposto dell'art. 64, per essersi egli valso di altre persone per accaparrare e raccogliere emigranti, nè il fatto stesso muta se il magistrato, senza snaturarne l'indole e l'essenza, ne abbia rettificato le peculiarità, esplicando il modo della responsabilità, che era virtualmente incluso nel capo d'imputazione (CASS. SEZ. PEN., 3 novembre 1903 — *Uricchio, Ragone*) (1).

**126. (art. 64 Regol., comma 3°).**

Perchè sussista la contravvenzione all'art. 64, comma 3°, del Regol. non è necessario che l'opera dell'intermediario si sia esercitata per effetto di mandato espresso e risultante da prova scritta; poichè in materia di reati la prova del mandato si evince dalla continuità dei rapporti interceduti tra mandante e mandatario, e nel caso previsto dal cennato articolo il mandato è giuridicamente dimostrato e l'accordo evidente quando risulti che l'intermediario abbia sempre condotto gli emigranti, che a lui si rivolgevano, presso il rappresentante, e che talvolta anzi, per incarico di quest'ultimo, li abbia accompagnati al porto d'imbarco. (T. S. MARIA C. V., 30 maggio 1904 — *Anziano e Gagliardi*).

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, LIX, 197.

**127. Caparre e anticipi sul nolo** (art. 64 Regol.; art. 13 e 16 Legge)

Il fatto del rappresentante di vettore, che si faccia rilasciare da emigranti una caparra, con l'intesa che questa debba perdersi qualora l'emigrazione non avvenga, costituisce contravvenzione all'art. 64 del Regol. Nè può dirsi che esso sia lecito, in quanto la Legge e il Regolamento permettono al rappresentante di accaparrare emigranti, poichè la parola *accaparrare* significa bensì fissare con caparra il contratto d'imbarco, ma, com'è usata dalla Legge, va messa in relazione con la disposizione che consente l'anticipazione di parte del nolo, rimborsabile senz'altro quando la partenza non si effettui, e non autorizza a ritenere permessa la caparra propriamente detta, la quale deve intendersi vietata dal citato art. 64, come quella che costituisce un vero vincolo per l'emigrante. (CASS. SEZ. PEN., 12 settembre 1906 — *La Pietra*).

**128.** (art. 64 Regol.).

Commette la contravvenzione di cui all'art. 64 del Regol. l'agente che vincola la libertà degli emigranti, intascando un *anticipo* sull'importo dei biglietti d'imbarco, quantunque nelle ricevute si parli soltanto di *depositi*. (CASS. SEZ. PEN., 24 aprile 1906 — *Pardi*).

**129.** (art. 64, comma 2° Regol.).

La caparra o l'anticipazione pecuniaria, di cui è cenno nell'art. 64, comma 2° del Regol., è senza dubbio parte del prezzo, ma la Legge permette il pagamento di parte del prezzo solo quando all'emigrante è già pervenuto il biglietto d'imbarco e quindi cade in contravvenzione il rappresentante che, prima di aver fatto pervenire il biglietto stesso, percepisca dall'emigrante una somma a titolo di caparra.

La ragione del divieto della caparra o dell'anticipazione di parte del prezzo prima che pervengano i biglietti d'imbarco è quella soprattutto di evitare possibili frodi, possibili coartazioni, e di la-

sciare libera la volontà delle persone che intendono emigrare. (CASS. SEZ. PEN., 23 marzo 1907 — *Iacovelli*).

**130.** (art. 45, comma 2° Cod. pen; art. 31 Legge; art. 64, 2° comma e art. 182 Regol.).

Per il disposto del 2° comma dell'art. 45 Cod. pen., in materia di reati contravvenzionali la volontarietà del fatto è presunta; presunzione *juris tantum*, potendo essere distrutta dalla prova contraria. Non merita perciò accoglimento in Cassazione il ricorso di chi, essendo stato condannato per contravvenzione all'art. 31 della Legge e agli art. 64, 2° comma e 182 del Regol., per aver favorito, in qualità di rappresentante di una società di emigrazione, la partenza di emigranti, anticipando denaro per l'imbarco e facendosi da essi rilasciare effetti cambiari, abbia sostenuto di non aver commesso il fatto, senza nemmeno tentar di dimostrare che non lo abbia voluto. (CASS. SEZ. PEN., 10 dicembre 1907 — *Giove*).

**131. Imbarco di emigrante già fornito di biglietto per altro piroscavo** (art. 64 Regol., comma 2°).

Contravviene al disposto dell'art. 64, comma 2° del Regol. il rappresentante che si adoperi, con raggiri e reticenze ed a scopo di lucro, per far partire con un piroscavo del vettore da lui rappresentato un emigrante, pur sapendo che questi era già fornito di biglietto prepagato ad altro vettore, quando ciò abbia, se non giuridicamente, almeno materialmente vincolato l'emigrante, impedendogli di approfittare del biglietto di cui era provveduto. (CASS. SEZ. PEN., 19 dicembre 1903 — *Mastantuono*) (1).

**132. Accordi illeciti tra rappresentanti** (art. 64, comma 3° Regol.).

Contravviene al disposto dell'art. 64, comma 3° del Regol. il rappresentante di un vettore che, accettando analoga proposta del

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 98.

rappresentante di altro vettore, al quale si erano rivolti alcuni emigranti, procuri imbarco ai medesimi sui piroscafi della propria Compagnia, nell'intento di dividere poi col collega i lucri dell'operazione. (CASS. SEZ. PEN., 23 marzo 1907 — *Achille*) (1).

**133.** (art. 64 Regol.).

Contravviene all'art. 64 del Regol. il rappresentante di un vettore, che, col pretesto dell'amicizia o d'altro, si valga del rappresentante di altro vettore per arruolare e raccogliere emigranti. (CASS. SEZ. PEN., 27 dicembre 1906 *Accorsi e Taddei*) (2).

**134. Fine di lucro** (art. 45 Cod. pen.).

In tema di fatto contravvenzionale nessun'altra ricerca incombe al magistrato, se non che quella di vedere se il fatto stesso sia avvenuto e sia volontario; egli non deve preoccuparsi dell'indagine sul fine di lucro, che non costituisce, a termini di legge, elemento di contravvenzione, specialmente se il contravventore sia un agente di emigrazione autorizzato, nel quale il fine di lucro è presunto. (CASS. SEZ. PEN., 28 ottobre 1905 — *Colangelo*) (3).

**135. Emigrazione di iscritti di leva** (art. 1, 19, 23, 31 Legge).

Il rappresentante di vettore, che abbia procurato ad un iscritto di leva, sprovvisto del passaporto e del permesso dell'Autorità competente, i mezzi per emigrare facendolo partire da un porto estero, e che per ciò sia stato chiamato a rispondere di contravvenzione agli art. 19 e 23 della Legge, non ha ragione di dolersi se sia stato invece dal Giudice riconosciuto responsabile di contravven-

(1) La sentenza in *Cass. Unica*, 1907, 903.

(2) La sentenza in *Riv. Pen.*, LXV, 592; *Giust. Pen.*, 1907, 625 (in nota).

(3) La sentenza in *Riv. Pen.*, LXIII, 432.

zione agli art. 1 e 31, capov. 2°, poichè è evidente che nel fatto medesimo e non in un fatto diverso trovò il suo fondamento la diversa e più benigna definizione del reato da lui commesso. (CASS. SEZ. PEN., 5 luglio 1904 — *Crozatto*).

**136. Esclusione dai servizi di emigrazione** (art. 66 Regol.; art. 31, capov. 5° Legge).

L'art. 66 del Regol., che commina l'esclusione perpetua dai servizi di emigrazione, non può intendersi che in un senso meramente amministrativo e disciplinare, non mai come importante una sanzione penale, per cui mancava nel Governo la facoltà di sancirla, perchè non rientrante nelle facoltà regolamentari ordinarie e non emergente altrimenti delegata per Legge. (CASS. SEZ. PEN., 7 novembre 1902 — *Mencucci*) (1).

**137.** (art. 66 Regol.).

L'esclusione perpetua dai servizi d'emigrazione, stabilita come misura amministrativa nel Regolamento, non influisce sulla competenza a conoscere delle contravvenzioni per le quali è comminata. (CASS. SEZ. PEN., 7 novembre 1902 — *Mencucci*) (2).

**138. Esclusione dai servizi di emigrazione - Rapporti con la condanna condizionale** (art. 31, capov. 5° Legge; art. 66 Regol.).

La esclusione perpetua dai servizi di emigrazione pronunciata dal magistrato non può dirsi un effetto della condanna penale, ma una vera e propria sanzione per sè stante e nella quale s'integra la penalità per la trasgressione ai doveri che dalla Legge sono imposti a coloro, che per virtù di essa vengono autorizzati

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, LVII, 89.

(2) La sentenza in *Riv. Pen.*, LVII, 89.

all'esercizio delle funzioni di vettore; conseguentemente, non può confondersi con gli effetti derivanti dalla condanna condizionale, la quale, se può spiegare efficacia ove in un dato periodo non si commetta altro reato, non può produrre alcun effetto rispetto alla pena suddetta, onde questa rimane anche quando l'esecuzione della condanna penale è sospesa. (CASS. SEZ. PEN., 17 luglio 1907 — *Cussotto*) (1).

### 139. Concorrenza tra rappresentanti (art. 13 Legge; art. 64 Regol.).

Costituisce un'attenuante della responsabilità di chi eseguisce e tratta operazioni di emigrazione per un vettore, di cui non è rappresentante, il fatto di essere mandatario autorizzato d'un altro vettore; in tal caso non appare applicabile la disposizione dell'art. 13 della Legge, bensì quella dell'art. 64, la quale però è imperativa ed assoluta, e deve strettamente osservarsi. (CASS. SEZ. PEN., 29 ottobre 1907 — *Longo*).

### 140. Concorrenza tra rappresentanti - Se possa invocarsi per legittimare la costituzione di parte civile di un rappresentante (art. 64 Regol.; art. 109 Cod. proc. pen.).

Il danno che legittima la costituzione di parte civile deve derivare direttamente dal reato.

Perciò, in un giudizio per contravvenzione all'art. 64 del Regol. il rappresentante di altro vettore non può costituirsi parte civile pretendendosi danneggiato dalla illegittima concorrenza. (T. ASCOLI PICENO, 20 luglio 1904 — *Sestilli*) (2).

(1) La sentenza in *Cass. Unica*, 1907, 1385; *Riv. Pen.*, LXVI, 542.

(2) La sentenza in *C. di Ancona*, 1904, 84.

**d) Responsabilità specifica  
del capitano e del commissario civile di bordo.**

(Vedi anche massime n. 89, 100, 104)

**141. Responsabilità in genere del capitano.**

Anche il capitano della nave adibita al trasporto di emigranti è responsabile delle contravvenzioni alle disposizioni della Legge sulla emigrazione. (CASS. SEZ. PEN., 10 giugno 1905 — *Magnano*) (1).

**142. (art. 162 Regol.)**

Per poter elevare verbale di contravvenzione alla Legge sull'emigrazione non occorre una preventiva diffida od intimazione al capitano da parte del medico militare o del commissario viaggiante. (CASS. SEZ. PEN., 28 dicembre 1903 — *Carbone*) (2).

**143. Deficienza nella distribuzione dei viveri agli emigranti (art. 131, 162, parte 1<sup>a</sup> del Regol.; art. 60 Cod. pen.).**

La deficienza nella distribuzione dei viveri agli emigranti, constatata a bordo di un piroscafo in viaggio, non può ritenersi un semplice inconveniente di quelli previsti dalla 1<sup>a</sup> parte dell'art. 162 del Regol., ma una vera e propria contravvenzione all'art. 131 del Regol., il quale, stabilendo la quantità e la qualità dei viveri a cui gli emigranti stessi, secondo la tabella E, hanno diritto, aggiunge che detta quantità e qualità non può essere variata se non nei modi indicati dal medesimo articolo. Direttamente responsa-

(1) La sentenza in *Giust. Pen.*, 1905, 988; *Cass. Unica*, XVI, 1416; *Riv. Pen.*, LXII, 180; *Circ. Giur.*, 1905, 118.

(2) La sentenza in *Giust. Pen.*, 1904, 842 (in nota).

bile di tale contravvenzione — sia pure in concorso anche con altre persone — e non indirettamente, ai sensi dell'art. 60 Cod. pen., è il capitano del piroscafo, come quello a cui incombe l'obbligo di curare che gli emigranti abbiano la razione di viveri loro dovuta. (CASS. SEZ. PEN., 8 giugno 1907 — *Carbone-Poli*) (1).

**144.** (art. 131 e 162 Regol.).

La deficienza nella distribuzione dei viveri agli emigranti, a bordo di un piroscafo, constatata dal medico militare a carico del capitano, nelle forme stabilite dall'art. 162, comma 3° del Regol., costituisce una vera e propria contravvenzione all'art. 131 del Regol. stesso; ad essa quindi non è applicabile il comma 1° dell'art. 162 sopra citato, il quale contempla invece il caso di provvedimenti non adottati nonostante reclamo di emigranti ed eccitamento del detto medico militare. (CASS. SEZ. PEN., 19 gennaio 1907 — *Ratti*) (2).

**145.** (art. 160, n. 6 Regol.).

Poichè al vettore e al capitano del piroscafo è affidato dalla Legge il compito della sorveglianza su tutto quanto si attiene alla vita dell'emigrante in viaggio marittimo, non cessa la responsabilità dei medesimi nel caso di insufficienza del vitto distribuito agli emigranti a bordo, quand'anche l'insufficienza stessa possa attribuirsi a colpa dei fornitori. (T. NAPOLI, 17 luglio 1903 — *Poli e Canzoneri*).

**146. Disciplina a bordo** (art. 160, n. 17 Regol.).

Costituisce contravvenzione all'art. 160, n. 17 del Regol., imputabile al capitano del piroscafo trasportante emigranti, come

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 137 e in *F. It.*, 1907, II, 486; *Riv. Pen.*, LXVII, 223; *Cass. Unica*, 1907, 1424.

(2) La sentenza in *G. It.*, 1907, II, 165; *Riv. Pen.*, LXV, 576; *Giust. Pen.*, 1907, 287; *Cass. Unica*, 1907, 530.

quegli che deve rispondere dell'ordine e della disciplina di bordo, e al vettore, in virtù delle norme dei Codici di Commercio e della Marina mercantile, il fatto che, per negligenza dei capistiva, delle donne si siano potute introdurre a notte inoltrata nel dormitorio destinato agli uomini. (T. NAPOLI, 17 luglio 1903. — *Poli e Canzoneri*).

**147. Personale di bordo** (art. 109 e 160 Regol.).

Contravviene al disposto degli art. 109 e 160 del Regol. il capitano di un piroscafo che trasporti emigranti, il quale distolga anche temporaneamente, e non per dimostrate ragioni di forza maggiore, alcuni capistiva dalle funzioni loro assegnate. (CASS. SEZ. PEN., 27 giugno 1906 — *Parodi*).

**148. Viaggi di ritorno** (art. 170 e 173 Regol.; art. 31, alinea 7° Legge).

Contravviene agli art. 170 e 173 del Regol. il capitano del piroscafo che in un viaggio di ritorno dalle Americhe imbarchi più emigranti dei posti regolamentari di bordo. Le pene sancite dall'art. 31, alinea 7° della Legge sono applicabili anche all'inoservanza delle norme stabilite per i viaggi di ritorno.

La valutazione delle circostanze a cui è dovuta l'eccedenza nel numero di emigranti imbarcati è apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione. (CASS. SEZ. PEN. - 13 Gennaio 1906 - *Costa*).

**149. Responsabilità del Commissario civile di bordo** (art. 31 Legge e 162 Regol.).

Deve ritenersi penalmente responsabile ai termini della Legge e del Regol. quel commissario di bordo che infligge maltrattamenti ad un emigrante durante il viaggio; e la sanzione per simile fatto trovasi nell'art. 31, comma 7° della Legge stessa, dovendo il Commissario essere per lo meno parificato ad un privato agli effetti della responsabilità suddetta. (CASS. SEZ. PEN., 28 dicembre 1903 — *Peretti*).

VII. — **Responsabilità penale degli albergatori degli emigranti nei porti d'imbarco.**

**150. Albergatori autorizzati a dar alloggio agli emigranti - Inadempimento delle condizioni relative** (art. 78 Regol., art. 31, comma 1°, ult. parte, Legge). (Legge di pubblica sicurezza).

Non può invocare l'applicazione della Legge generale di pubblica sicurezza, in quanto contenga disposizioni più miti, l'albergatore che, autorizzato dal Prefetto a dare alloggio ad emigranti sotto condizione di fornir loro letti con lenzuola pulite, abbia invece fornito agli emigranti stessi letti con materassi sdrusciti e sudici, alcuni senza lenzuola ed altri con lenzuola sporche, costituendo questa una contravvenzione all'art. 78 del Regol. sull'emigrazione, per effetto del quale il Prefetto può concedere speciali autorizzazioni ad esercenti alberghi o locande, secondo norme determinate nell'interesse dell'igiene degli emigranti, ed essendo tale contravvenzione specificamente punibile a' termini dell'art. 31 (comma 1°, ultima parte) della Legge speciale sull'emigrazione. (CASS. SEZ. PEN., 20 febbraio 1908 — *Venier*).

**151.** (art. 78 Regol.).

Contravviene al disposto dell'art. 78 del Regol., ed è quindi punibile a' termini della Legge, l'albergatore che dia alloggio ad un numero di emigranti maggiore di quello pel quale era stato autorizzato dall'Autorità prefettizia. (CASS. SEZ. PEN., 8 marzo 1906 — *Ruggero*).

**152. Locandiere o albergatore che alloggia emigranti senza autorizzazione prefettizia (art. 78 Regol.).**

Di fronte alla specifica disposizione dell'art. 78 del Regol. deve ritenersi colpevole di contravvenzione al disposto dell'articolo stesso chi, in una delle città in esso indicate, abbia dato vitto e alloggio agli emigranti nella propria locanda senza la debita speciale autorizzazione del Prefetto. Nè l'interessato può allegare, a suo discarico, la circostanza di esser egli semplice locandiere, autorizzato ai sensi dell'art. 50 della Legge di P. S., dappoichè sia che, in una delle anzidette città, eserciti una locanda od osteria, sia che tenga un albergo, resta sempre che egli non poteva alloggiare nè dare vitto agli emigranti che previa l'autorizzazione prefettizia, ed alle condizioni che gli sarebbero state imposte (1). (CASS. SEZ. PEN., 16 ottobre 1907 — *Annibale*) (2).

**153. (art. 78 Regol.).**

Non risponde di contravvenzione all'art. 78 del Regol. l'albergatore che abbia dato alloggio ad emigranti senza autorizzazione prefettizia, quando non si dimostri che gli emigranti stessi si siano a lui rivolti spontaneamente e liberamente. (CASS. SEZ. PEN., 9 dicembre 1905 — *Bivona*) (3).

(1) La Cassazione con sentenza 24 marzo 1906 (*Lo Piccolo*) aveva deciso in senso contrario, stabilendo che solo l'inosservanza delle condizioni imposte dal Prefetto nella licenza costituiva contravvenzione all'art. 78.

In quella sentenza era dichiarato anche un importante principio, che cioè all'art. 78 non possa mai contravvenire l'emigrante.

(2) La sentenza in *F. It.*, 1907, II, 525; *L.*, 1908, 1012.

(3) La sentenza in *Giust. Pen.*, 1906, 5.

### VIII. — Emigrazione clandestina ed imbarco in porti esteri

(Vedi anche massime n. 24 e 119)

#### 154. Emigranti respinti dall'Autorità sanitaria (art. 13 Legge).

Se per l'art. 13 è solamente concesso al vettore di emigranti di promettere o vendere biglietti d'imbarco, a più forte ragione è vietato a chi non ha patente di vettore di procurare in modo clandestino l'imbarco di coloro che non potrebbero altrimenti, per essere stati respinti dall'Autorità sanitaria, emigrare in paesi transoceanici. (CASS. SEZ. PEN., 11 aprile 1907 — *Di Chiara-Polizzi*).

#### 155. (art. 13, 23 e 31 Legge).

Le sanzioni penali portate dall'art. 31 della Legge si applicano non soltanto ai vettori e ai loro rappresentanti, ma eziandio a tutti coloro che abusivamente ed in contravvenzione segnatamente all'art. 13 s'ingeriscono di cose attinenti all'emigrazione. È pertanto punibile ai sensi del citato art. 31 chi, contravvenendo al disposto dell'art. 23, abbia procurato ad un emigrante, respinto dalla visita medica, imbarco in porto estero, anche senza essere vettore o rappresentante di vettore. (CASS. SEZ. PEN., 13 agosto 1904 — *Puglisi-Foti*) (1).

#### 156. (art. 23 Legge).

Per l'esistenza della contravvenzione all'art. 23 della Legge da parte di colui che procuri ad un emigrante, respinto dalla vi-

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, LXII, 546.

sita medica, imbarco in un porto estero, non è necessario che sia stato pattuito un compenso. (CASS. SEZ. PEN., 13 agosto 1904 — *Puglisi-Foti*) (1).

**157.** (art. 23 Legge).

Quantunque la prima parte dell'art. 23 della Legge rifletta i vettori ed imponga ad essi l'obbligo di effettuare l'imbarco di emigranti nei porti di Genova, Napoli e Palermo, o di quelle altre città che fossero determinate per decreto reale, pure il divieto, espresso in termini imperativi e generali nel capoverso, di inviare emigranti ad imbarcarsi in qualunque porto non italiano, deve intendersi esteso ad ogni altra persona (2). (CASS. SEZ. PEN., 11 marzo 1905 — *Frasca*) (3). (Identica: CASS. SEZ. PEN., 18 giugno 1907 — *Ragagnini*).

**158.** (art. 23 Legge).

Per aversi la contravvenzione di procurato imbarco in porti esteri, non è mestieri che l'imbarco sia effettivamente seguito. (CASS. SEZ. PEN., 17 luglio 1907 — *Cussotto*) (4).

**159. Promessa d'imbarco fatta nel Regno dietro rilascio di caparra - Stipulazione del contratto in territorio estero** (art. 13 e 31 Legge).

A costituire la contravvenzione all'art. 13 della Legge, punibile ai sensi dell'art. 31, basta anche la semplice promessa che

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, LXII, 546.

(2) In senso contrario aveva deciso il Trib. di Frosinone con sentenza 2 febbraio 1905 (*Boni*), stabilendo che:

“ L'art. 23 della Legge riguarda unicamente i vettori di emigranti e non contravviene quindi ad esso, ma all'art. 13 chi, precisamente in difetto della detta qualità, abbia indotto l'emigrante a prendere imbarco in porto estero senza esserne autorizzato. „

(3) La sentenza in *Cass. Unica*, 1905, 616.

(4) La sentenza in *Cass. Unica*, 1907, 1385; *Riv. Pen.*, LXVI, 542.

taluno, senza essere fornito di patente di vettore, faccia nel Regno ad emigranti del biglietto d'imbarco, ritirando da essi una somma a titolo di caparra, quand'anche il contratto di trasporto si stringa poi in territorio estero, poichè la stipulazione della caparra, come clausola penale, è accessoria alla obbligazione principale e dimostra quindi che il contratto è concluso e perfetto fin dal momento in cui la caparra stessa è sborsata. (CASS. SEZ. PEN., 7 dicembre 1905 — *Felix*) (1).

**160. Emigrante che viaggia solo, diretto al Transwaal e imbarcato in porto estero** (art. 6 e 23 Legge).

Come apparisce dai precedenti parlamentari, la Legge, che non ha dato una definizione dell'emigrante, ma ha desunto le caratteristiche relative dai luoghi di destinazione, ha escluso tale qualità in coloro che, in numero minore di 50, si rechino, spontaneamente e a proprie spese, in terza classe, oltre il Canale di Suez.

Non contravviene quindi all'art. 23 della Legge chi, senza avere la qualità di vettore di emigranti autorizzato o di rappresentante di vettore, fornisce di biglietto d'imbarco in 3<sup>a</sup> classe, con partenza da un porto estero, per il Transwaal, taluno che intenda recarvisi a proprie spese e spontaneamente. (T. IVREA, 18 dicembre 1903 — *De Angeli*) (2).

---

(1) Vedi sentenza in Appendice, pag. 122.

(2) Vedi sentenza in Appendice, pag. 93.

## IX. — Truffe in danno degli emigranti

(Vedi anche massime, n. 38, 60, 62 e 71)

**161.** (art. 413 Cod. pen.).

Risponde di truffa chi s'incarica di far emigrare dei contadini, procurando loro passaporti per l'interno anzichè per l'estero e biglietti ferroviari ridotti, con farli figurare come viaggianti in comitiva per recarsi sul luogo del lavoro, e facendosi inoltre anticipare la provvigione. (CASS. SEZ. PEN., 19 novembre 1901 — *Fiascone*) (1).

**162.** (art. 10 Legge 30 Dicembre 1888, n. 5866; art. 413 Cod. pen.).

Cade nell'art. 413 Cod. pen. e non nell'art. 10 della Legge 30 dicembre 1888, n. 5866, Serie 3<sup>a</sup>, sull'emigrazione lo sfruttamento degli emigranti per carpire alla loro buona fede, sia pure senza raggiri, ma con artifici, somme non dovute. (CASS. SEZ. PEN., 17 gennaio 1902 — *Meo*) (2) (3).

(1) La sentenza in *Riv. Pen.*, suppl. X, 232.

(2) La sentenza si riferisce all'applicazione della Legge del 1888; trova tuttavia luogo opportuno nel presente massimario il principio in essa affermato, perchè la norma sancita dall'art. 413 del Cod. pen. è sempre in vigore, e acquista particolare importanza e rilievo in materia di emigrazione.

(3) La sentenza in *Riv. Pen.*, LV, 353; *G. It.*, 1902, 182.

---

X. — APPENDICE

---

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

15 maggio 1902.

Pres. ff. PRIMAVERA — Rel. LUCCHINI — P. M. MELEGARI.

**Ricorso Formosa Pasquale.**

Ritenuto che il Pretore di S. Demetrio Corone, con sentenza 22 novembre 1901, confermata in grado d'appello dal Tribunale di Rossano il 5 febbraio 1902, riteneva, e condannava in conformità, l'odierno ricorrente Formosa Pasquale, detto *maniscalco*, quale contravventore agli articoli 13 e 23 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, per avere, senza patente di vettore di emigranti, accaparrato, per la somma di lire 50, l'emigrante Serra Giovanni, che avea interesse di lasciar la patria per sottrarsi all'espiazione di una pena inflittagli, e promesso altresì al medesimo il biglietto d'imbarco in porto diverso da quelli indicati nella legge, dandogli intanto una commendatizia per un'agenzia di emigrazione con sede in Svizzera, delle istruzioni scritte, dei talloncini di riconoscimento per il viaggio e per l'imbarco in porto estero.

Sui mezzi di ricorso:

1° falsa interpretazione dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione, inquantochè, non operazione di emigrazione, ma semplice prestazione d'opera compì il ricorrente, senza che possa annettersi alcun valore alla commendatizia e ai talloncini: non alla commendatizia, perchè non può equivalere a promessa o vendita di biglietto d'imbarco, in difetto di un contratto, anche verbale, che assicuri all'emigrante il mezzo di trasporto, il prezzo del nolo, la durata del viaggio, il nome del piroscafo, il porto, la data di partenza, ecc.; non ai talloncini, perchè essi non sono che dei segni di riconoscimento;

2° violazione dello stesso art. 13, perchè il Serra, il preteso arruolato dal ricorrente, non rivestiva la qualità di emigrante, ma era un semplice viaggiatore o passeggero, che si trasferiva all'estero per sottrarsi all'esecuzione di una condanna, e non già per migliorare il proprio stato, o trovarvi un lavoro meglio retribuito o un campo più vasto di speculazione: fini che caratterizzano l'emigrante e l'emigrazione, giusta la sentenza 15 giugno 1897, *Dondero*, di questa S. C.;

3° falsa interpretazione dello stesso art. 13, in quanto il giudice di merito, basando la condanna del ricorrente sulla ragione di lucro, ha

commesso un vero errore di diritto, perchè la legge nuova sull'emigrazione prescinde affatto dal lucro.

Considerando che tali mezzi si infrangono nel sovrano e incensurabile apprezzamento del giudice del merito, che ritenne esser il Serra " un vero e proprio emigrante, ai sensi di legge, e non un semplice passeggero qualunque, poichè egli si allontanava dalla patria non per diporto o per suoi affari speciali, e non per breve tempo, ma con l'idea di trattenersi all'estero lungamente, almeno fino a che fosse prescritta la pena, alla cui espiazione non intendeva sottostare, e con l'intendimento altresì di trovar lavoro proficuo per campare la vita, e possibilmente ritornare con un gruzzolo di danaro in patria, come è aspirazione comune di tutti i nostri concittadini, che emigrano in frotte annualmente dall'Italia, attratti dal miraggio di cospicui guadagni „.

Che tutto questo sia più che sufficiente a stabilire nel Serra la condizione di emigrante, tanto a tenore della legge che tale ritiene qualunque cittadino si rechi in paese posto al di là del canale di Suez o dello stretto di Gibilterra e viaggi in terza classe o analoga (art. 6), quanto nel concetto generale e comune della parola e della cosa.

Che, quindi, sia superflua e inconcludente ogni considerazione circa i motivi particolari che inducevano il Serra a emigrare, onde non veniva a modificarsi la natura del fatto nei termini accertati nella sentenza, fatto da apprezzarsi obiettivamente e in rapporto coll'opera degli intermediari dell'emigrazione, per cui tali motivi particolari riescono indifferenti e riguardo ai quali sono specialmente dirette le provvidenze della legge.

Che del pari superflua sia ogni disquisizione intorno al carattere che potessero avere la commendatizia e la somministrazione dei talloncini e alla ragion di lucro che informasse l'operato del ricorrente, una volta che questo venne ritenuto sovranamente e incensurabilmente quale operato di intermediario o vettore di emigrazione.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE, in Camera di Consiglio).

2 luglio 1902.

Pres. e rel. CANONICO.

Sulla requisitoria del Procuratore Generale del Re presso questa Suprema Corte, del tenore seguente:

Il Procuratore Generale

Letti gli atti a carico di Ferrari Iomattei, rappresentante la Società di navigazione *Hamburg Amerika Linie*, imputato di tre contravvenzioni all'articolo 169 del Regolamento per l'esecuzione della legge sulla emigrazione, e represses a norma dell'articolo 7 detta legge, per avere i tre piroscafi: la *Giulia*, la *Georgia* e la *Scozia*, ritardato il primo di quattro giorni, il secondo di uno e il terzo di circa due, l'arrivo nei rispettivi porti assegnati.

Ritenuto in fatto che il Pretore di Genova, con sentenza del primo aprile 1902, ravvisando nella prima delle dette contravvenzioni, come il piroscifo la *Giulia* ritardò di ben quattro giorni l'arrivo nel porto assegnato, ed essendo tale contravvenzione punibile con un'ammenda estensibile a lire 1000, per ciascun giorno di ritardo, dichiarò la propria incompetenza e trasmise gli atti al Procuratore del Re per il corso di legge. Che, con ordinanza del 7 maggio detto anno, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Genova, considerando che il ritardo di ciascun giorno costituisce per sé stesso una speciale contravvenzione, epperò sarebbe il reato, come per le altre due contravvenzioni, di competenza ordinaria del Pretore, restituì a questo gli atti pel relativo giudizio; ma il Pretore, con successiva sentenza del 7 giugno, elevò il conflitto, dichiarando la propria incompetenza e rimettendo gli atti al Procuratore del Re per la risoluzione di esso.

Attesochè dalla lettura stessa dell'articolo 169 del suddetto Regolamento si abbia a ritenere come il numero dei giorni di ritardo non giustificato sieno da considerarsi come effetto di unica azione delittuosa. E sarebbe davvero irrazionale ritenere come in siffatta ipotesi la stessa violazione di legge, una sol volta perpetrata, dovesse dar luogo a quattro distinte contravvenzioni, solo perchè la pena è stabilita in una data proporzione per ciascun giorno che il reato permane; con ciò si offenderebbe quel logico legame di causa ad effetto, venendosi in pari tempo a statuire il principio che dalla diversa quantità di pena, stabilita in modo

vario e proporzionale, potrebbe dipendere l'unicità o molteplicità delle azioni delittuose, senza tener conto in simili casi della volontà dell'agente, da cui si può determinare non solo l'unico reato, ma anche quello continuato o permanente.

Quindi è che per siffatta specie di contravvenzione la competenza del Pretore che, in ordine alla multa, si può estendere sino a 2000 (art. 11 Cod. di proc. penale), dovrà, in simili casi, regolarsi dal numero di giorni di ritardo nell'arrivo del piroscafo, e siccome la pena comminata è di lire 1000 per ciascuno dei detti giorni, così la competenza pretoriale si potrà solo svolgere per quelle contravvenzioni che non abbiano cagionato un ritardo nell'arrivo maggiore di giorni due. Ora nella specie, avendo il piroscafo la *Giulia* ritardato il suo arrivo nel porto assegnato per ben quattro giorni, quale fatto dà luogo ad una pena complessiva estensibile sino a lire 4000 di multa, ne segue che bene a ragione il Pretore ebbe a dichiarare nella presente causa la propria incompetenza. E rimane ancora più giustificata la sentenza pretoriale dal fatto che in caso identico, contemplato dalla legge sugli infortuni, questo Supremo Collegio ritenne che a giudicare della contravvenzione all'art. 21 della stessa legge per omessa assicurazione degli operai nel termine prescritto, punibile con la ammenda di lire 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, fino al massimo di lire 4000, sarà sempre competente il Pretore, qualora il numero degli operai e quello dei giorni non diano luogo per la detta contravvenzione ad una pena complessiva, che ecceda le lire 2000.

Attesochè dovendo il Ferrari rispondere anche di altre due identiche contravvenzioni di ordinaria competenza del Pretore, fa uopo ritenere che per economia di giudizio rimangano esse unite alla prima, di esclusiva competenza del Tribunale, il quale giudicherà per conseguenza di tutte tre le surriferite contravvenzioni.

Attesochè per le sovraesposte ragioni occorre annullare la surriferita ordinanza di rinvio del Giudice istruttore e trasmettere gli atti al Procuratore del Re per l'ulteriore corso di legge.

Visto l'articolo 345 Codice di procedura penale.

Chiede che la Corte di Cassazione, pronunziando sull'insorto conflitto, voglia dichiarare competente il Tribunale penale di Genova a conoscere della presente causa, annullare quindi l'ordinanza 7 maggio ultimo del giudice istruttore presso il detto Tribunale ed ordinare la trasmissione degli atti al Procuratore del Re per l'ulteriore corso di legge.

Roma, 26 giugno 1902.

f<sup>o</sup> SANSONETTI, sostituto.

Visti gli atti processuali;

Sentita la relazione del presidente Canonico;

Sentito il P. M. che dichiarò riferirsi alla suddetta requisitoria;

Adottando i motivi di fatto e di diritto nella medesima svolti;

In risoluzione del conflitto, la Corte dichiara competente il Tribunale penale di Genova a conoscere della presente causa, annulla quindi l'ordinanza del 7 maggio ultimo del Giudice istruttore presso il detto Tribunale, ed ordina la trasmissione degli atti al Procuratore del Re per l'ulteriore corso di legge.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

12 maggio 1903.

Pres. FIOCCA — Rel. GAROFALO — P. M. TOFANO.

**Ricorso Iacomelli Zelinda.**

Il Pretore di Pistoia condannava Zelinda Iacomelli a 3 giorni di reclusione e a 100 lire di multa per contravvenzione all'art. 3 della legge 31 gennaio 1901 sulla emigrazione, avendo essa dato in consegna ad un figurinaio un suo figlio minore dei 15 anni, perchè fosse condotto a Parigi ad esercitarvi quel mestiere girovago.

Tale sentenza era confermata in appello dal Tribunale di Pistoia.

La condannata ricorre per i seguenti motivi:

1. applicabilità del decreto di amnistia 23 novembre 1902 perchè il fatto non aveva il carattere di delitto, bensì quello di contravvenzione, poco importando il genere di pena alla distinzione di queste due categorie di reati;

2. omissione nel decreto di citazione della indicazione della legge del tempo in cui fu commesso il reato, ciò che era necessario perchè l'imputata, confrontando le due leggi, avesse potuto sapere quale fosse la più mite, e quindi invocare l'applicazione di quella del 21 dicembre del 1873, n. 1733, la quale, vigente al tempo del reato, minacciava non la reclusione, ma la detenzione senza la perdita totale della patria potestà, e di più faceva tassativamente l'enunciazione delle professioni girovaghe non comprendendo fra queste quella del figurinaio;

3. illegalità del rinvio della causa al Pretore, che era incompetente, perchè non aveva la facoltà d'infliggere la pena accessoria della perdita della patria potestà, provvedimento che solo può essere dato dal Tribunale, secondo la disposizione dell'art. 233 del Cod. civ.

## OSSERVA:

Sul primo mezzo;

Che l'art. 21, alinea secondo, del decreto per l'attuazione del C. P., invocato dalla ricorrente e che dà come criterio per distinguere i delitti dalle contravvenzioni non già la pena ma il carattere del reato, si riferisce evidentemente alle leggi, ai decreti, regolamenti e trattati esistenti al tempo in cui fu promulgato il C. P., non già a quelli promulgati po-

steriormente, perchè vale per questi ultimi la distinzione fatta nell'articolo 11. Infatti non può supporre che il legislatore, dopo di aver detto in quest'articolo quali siano le pene stabilite per i delitti e quali per le contravvenzioni, emani posteriormente una legge nella quale colpisca una contravvenzione con una delle pene riservate ai delitti, o viceversa.

La facoltà del giudice d'attribuire l'uno o l'altro carattere ad un reato vale per le leggi, per i regolamenti, decreti, ecc., emanati fino al primo gennaio 1890, giorno in cui fu promulgato il vigente C. P.; ed era necessario che tale facoltà gli fosse data, essendosi radicalmente modificato il sistema della legislazione penale, ma essa non avrebbe più alcun significato per l'epoca posteriore, quando già, secondo i criteri della nuova legislazione, erano determinate le pene corrispondenti alle due categorie di reati.

Sul secondo mezzo:

Che il confronto fra le due leggi, per decidere quale fosse la più mite, fu fatto dal Tribunale in appello, e non era punto necessario che leggi anteriori fossero ricordate nell'atto di citazione. E giustamente il Tribunale considerò come più mite la legge vigente, perchè quella del tempo in cui fu commesso il reato stabiliva, per il fatto di cui si ragiona, la pena del carcere da sei mesi ad un anno, e la multa da L. 100 a 500, mentre, nella legge nuova dal Giudice applicata, la pena della reclusione non può estendersi oltre sei mesi senza limite nel minimo, e quella della multa è parimenti da L. 100 a 500. Senza dubbio, in generale ed a pari condizioni di durata, la reclusione è pena più grave della detenzione, ma quando per un dato delitto il *minimum* della seconda è di sei mesi, e quello della prima di soli tre giorni, non può esservi dubbio che quest'ultima pena sia da considerarsi come meno grave.

Sul terzo mezzo:

Che la perdita della patria potestà non è una pena, ma un effetto penale, che non può fare ostacolo alla facoltà di rinvio delle cause al giudizio del Pretore, ai termini dell'art. 252 C. P. P.

Il caso dell'art. 233 del C. C., per cui è stabilita la competenza del Tribunale, è quello di un abuso della patria potestà che non costituisca reato. Ma quando un reato esiste e la legge dispone che la privazione della patria potestà sia o possa esser aggiunta alla pena, tale conseguenza penale non altera le norme di competenza.

Nessuno dei tre mezzi è dunque fondato.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

16 giugno 1903.

Pres. FIOCCA — Rel. FONTANA — P. M. TOFANO.

**Ricorso Sedita Salvatore.**

Ritenuto che il Tribunale penale di Girgenti, con sentenza del 15 di aprile u. s., accolto soltanto parzialmente l'appello di Salvatore Sedita dalla condanna di lui a 20 giorni di arresto e 200 lire di ammenda, che aveva proferito nel 27 febbraio precedente il P. di Naro dichiarandolo colpevole di contravvenzione all'art. 13 della legge 31 gennaio 1901, numero 23 sull'emigrazione, ridusse le dette pene a metà; e lo stesso Sedita domanda l'annullamento della suddetta sentenza di secondo grado asserendo, dapprima vagamente, che siano nulli per vizi di forma i verbali dei dibattimenti del primo e del secondo stadio del giudizio, con le relative sentenze; poi dicendo che la sentenza impugnativa del Tribunale abbia violato l'art. 13 della legge sull'emigrazione, per essere risultato che soltanto con una persona esso ricorrente parlò di emigrare, locchè fece anche senza fine di lucro; sicchè alla sussistenza della contravvenzione mancavano l'abitudine ed il movente, che per la legge ne sono gli estremi.

Considerato che, senza dire del primo mezzo generico e vago sì da non concretare veruna speciale accusa ed essere perciò solo manifestamente inattendibile, basta osservare, in ordine all'altro motivo del ricorso, rimasto l'unico, che, nè l'abitudine, nè il fine di lucro, richiede la legge per rendere punibile chi arruola od accaparra emigranti, e che — in linea di fatto poi — la sentenza impugnata ritenne che il Sedita (ivi): " dal dicembre ultimo scorso in poi aveva eseguite assicurazioni per conto della Società Anglo-Italiana, dirette ad accaparrare emigranti e far tenere loro i biglietti d'imbarco, senza aver ottenuto dal Commissariato la patente di vettore d'emigranti, nè la nomina di rappresentante di vettore „; locchè tutto disse risultato dal giudizio — in conformità della denuncia stata fatta — sia per testimonianze accolte, sia per confessione stragiudiziale dello stesso imputato; cosichè manca di base il ricorso tanto in diritto quanto nel fatto, ch'esso travisa enunciandolo disforme da come lo ritenne la sentenza stessa.

Visto l'art. 666 Cod. di proc. penale.

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

29 agosto 1903.

Pres. ff. DE CRECCHIO — Rel. TRIANI — P. M. RIGHETTI.

**Ricorso Leone Clementino.***Omissis.*

Considerato che nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto che, nel marzo scorso, il vettore Gastaldi di Napoli, ricevute L. 20 per ciascuno, spedite da tre emigranti di Pescina, faceva tenere ai medesimi il biglietto d'imbarco per mezzo del proprio rappresentante in Pescina, Leone Clementino, il quale, nel farne la consegna agli interessati, volle da ciascuno di loro altre L. 20; che quest'ultima somma la Ditta Gastaldi non riconobbe, consigliando gli emigranti a chiederne il rimborso al Leone; che costui restituì le L. 20 a uno solo degli emigranti, non partito per difetti fisici, ma negò la restituzione agli altri due, asserendo che la somma rappresentava la sua provvigione; che, sebbene il Leone avesse provato che si usa ritirare dagli emigranti alla consegna dei biglietti una anticipazione sul nolo e che la Ditta Gastaldi lo aveva autorizzato a ciò fare anche rispetto ai tre suddetti emigranti, stava il fatto dell'ingiustificato diniego da lui opposto alla restituzione delle somme ricevute; che la provvigione ha luogo nei rapporti fra il vettore e il suo rappresentante, e perciò appunto non può risolversi a danno degli emigranti; che, discosciuto dal Gastaldi il pagamento fatto nelle mani del Leone, costui doveva senz'altro restituire il denaro, salvo d'intendersi col vettore per quanto riguardava il suo compenso; che, quindi, il Leone venne a percepire da due emigranti un compenso non dovuto, dalla legge vietato, e portò indirettamente un'alterazione al prezzo del nolo stabilito, per cui era colpevole dell'ascrittagli contravvenzione (14, 21, 31 Legge, e 75 Regol.).

Da ciò rilevasi che la contravvenzione fu realmente commessa, poichè si fecero pagare a ciascuno degli emigranti lire 20 in eccedenza, contro la tassativa disposizione della Legge sull'emigrazione, la quale (art. 21) proibisce al vettore, e a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualunque specie dall'emigrante oltre il prezzo del nolo. Ma emerge altresì

che la condanna pronunciata a carico del Leone non è giustificata dalla motivazione surriferita. Mentre, infatti, nella sentenza si ammette che il rappresentante Leone era dal vettore Gastaldi autorizzato specificamente a ritirare dai tre suaccennati emigranti un'anticipazione sul prezzo del nolo nel consegnare ai medesimi il biglietto d'imbarco, si afferma poi che, stante il rifiuto del Gastaldi a riconoscere il versamento delle lire 20 eseguito nelle mani del Leone, questi doveva restituire il denaro, e, non avendolo fatto, si rendeva colpevole della contravvenzione, senza che venga dal giudicante spiegato come e perchè avesse ragione la Ditta Gastaldi di non riconoscere l'acconto esatto dal Leone. Sicchè, in questa parte, la sentenza, qual'è, si presenta contraria alle disposizioni della Legge e del Regolamento, essendo nelle medesime statuito che il rappresentante del vettore può ricevere dall'emigrante delle anticipazioni sul prezzo del nolo, le quali si notano nel biglietto d'imbarco (art. 74, 75 Regol.); e che il vettore (conformemente alle regole sul mandato) è responsabile per gli atti del proprio rappresentante, onde il pagamento fatto a questo da colui che emigra vale come pagamento fatto al vettore. Ond'è che la decisione non si regge.

Per questi motivi

La Corte cassa e rinvia, ecc.

TRIBUNALE DI BENEVENTO.

10 ottobre 1903.

Pres. ff. PALMA — Rel. CAPOBIANCO — P. M. LOMBARDI.

**Foschini Pasquale e Carmine**, *appellanti da sentenza 29 maggio 1903 del Pretore di Pontelandolfo.*

*Omissis.*

Il Collegio, ritenuto in fatto, come esattamente ritenne il primo giudice in base alla rigorosa estimazione della prova, che Antonio Pietrovita e Angelomaria Pietrarroia, nei primi del 1902, si determinarono ad emigrare per le Americhe, ma, giunti a Napoli, dalle Autorità proposte alla vigilanza degli emigranti fu loro inibito di proseguire il viaggio a quella volta, per essere entrambi affetti da una malattia agli occhi. Tornati in paese, si rivolsero ai fratelli Foschini Pasquale e Carmine, quest'ultimo vettore della "Compagnia inglese di navigazione", affinchè avessero trovato il mezzo di render frustraneo il divieto. Infatti, mediante il pagamento di lire 300 per ciascuno ai Foschini, ottennero i relativi biglietti di seconda classe e così poterono partire per le Americhe.

Ciò premesso, veniva in diritto che l'appello ravvisasi infondato, perocchè nell'operato degli appellanti, come sopra si è esposto e come lo ritenne il Pretore, si riscontrano gli estremi della contravvenzione di cui agli articoli 31, capo primo, della Legge sull'emigrazione e 64 e 151 del Regolamento relativo. Infatti i fratelli Foschini, per altra via, cioè ricorrendo al ripiego di far partire gli emigranti col biglietto di seconda classe, raggiunsero il medesimo scopo che prima non poterono conseguire ed elusero così le disposizioni legislative sanzionate a tutela dell'igiene negli Stati esteri.

Per questi motivi

Il Tribunale rigetta l'appello, ecc. (1)

(1) Contro questa sentenza fu prodotto ricorso alla Cassazione, e la Corte Suprema lo accolse con sentenza 28 dicembre 1903, riportata a pag. 105. Si è creduto opportuno, tuttavia, di pubblicare anche il pronunciato del Tribunale di Benevento, perchè la questione rimane tuttora assai disputabile.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

7 novembre 1903

Pres. MASI — Rel. SMILLARI — P. M. DE BLASIO.

**Ricorso Papitto Enrico.**

Il Pretore del mandamento di Alatri, con sentenza 15 luglio 1903, condannava Papitto Enrico all'ammenda di L. 100, come colpevole di contravvenzione all'art. 16 della Legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione, per avere accompagnato degli emigranti e procurato loro imbarco in piroscafi diversi da quelli del proprio mandante.

Contro questa sentenza ha prodotto ricorso il condannato, denunziando la violazione degli art. 16, ultima parte, e 31 dell'enunziata Legge sull'emigrazione, per difetto di motivazione in ordine alla determinazione del reato attribuito all'imputato.

Considerato, sul trascritto motivo di ricorso, prodotto contro la sentenza del Pretore di Alatri, che giustamente si deplora la mancanza in essa di una motivazione corrispondente al reato.

L'imputazione al Papitto ascritta era di aver egli procurato imbarco su piroscafi diversi da quelli del proprio vettore o mandante, contro l'espresso divieto del citato art. 16 della Legge sull'emigrazione.

Indubbiamente di ciò non si è occupato il Pretore nella sua sentenza, particolarmente sulla circostanza non smentita di essere stati gli emigranti reclutati per conto del proprio vettore o mandante e da esso diretti altrove, per il fatto che il carico per il piroscavo che gli apparteneva era al completo. Ed è a notarsi che il Papitto era chiamato a rispondere anche di aver percepito dagli emigranti, oltre il nolo, un compenso di L. 7.50 a persona, imputazione che venne esclusa con dichiarazione di non luogo a procedimento. E se è così, non si comprende come si possa ammettere il reclutamento interessato dei passeggeri nell'interesse di un vettore di emigranti diverso dal proprio, senza una ragione di lucro. Tutto concorre a ritenere che il fatto di aver Papitto diretto o accompagnato degli emigranti presso un vettore di piroscavo diverso dal proprio costituisce uno di quegli atti di benevolenza o coadiuvazione, che reciprocamente si compiono nella vita commerciale, e che non possono dar luogo ad azione punitiva.

Per questi motivi

La Corte cassa senza rinvio, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

3 dicembre 1903.

Pres. MASI — Rel. GIORDANO-APOSTOLI — P. M. DE FRANCESCO.

**Ricorso Ribotti Silvio.**

Ritenuto che l'odierno ricorrente Ribotti Silvio veniva tratto a giudizio avanti il Pretore urbano di Torino per rispondere di contravvenzione all'art. 16 della legge sull'emigrazione, ed agli articoli 64 e 66 del relativo regolamento, per aver procurato agli emigranti Lerda Giovanni e Graglia Pietro l'imbarco su piroscavo appartenente alla Società Transatlantica francese, della quale non era rappresentante.

Che detto Pretore, in esito alle risultanze del pubblico dibattimento, con sentenza del 28 agosto 1903, dichiarava non esser luogo a procedimento contro esso Ribotti per la contravvenzione di cui all'art. 66 del regolamento per inesistenza di reato e lo dichiarava invece colpevole della contravvenzione di cui all'art. 16 ultimo capoverso della legge sull'emigrazione e all'art. 64 del relativo regolamento, per avere promesso imbarco su piroscavo che non era quello del proprio mandante, e di conseguenza lo condannava all'ammenda di L. 300.

Ricorre contro questa sentenza il Ribotti chiedendone l'annullamento in base ai due seguenti mezzi, avendo in udienza rinunciato al terzo dedotto.

1. Violazione ed erronea applicazione degli art. 16 della legge sulla emigrazione e 64 del relativo regolamento, perchè avendo la sentenza ammesso in fatto che il ricorrente non procurò l'imbarco agli emigranti Lerda e Graglia, e che invece costoro partirono col biglietto procurato dal sig. Golgi, agente autorizzato dalla Società transatlantica francese, cadeva l'imputazione specifica di procurato imbarco da parte del ricorrente, e doveva quindi in di lui confronto dichiararsi inesistente ogni altra contravvenzione;

2. Violazione del combinato disposto degli articoli 332 Cod. proc. penale e 64 del regolamento sulla emigrazione, perchè escluso l'addebito di avere il ricorrente procurato l'imbarco ad emigrante in un determinato piroscavo appartenente a Società diversa da quella di cui era legittimo rappresentante, non poteva convertirsi nell'altro addebito di avere vincolato essi emigranti mediante garanzie od anticipazioni pecuniarie

esorbitando dai termini della imputazione dedotta in citazione, e per la quale non aveva il giudicabile provveduto alle proprie difese.

Attesochè non possa rinvocarsi in dubbio che il ricorrente, secondo l'atto di citazione notificatogli dall'usciera nel 3 luglio 1903, era chiamato a rispondere di avere, nel 21 marzo detto anno, procurato agli emigranti Lerda Giovanni e Graglia Pietro imbarco sul piroscafo *Savoia* in partenza dall'Havre, appartenente alla Società transatlantica della quale esso ricorrente non era rappresentante.

Che il Pretore con l'impugnata sentenza ha escluso la sussistenza di tale addebito; perchè emerse dal dibattimento che l'invio e l'imbarco in porto estero di quegli emigranti fu operato dal Golgi, legittimo rappresentante di detta Compagnia transatlantica, ed è perciò che in ordine a tale imputazione si dichiarava non esser luogo a procedimento contro il ricorrente; fu però dal Pretore, con la stessa sentenza, ritenuto colpevole di avere, non già procurato l'imbarco, ma promesso di procurarlo, e ciò nel 25 marzo 1903; ed applicando quindi l'art. 64 del regolamento, lo condannava come sopra.

Che, ciò premesso, se la citazione risponde alle prescrizioni di legge quando contenga quanto occorre per non indurre nel citato ignoranza o equivoco sul soggetto della imputazione, ciò non può ammettersi nel concreto, in quanto il ricorrente veniva dal Pretore condannato per un fatto diverso che vuolsi commesso anteriormente o posteriormente, mentre la promessa d'imbarco non poteva esser contemporanea all'imbarco stesso, e per un fatto quindi che non gli era stato contestato nella citazione, e sul quale di conseguenza non poteva apprestare le sue difese.

Che sia facile lo scorgere che se il fatto illegittimo di avere il ricorrente procurato imbarco in porto estero agli emigranti Lerda e Graglia, diventò legittimo perchè eseguito dal Golgi rappresentante della Compagnia transatlantica, non poteva tramutarsi in un altro fatto illegittimo diverso, di avere cioè promesso imbarco agli stessi emigranti in tempo anteriore al 25 marzo, perchè costituente altra contravvenzione che al ricorrente non era stata espressamente contestata nell'atto di citazione.

Che pertanto con fondamento il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 332 Cod. proc. pen. in relazione all'art. 64 del regolamento sulla emigrazione, e la relativa sentenza deve porsi nel nulla senza rinvio, giacchè sul fatto, per il quale era stato chiamato a giudizio, il Pretore dichiarò non esser luogo a procedere per la insussistenza del fatto stesso.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, ecc.

## TRIBUNALE PENALE DI IVREA.

18 dicembre 1903.

Pres. ff., MERLI — Rel. PASINI — P. M. . . .

**De Angeli Filippo**, *appellante da sentenza 3 ottobre 1903 del Pretore di Ivrea.*

.....  
*Omissis.*  
 .....

Osserva il Tribunale che erroneamente il Pretore ritenne che i fatti addebitati al De Angeli potessero costituire un unico reato, abbandonando, a favore dell'imputato, e il concetto del reato continuato, e quello del concorso di più reati: e si è detto a favore dell'imputato, poichè, nella ipotesi di una condanna è indubitato, che sia più vantaggioso rendere conto di un unico reato, anzichè di un reato continuato, o di più reati; ma nella specie, di fronte all'eccezione di prescrizione, è manifesto che all'imputato era più utile l'applicazione delle norme riflettenti il concorso dei reati, come che alcuni di essi sarebbero caduti in prescrizione, e perciò non dovrebbe più renderne conto di fronte alla giustizia punitiva.

Non si contesta che, allorchè per commettere un determinato reato sia necessaria una specie di atti, la somma di essi costituisca una sola azione, e quindi un unico reato, qualora quegli atti dipendano da una sola risoluzione criminosa, e tendano ad un unico scopo, ad un unico contesto, e abbiano luogo nello stesso tempo; perchè, sebbene siano molteplici gli atti criminosi, pure unica è l'azione, unica la violazione della legge, unica la risoluzione criminosa. Tale sarebbe il caso di chi ripete le percosse o le ferite, o le ingiurie, o rubi diversi oggetti nello stesso tempo, in unico *contextu*, e il caso di chi accaparra un emigrante, chè gli atti singoli di accaparramento di costui non possono formare che una sola azione, dominata dall'unico proposito dell'accaparramento: ma sono atti che non possono collegarsi e sommarsi con altri simili, usati dallo stesso agente, qualche mese dopo, per accaparrare altro emigrante, dacchè in tal guisa si accumulerebbero varie infrazioni, non commesse in unico *contextu*, che stanno di per sè, che non ebbero unicità di disegno criminoso; l'accaparramento di un emigrante è ben diverso dall'arruolamento di vari emigranti, giacchè in quest'ultima ipotesi si comprende che molteplici debbano essere gli atti consumati allo scopo di raccogliere più

persone; ma si comprende eziandio che l'arruolamento di emigranti al luogo si eseguisce e si esaurisce allorquando gli arruolati sono emigrati, e che un posteriore arruolamento di altri emigranti non possa sommarsi all'anzidetto, o ad altri, che si verificassero ancora in seguito, dopo esaurito il secondo arruolamento, per costituire un reato unico, dacchè in tal guisa sarebbe soppresso non solo il concetto del concorso dei reati, ma persino la figura del reato continuato. Adunque è patente che gli atti, che De Angeli potè mettere in opera per accaparrare o arruolare le persone, che partirono pel Transwaal nel 1902, non possono costituire elemento qualsiasi comune con quelli, attivati per la partenza dell'Oderio per New York, e delli Burzio e Getto Antonio. Eliminata l'ipotesi del reato unico, è a vedersi quale figura debbasi assegnare ai fatti ritenuti dal Pretore, e circa i quali cade appello. Al De Angeli sono addebitati reati, derivanti da più azioni, fra loro distinte; essi sono indipendenti nella realtà obbiettiva dei fatti, avendo ciascuno di questi uno scopo distinto e determinato, con fine a sè stesso; nessun nesso esiste fra loro, nessun elemento di causa ci rivela una unicità di risoluzione, un fondo intenzionale comune nelle pretese violazioni di cui è caso, sicchè possa dirsi che tutte siansi unificate in un solo scopo, sì da costituire un reato continuato; perciò dovrebbe ritenersi, comechè più vantaggioso all'imputato eccepiente la prescrizione, l'ipotesi del concorso di reati omogenei, e cioè la figura della reiterazione propriamente detta. Ed allora pei fatti avvenuti nel luglio e nel dicembre 1902, dovrebbe, per l'art. 99 Cod. Pen., applicare la prescrizione senza entrare nell'esame del merito. Ma cotesta applicazione, anche nella figura del reato continuato, può avere ricorso, allorchè l'ultimo atto criminoso, da cui dovrebbe cominciare il decorso per la prescrizione, fosse eliminato per declaratoria di inesistenza di reato, e gli atti precorsi, che a quello fossero collegati, si trovassero a così remota ubicazione, da indurre, dopo il loro evento, il trascorso del termine prescrittivo, sicchè senz'altra indagine a loro riguardo, pronunciato il *non esse locum* per l'ultimo atto, dovrebbe dichiarare estinta l'azione penale.

Ed il Tribunale ritiene che l'addebito mosso al De Angeli in relazione alli Burzio Tommaso e Getto Antonio debba cadere per non costituire reato il fatto, che ne forma il substrato.

Invero, perchè l'addebito possa avere vita, a parte il vedere se ricorrano gli altri estremi, devesi assodare che la persona che si pretende essere stata accaparrata, arruolata, ecc. sia un emigrante, giacchè la legge protende la sua protezione ai deboli, agli indifesi, contro la speculazione, i quali versino nelle circostanze raffigurate nell'art. 6, ma non l'estende a tutti coloro che debbono lasciar la patria per recarsi all'estero, sia il luogo di loro destinazione transoceanico o cisoceanico.

L'art. 6 della legge, a mo' di definizione, dice: " emigrante, per gli effetti del presente capo, è il cittadino, che si rechi in paese posto al di là del Canale di Suez.... o in paese posto al di là dello Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe... „. Il terzo comma di detto articolo soggiunge: " I passeggeri che partono *spontaneamente e a proprie spese in terza classe*, o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o *stranieri* e viaggino oltre il Canale di Suez, non saranno considerati emigranti, se quelli di nazionalità italiana non superino il numero di cinquanta. „ Detto articolo trovasi sotto il capo 2° intestato: " dell'emigrazione a paesi *transoceanici* „, e quindi non può avere, con tutte le altre disposizioni, che sotto lo stesso capo lo susseguono, tratto a quell'emigrazione meramente temporanea, e limitata a paesi cisoceanici, che cade sotto le prescrizioni del capo primo, intestato: " Dell'emigrazione in generale „.

Ma il legislatore dettando l'art. 6, come si apprende dalla discussione fattasi alla Camera su detto articolo, non volle dare una definizione assoluta dell'emigrante; però volle desumerne i caratteri dai luoghi di destinazione (posti al di là del Canale di Suez e al di là dello Stretto di Gibilterra, con le esclusioni accennate), e dal viaggio in 3ª classe o equiparato, ma non dall'indole intrinseca, che potrebbe forse determinarsi, con indagini non sempre sicure e moleste, dalle condizioni economiche, dalla speranza di miglioramento in esse, dal proposito di trovar miglior retribuzione al proprio lavoro, o una fonte più abbondante di lucro. È perciò che nel terzo comma esige un certo numero di emigranti, al disotto del quale è esclusa la qualità di emigrante, per le navigazioni per le quali non vi ha una vera corrente migratoria, che faccia presumere la qualità di emigrante. E, come interpretazione autentica di tale comma, debbono essere richiamate le parole del relatore, on. Pantano, le quali valsero a togliere di mezzo vari emendamenti e a fare approvare l'attuale testo dell'articolo. Egli, a ribattere le idee di alcuni proponenti emendamenti, disse: " anzi aggiungiamo quelle disposizioni per le quali si propone il " beneficio di non considerare come emigranti i gruppi fino a cinquanta " persone, per sottrarli a tutte queste formalità, anche quando viaggiano " in terza classe; ma quando? Non pei viaggi *transoceanici*, vale a dire " per quelli al di là dello Stretto di Gibilterra, che si suppone costituiscano " vera e propria emigrazione, e nella quale sieno dieci o diecimila hanno " diritto alla tutela del Governo, perchè siano sottratti assolutamente agli " sfruttamenti ormai costituiti, ma per il *resto della emigrazione*, che ri- " guarda una quantità di zone *attraverso il Canale di Suez* per il *Trans-* " *vaal*, per il Capo, dove non sono quelle vere correnti di emigrazione " che costituiscono quella quantità di fatti che hanno richiamato l'atten-

“ zione e i provvedimenti del legislatore. Per queste località vi sono vapori speciali, di bandiera estera sopra tutto, che fanno scalo nei nostri porti, e noi non abbiamo voluto vincolarli con soverchie disposizioni „.

Debbono pure essere richiamate quelle pronunciate dall'on. Visconti-Venosta, ministro degli esteri, al Senato, in occasione della discussione degli articoli, e in relazione all'art. 6: “ la legge dice che gli emigranti, per gli effetti del capo secondo della legge, sono quelli che vanno in determinate direzioni, vale a dire quegli emigranti i quali costituiscono veramente una corrente migratoria, e costituiscono quindi il fatto sociale che giustifica la tutela esercitata dalla legge, che il Senato discute. Negli altri paesi andranno dei lavoratori italiani, ma non sono in tal numero, ma non determinano un tal fatto da esigere la tutela di cui si tratta nel capitolo secondo, e cadono sotto le disposizioni del capo primo, che è quello “ Dell'emigrazione in generale „.

Nè può dirsi che la disposizione del comma terzo dell'art. 6 sia stata da un decreto reale sospesa, come sostiene il Pubblico Ministero, e cioè dal decreto reale di promulgazione del Regolamento, in quanto questo ultimo contenga un articolo, che distingue l'emigrazione permanente dalla temporanea, giacchè la podestà di disporre tale sospensione è demandata ad un decreto reale, che categoricamente provveda, ma non così a quello che fu decreto reale di promulgazione del Regolamento e della legge, ehe quindi altro e maggior compito della legge non poteva avere, mentre poi il Regolamento non può portare disposizioni contrarie a quelle della legge, sotto pena d'esser reputato illegale. D'altronde la distinzione contenuta nel Regolamento tra emigrazione temporanea e permanente armonizza con la prima parte dell'articolo 6 della legge, e non deroga nè modifica il disposto del comma terzo di detto articolo.

Nè devesi pretermettere che il Commissariato generale dell'emigrazione, nel quale, per legge, è concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizi dell'emigrazione, ritiene non potersi considerare emigrante il cittadino che si rechi al Transvaal (*Bollettino dell'emigrazione*, n. 8, 1903, pag. 61); come pure la “ Navigazione Italiana „, primo fra i vettori del Regno, per bocca del suo capo ufficio sig. Poli, a prova di ciò, accerta che a nessun vettore italiano od estero appartiene la gestione in riguardo ad emigranti per paesi non transoceanici, quali l'Australia, le Indie, il Giappone, la Cina ed il Transvaal, non ritenendosi emigranti quelli che in tali regioni si rechino; e a maggiore dimostrazione attesta che per costoro non si paga alcuna tassa, mentre la si dovrebbe pagare se gli individui fossero più che cinquanta. Il richiamo a quanto si verifica per le normali del Commissariato, e nella pratica dei vettori, lo si fa precipuamente per desumere la perfetta rispondenza tra l'intenzione, che della volontà del

legislatore è dato ricavare dai precedenti legislativi, e l'attuazione pratica della legge.

Se, adunque, Burzio e Getto, comè è incontestabile, *spontaneamente*, a *proprie spese* e *in terza classe* si recarono al Transvaal, essi non debbono essere reputati emigranti, e di conseguenza la vendita loro fatta del biglietto d'imbarco in porto estero dal De Angeli non può costituire contravvenzione, e neppure impingerè nel divieto di cui all'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge, perchè dato anche che il De Angeli avesse riavuta la patente in quella circostanza, sta il fatto che i suoi mandanti, " Navigazione Generale „ e " La Veloce, „ non avevano tale gestione, e quindi non disponevano di propri piroscafi pel Transvaal.

Caduto per inesistenza di reato il fatto che costituirebbe l'ultimo anello della catena dei fatti a lui addebitati, devesi, senza entrare in merito, applicare la prescrizione, in relazione agli addebiti pei fatti del luglio e dicembre 1902.

Con ciò non è più il caso di vagliare gli altri appunti di fatto e di diritto mossi alla sentenza appellata.

Per questi motivi;

Il Tribunale

Dichiara non esser luogo a procedere, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

19 dicembre 1903.

Pres. FIOCCA — Rel. LOCCI SELIS — P. M. FROLA.

**Ricorso Mastantuono Angelo.**

Mastantuono Angelo Maria, di Ariano di Puglia, dichiarato, nel 22 di agosto passato dal Pretore di Ariano, colpevole di contravvenzione agli articoli 31 della legge e 64 del regolamento sull'emigrazione, per aver tentato di attirare, con raggiri e reticenze a scopo di lucro, l'emigrante Saverio Severo per farlo partire coi piroscafi della Compagnia da lui rappresentata, malgrado il medesimo fosse provvisto di un biglietto prepagato ad altra Compagnia, e condannato a L. 100 di ammenda, ai danni verso le parti lese, costituitesi parti civili, e alle spese del procedimento, ricorre in Cassazione e deduce sostanzialmente, con mezzi principali ed aggiunti, le seguenti censure, che la di lui difesa illustrò ed esplicò con una elaborata memoria a stampa, e cioè:

1. il dibattimento e la sentenza sono nulli, perchè la costituzione della doppia parte civile era inammissibile per tassativa disposizione degli articoli 26 e 27 della legge sull'emigrazione e 23 ed 84 del relativo regolamento, per trattarsi di contravvenzione per la quale non era possibile risarcimento di danno e per altre ragioni che saranno enunciate in appresso;

2. in ogni caso, il fatto attribuito al ricorrente Mastantuono non costituiva, tutto al più, che tentativo di reato non punibile, secondo la dottrina e la giurisprudenza;

3. eccesso di potere per essere stato l'imputato condannato per un reato diverso da quello di cui era chiamato a rispondere;

4. in ogni peggiore ipotesi, contraddittoria la sentenza, perchè il dispositivo della stessa non è in corrispondenza con la sua motivazione.

Attesochè, sebbene pregiudiziale sia, in questa causa, come in ogni altra, la recezione sulla costituzione della parte civile, come quella che mira ad investire l'essenza del giudizio, e però dovrebbe esser esaminata per la prima; tuttavolta il Supremo collegio stima opportuno far precedere a questa l'esame della questione di merito, in quanto parecchie delle ragioni, con le quali s'impugna, nel ricorso, la regolarità della costituzione della parte civile, si fanno dipendere dalla supposta contrad-

dizione tra il fatto imputato al ricorrente e quello della di lui condanna.

Attesochè si sostenga, in primo luogo, inesistente il reato, perchè la legge non vieta ai vettori o loro mandatari di far partire l'emigrante con i piroscafi della Compagnia presso cui operano; ma vieta anzi il contrario e cioè di fare operazioni per farlo partire con vapori di una Compagnia presso cui non sono accreditati e il Mastantuono fu chiamato avanti il Pretore di Ariano per rispondere di essersi intromesso per far partire il Saverio Severo con piroscafi della sua Compagnia.

Ma l'obietto non regge, perchè fondasi sopra un equivoco. È vero che l'art. 64 del regolamento sull'emigrazione vieta nella sua prima parte ai vettori o loro mandatari di arrolare, accaparrare emigranti, vendere o promettere biglietti d'imbarco, sotto qualsiasi pretesto, per piroscafi che non siano quelli per i quali i medesimi sono autorizzati ad operare; però non è esatto che il Mastantuono fosse chiamato a rispondere o sia stato condannato per questa ipotesi di reato.

Egli fu, invece, chiamato a rispondere e venne condannato come colpevole di contravvenzione per aver tentato di attirare, con raggiri e reticenze, e a scopo di lucro, l'emigrante Severo, per farlo partire con piroscafi della Compagnia da lui rappresentata — *non ostante che il Severo fosse già fornito di biglietto prepagato ad altra Compagnia.*

Locchè in altri termini significa che era stato chiamato a rispondere della ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 64 sovracitato del regolamento, nel quale si fa divieto al vettore o a chiunque agisca in suo nome di vincolare chi desidera emigrare, con scritte, o mediante garanzie o anticipazioni pecuniarie o con *qualsiasi altro mezzo che non sia* il biglietto d'imbarco previsto dall'art. 19 della legge sull'emigrazione.

Poteva quindi sorgere disputa avanti il giudice di merito, se i raggiri e reticenze, poste in opera dal Mastantuono per vincolare il Severo al fine di obbligarlo a partire per l'America con uno dei vapori della Compagnia da lui rappresentata, l'avessero effettivamente vincolato ai sensi di legge e quindi se codesti mezzi potessero o meno considerarsi equivalenti a qualunque di quegli altri genericamente accennati nel capoverso dell'art. 64 del regolamento su mentovato — ciò che ora non è più disputabile in questa sede, dopo che il Pretore di Ariano, come giudice di merito, ha ritenuto assodato questo fatto con apprezzamento insindacabile nella sua sentenza; ma non è lecito dubitare che l'imputazione attribuita al Mastantuono, e per cui venne condannato, fosse quella concernente la ipotesi del capoverso medesimo, servendosi all'uopo di un equivoco e cioè col ridurre l'intero contesto dell'atto di imputazione, riprodotto letteralmente nel dispositivo della condanna, a poche espressioni, le quali, di-

staccate dal suddetto intiero contesto e prese isolatamente, farebbero credere che si fosse voluto dar carico al Mastantuono di un atto legittimo, cioè di aver esercitato la sua azione quale direttore della Compagnia, mentre si fece a lui carico della indebita ingerenza e della indebita azione spiegata per vincolare il detto Severo e obbligarlo a partire, come emigrante, con qualcuno dei detti vapori, *malgrado che sapesse che questi era fornito* da altra Compagnia di un biglietto prepagato, e ciò allo scopo di lucro e con danno dell'emigrante e della Compagnia dalla quale era stato rilasciato detto biglietto provvisorio.

Attesochè però si soggiunge in secondo luogo che, per lo meno, sarebbe su questo punto contraddittoria la sentenza, perchè il dispositivo della stessa non sarebbe in corrispondenza con i motivi, poichè, mentre con questi si intese dimostrare la colpevolezza del Mastantuono nella consumazione del reato previsto dal capoverso dell'art. 64 del regolamento, la condanna, invece, la quale avrebbe dovuto esser la logica conseguenza di essi, colpisce il Mastantuono come responsabile del reato previsto dalla prima parte dell'articolo stesso.

Senonchè anche questa censura è l'effetto dell'equivoco precedentemente notato, perchè il dispositivo della sentenza, letto per intiero e senza mutilazioni, è in piena conformità coi considerando e con il soggetto della imputazione, il quale, come si è dimostrato, raffigurava l'ipotesi del capoverso in discussione.

Attesochè si dice che in tal caso mancava nel fatto imputato al Mastantuono il vincolo vietato dal ridetto capoverso, dal momento che l'emigrante nessuna somma versò mai all'imputato e questi ebbe solo a promettere all'emigrante un'anticipazione da aver effetto come prestito di denaro, all'istante della consegna del biglietto, per sopperire alla metà dell'importo del biglietto stesso, o tutto al più il fatto da lui commesso quale è raffigurato nella imputazione poteva avere i caratteri di un mero tentativo non punibile, non già di una contravvenzione consumata.

Ma questa doppia obiezione fu sollevata e discussa pure avanti il giudice del merito, e furono giustamente entrambe respinte. In quanto alla prima sentenza impugnata, con apprezzamento insindacabile, ritiene che l'operato del Mastantuono vincolò il Severo, perchè l'obbligò con le mene, con i suoi raggiri e con le colpevoli reticenze non solo ad accettare la offerta di denaro, ma a differire inconsciamente il suo viaggio; per queste mene e per questi raggiri del Mastantuono egli era nella persuasione che il biglietto prepagato, consegnato nelle mani del Mastantuono, potesse servirgli per l'imbarco con i piroscafi della Compagnia presso la quale il Mastantuono operava.

In quanto alla questione di diritto, che cioè il fatto potesse, al più, offrire i caratteri di un semplice tentativo, la stessa sentenza osserva che la parola *tentato*, di che è cenno nell'atto di imputazione, non riguarda la reticenza, il raggiro e, nella specie, il vincolo del contratto seguito, nel quale si racchiude la contravvenzione, ma lo scopo ultimo dell'agente, ossia la partenza col piroscalo della Società rappresentata dal Mastantuono; scopo pel quale egli, il Mastantuono, si servi di un'azione mezzo, che costituisce, per sè stessa, la contravvenzione all'ultimo capoverso dell'art. 64 del regolamento sull'emigrazione.

In altri termini, per essere più chiari, la parola *tentato* non va presa nel senso strettamente giuridico, che il Cod. pen. attribuisce al fatto di colui che, a fine di commettere un reato, ne comincia, con mezzi idonei, l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua volontà non compie tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, e di cui nell'art. 61 del citato Cod. pen., lo che può solo verificarsi nei delitti, e non può verificarsi nelle contravvenzioni; ma nel senso puramente grammaticale di cimentarsi da parte del Mastantuono, di far prova di allettare, trascinare, o, come si esprime il capo d'imputazione, attirare con i modi subdoli e ingannevoli usati dal medesimo il Severo, contadino poco esperto, al fine di farlo partire con i piroscali della sua Compagnia — non ostante che lo sapesse in possesso di un biglietto prepagato ad altra Compagnia e per cui il Severo avrebbe dovuto partire con uno dei piroscali di questa. E meglio ancora, la parola *tentato* è riferibile all'uso scorretto dei mezzi dei quali il Mastantuono si valse per indurre quel rustico contadino a farlo partire con i piroscali della propria Compagnia. I quali mezzi, se pure non avrebbero potuto valere, come dice la sentenza impugnata, a vincolare giuridicamente il Severo, perchè il contratto stipulato col Mastantuono era contrario alla legge, ebbero la forza di vincolarlo di fatto per un tempo considerevole; cosicchè il Severo non potè partire, per effetto delle gherminelle del Mastantuono, a suo bell'agio e secondo richiedeva la di lui convenienza.

La qual cosa è appunto vietata dalla legge sull'emigrazione ed elevata al grado di reato per sè stante, anche quando si faccia per far partire l'emigrante con i piroscali della Compagnia a cui è addetto il vettore, che usa codesti mezzi scorretti per accaparrarlo, ed anche quando il vettore stesso non vi sia riuscito; perchè secondo la legge l'emigrazione è libera e con questa sua severità la legge stessa mira a proteggere e garantire la libertà dell'emigrante sotto tutti i riguardi possibili.

Attesochè, infine, si accusa la disposizione del capoverso dell'art. 64 del regolamento di incostituzionalità, *in quanto* si ritiene esorbitare dai confini del mandato conferito dalla legge al potere esecutivo per la for-

mazione del regolamento; ma anche questa eccezione, che sarebbe stata gravissima e capitale, se fosse stata fondata, non ha più valore delle altre.

La legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione nel segnare i limiti al potere esecutivo della facoltà concessagli per la formazione del regolamento, allo scopo di disciplinare l'esecuzione della legge medesima, ha espressamente detto, che la facoltà si estendeva, oltre che a molti altri argomenti, anche a quello di poter regolare la tutela degli emigranti nei porti di imbarco; di coordinare le regole di tutela degli emigranti tutti che si dirigono ai confini, anche di terra, arrolati, favoriti o spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori o loro rappresentanti; e, finalmente, di disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione.

Ora, come si vede, queste disposizioni sono così generali e complesse, che non si può, invero, dubitare che il fatto del potere esecutivo non si trovi nei termini del mandato conferitogli, allorchè per la tutela degli emigranti ha stabilito norme apposite perchè gli emigranti non avessero a cadere nella rete degli ingordi speculatori e fossero liberi nella scelta dei mezzi che riputassero convenienti all'effettuazione del desiderio d'emigrare.

Certamente l'art. 173 del regolamento, nel quale si dice che le infrazioni alle disposizioni contenute nel titolo IV, in cui sono abrogate le disposizioni dell'art. 64 (1), sono punite con l'ammenda fino a L. 1000, sarebbe stato incostituzionale, se la legge non avesse provveduto con l'art. 31 alla bisogna, perchè non risulta che il potere legislativo abbia conferito all'esecutivo la facoltà di decretare pene per le infrazioni alle norme da esso fissate; ma poichè, come si ripete, vi ha provveduto la legge stessa, col prescrivere che siano punite, con l'ammenda fino a L. 1000, *le altre contravvenzioni alla presente legge o al suo regolamento*, così, anche sotto questo riguardo, non può nascer dubbio circa la legalità e la costituzionalità delle disposizioni regolamentari.

E quindi, anche quando la legge non abbia con una sanzione preveduto, nella ipotesi dell'art. 64 del regolamento, le norme per la tutela degli emigranti affinchè la legge potesse raggiungere l'alto scopo a cui intendeva, questa facoltà basta per rendere legali e costituzionali anche le disposizioni del capoverso dell'art. 64 del regolamento.

---

(1) La sentenza originale dice testualmente: " *in cui sono abrogate le disposizioni dell'art 64* ". Non si comprende bene che cosa abbia voluto dire la Suprema Corte con questo inciso, ed è presumibile che si tratti di qualche errore di copiatura.

Attesochè, venendo ora all'esame del mezzo con cui si censura l'ammissione della doppia parte occorre premettere, in linea di fatto, che nel giudizio penale promosso contro il Mastantuono chiesero e ottennero con distinte ordinanze e contro l'opposizione della difesa dell'imputato di costituirsi parti civili nella causa i signori Saverio Severo nel proprio interesse e Maresca Giovanni nell'interesse proprio e della Compagnia di navigazione detta l'*Amburghese*, da esso rappresentata come vettore di emigrazione. La difesa sosteneva per diversi motivi, che i medesimi mancassero d'interesse a costituirsi, per non aver sofferto alcun danno reale ed effettivo dal fatto del Mastantuono, ma il Pretore a sua volta, colle precitate ordinanze, ora investite di ricorso, ritenne il contrario, sia in riguardo al Severo, che per l'operato ingannevole dell'imputato era stato impedito di profittare, a suo tempo, dell'imbarco nella prima partenza dei piroscafi *Amburghese* per l'America, sia in riguardo al Maresca ed alla Compagnia da esso rappresentata, per la indebita e sleale concorrenza esercitata dal Mastantuono in danno di entrambi.

Attesochè avanti il Supremo collegio si viene di nuovo a sostenere con diversi mezzi l'illegalità della costituzione delle parti civili, perchè carenti d'interesse, non avendo dal fatto dell'imputato sofferto alcun danno. Ma la impugnativa non regge perchè, dal momento che il Pretore di Ariano ha riconosciuto che danno vi fu da parte dell'uno e dell'altro dei due querelanti, ogni discussione al riguardo avanti il Supremo collegio non ha ragione di essere, perchè il Pretore, come giudice del fatto, ha risoluto, con apprezzamento insindacabile, una quistione di mero fatto esclusa dalla competenza della Suprema corte. Potesse anche aver errato il Pretore di Ariano in questo suo apprezzamento, il Supremo collegio non ha il mezzo di riparare all'errore, perchè dovrebbe, con un eccesso di potere, entrar nell'esame del merito e discutere elementi di fatto in base ai quali fu giudicata dal Pretore l'esistenza del danno.

Attesochè questa ragione potrebbe, da sola, bastare al rigetto del mezzo, senza mestieri ingolfarsi nell'esame delle molte considerazioni del ricorso, perchè in sostanza esse mirano ad investire questo sovrano apprezzamento di fatto, sebbene rivestite del colore di questioni di diritto.

Ad ogni modo, per non lasciarle senza una categorica risposta, e incominciando da quella che si fa dipendere dalla inesistenza del reato, basta quanto di sopra si è accennato per convincersi che il mezzo, sotto questo punto di vista, non può aver fondamento, e perciò stesso non ha neppur serio fondamento il primo mezzo aggiunto, col quale s'impugna anche la inesistenza del reato, giuocando sul solito equivoco dello scambio del fatto previsto dalla prima parte dell'art. 64 del regolamento, con l'altro di cui nel capoverso del medesimo articolo e per cui venne il Ma-

stantuono condannato. Il quale, come si ripete, fu giudicato dal Pretore aver arrecato ai querelanti un danno reale ed effettivo.

Non hanno alcuna influenza sull'argomento del danno le disposizioni degli articoli 19, 20 e 21 della legge sull'emigrazione e 74 e 77 del relativo regolamento, perchè il biglietto prepagato, ancorchè non serva come biglietto d'imbarco e venga sostituito, al momento della partenza, dal biglietto d'imbarco, obbliga sempre la Compagnia che lo ha rilasciato a riconoscere il diritto in colui che lo possiede al viaggio d'emigrazione sui piroscafi della Compagnia suddetta e ad usufruire del vantaggio della metà del prezzo del biglietto qualora l'emigrante voglia rompere il viaggio, cosicchè è evidente che col distacco del biglietto da parte della Compagnia, con la richiesta od accettazione di esso da parte dell'emigrante, si è concluso un contratto, un valido rapporto giuridico, che può dare luogo ad indennizzo nel caso di mancata esecuzione.

L'esser quindi rescindibile il contratto passato tra l'emigrante ed il vettore per conto della Compagnia di navigazione nulla importa, perchè la rescissione ha luogo per la libera volontà delle parti contraenti e non già, come nella specie, in cui la rescissione avrebbe potuto aver luogo, per dolo del terzo, il quale non può invocare gli effetti legali per essersi dall'indennizzo del danno al quale dà causa il fatto suo.

Attesochè male a proposito sono pure invocate le disposizioni degli articoli 26 e 22 della legge e 84 del regolamento, dalle quali si vorrebbe ricavare che non compete al danneggiato altro diritto, che quello di potere rivolgersi all'Autorità civile nel giudizio penale per la rivalsa dei danni, dappoichè la facoltà competente al danneggiato di aver il giudice civile non gli preclude la via di poter adire, se crede, il giudice penale, come in qualunque altro giudizio penale nel quale abbia interesse di costituirsi parte civile; nè la legge od il regolamento sull'emigrazione contengono alcun divieto al riguardo — dovendo ritenersi anzi il silenzio serbato come argomento, che nulla si è creduto d'innovare circa le prescrizioni del Cod. penale nella materia attinente all'emigrazione, nei casi nei quali questa materia possa dar causa ad un giudizio penale.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

28 dicembre 1903.

Pres. MASI — Rel. PIOLANTI — P. M. DE BLASIO.

**Ricorso Foschini Pasquale e Carmine.**

Antonio Pietrovita e Pietrarroia Angelo Maria, di Segrino, nei primi mesi dell'anno 1902 risolvettero di emigrare in America e all'uopo aveano ottenuto regolare passaporto.

Senonchè, giunti a Napoli, dalle Autorità preposte alla vigilanza degli emigranti fu loro impedito l'imbarco perchè entrambi affetti da oftalmia. Ritornando al proprio paese e persistendo nel loro proposito, si valsero dell'opera dei fratelli Carmine e Pasquale Foschini, quest'ultimo vettore della Compagnia inglese di assicurazione, i quali procurarono i mezzi per farli partire mediante compenso di L. 300 per ognuno, compresa in tal somma anche la spesa di viaggio in 2<sup>a</sup> classe, come risulta dalla deposizione del teste Pietrarroia Raffaele, padre di Angiolo Maria, raccolta nel verbale di dibattimento innanzi al Pretore.

Per questi fatti i due fratelli Foschini vennero imputati di contravvenzione agli art. 31 della Legge sull'emigrazione, e 64 e 152 del relativo Regolamento, per aver fatto clandestinamente emigrare, li 8 giugno 1902, le dette due persone mediante l'indicato compenso.

Il Pretore di Pontalandolfo, con sentenza del 29 maggio 1903, ritenendo costituita nei suoi elementi giuridici e provata la contravvenzione ascritta ai due giudicabili, li condannò alla pena dell'arresto per giorni cinque e alla ammenda di lire cinquanta per ognuno, con le altre conseguenti pronunzie.

Il Tribunale di Benevento, con giudicato 10 ottobre 1903 (1), respinse il gravame degl'imputati e confermò la sentenza appellata.

Contro tale pronunzia produssero ricorso i fratelli Foschini, e in appoggio presentarono motivi principali e aggiunti, i quali tutti si sostanziano nel concetto fondamentale che, nella specie, non ricorrevano e non poteano ricorrere i termini di possibile contravvenzione alla Legge e al Regolamento sull'emigrazione; che il fatto dei Foschini non poneva in essere alcun reato, e di conseguenza il pronunciato del Tribunale era

(1) Vedi la sentenza riportata a pag. 89.

censurabile per violazione dell'art. 1 Cod. pen. e dell'art. 393 Cod. proc. pen., nonchè per violazione e falsa applicazione dei male invocati art. 31 della Legge e 64 e 152 del Regolamento.

Attesochè questo Supremo Collegio ravvisi degno di accoglimento il ricorso. E, per verità, la base dell'imputazione elevata contro i Foschini è l'art. 31 della Legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, poichè le altre invocate sono disposizioni regolamentari, che si rannodano al disposto dell'art. 31 e alle quali i ricorrenti avrebbero potuto contravvenire solo in quanto avessero contravvenuto all'art. 31 della Legge, per cui è sancita la pena dell'arresto e dell'ammenda contro coloro che "provocano o favoriscono l'emigrazione di una o più persone contro le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti. „

Ora il Tribunale di Benevento, nella sentenza denunziata, muove dal presupposto che il Pietrovita e il Pietrarroia, i quali salpavano per l'America, fossero partiti in condizioni di veri emigranti ai sensi di legge, e che gl'imputati, che procuravano i mezzi per farli partire, ne avessero perciò favorita l'emigrazione clandestina in onta al divieto antecedentemente fattone a quei due, per causa di salute, dalla competente Autorità preposta alla vigilanza sanitaria, nel momento in cui si accingevano a farsi ammettere come emigranti per imbarcare a Napoli nel piroscalo a ciò destinato, e per eludere il divieto stesso.

Ora tale concetto, che informa la sentenza, è intrinsecamente errato, poichè evidentemente il Pietrovita e il Pietrarroia non si portarono in America quali emigranti soggetti alle regole e discipline della Legge e del Regolamento sulla emigrazione, nè lo furono in onta al divieto nel quale aveano incontrato un legittimo impedimento all'esecuzione del loro disegno.

La Legge, all'art. 6, dichiara "emigranti i cittadini che si recano in paesi transoceanici, viaggiando in terza classe o in classe che il Commissariato dell'emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale. „ E nel quarto alinea dell'articolo citato specialmente dispone che i passeggeri, che partono "spontaneamente e a proprie spese in terza classe, o in classe equiparata alla terza, su piroscali nazionali o stranieri, non saranno considerati come emigranti, se pure di nazionalità italiana, se non superino il numero di cinquanta. „

Dunque i due suindicati individui, che viaggiarono da soli, a proprie spese e in seconda classe, non poteano esser considerati come emigranti senza far onta alla Legge. E i due ricorrenti di conseguenza, che, al sèguito dell'assunto incarico, altro non fecero che apparecchiare ogni cosa occorrente per la partenza intrapresa in siffatte condizioni, non hanno potuto contravvenire a veruna disposizione legislativa o regolamentare

concernente l'emigrazione, per la semplice ragione che il fatto cui essi presero parte è assolutamente estraneo alle previsioni e provvidenze della legge sulla materia.

Contravvenzione all'art. 31 sarebbesi verificata da parte dei ricorrenti qualora, per far frode alla legge e per eluder il divieto fattone ai loro mandanti, si fossero maneggiati di maniera da ottenere che gli stessi, sfuggendo alla vigilanza, fossero riusciti a prender posto con gli altri emigranti e così viaggiare in terza classe come tali, e fruire di tutti gli speciali favori e vantaggi che le leggi e gli articoli invocati in vigore stabiliscono in pro' degli sfortunati che emigrano in cerca di sorte migliore.

Ma poichè nulla di ciò ebbe a verificarsi nel caso in esame, è chiaro che l'obiettata contravvenzione nei termini di fatto non esiste e non ha potuto esistere.

Per questi motivi

La Corte cassa senza rinvio, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

(13 febbraio 1904).

Pres. MASI — Rel. LOCCHI SELIS — P. M. DE FRANCESCO.

**Ricorso Fornari Giuseppe.***Omissis.*

Attesochè si dice che il Pretore errò nell'applicare l'articolo 60 del Cod. pen., poichè non era in potere del vettore di evitare il ritardo, non avendone il mezzo, per non essere obbligato a imbarcarsi per vigilare sulla diligenza del comandante della nave, e perchè, anche imbarcandosi, non avrebbe potuto ingiungere al medesimo la velocità della nave da lui comandata e di far sì che la rotta fosse più celere, essendo il capitano, per virtù di legge, il solo padrone della nave e arbitro assoluto del governo di essa. Ma la Suprema Corte osserva in proposito che, quand'anche il pretore avesse errato nell'applicazione, al caso sottoposto al suo giudizio, dell'art. 60 del Codice penale, ciò che non è ammissibile, perchè è fuori dubbio che il capitano è soggetto all'autorità e alla vigilanza della Società proprietaria della nave, presso la quale egli presta il servizio di capitano della nave medesima, e quindi all'autorità e vigilanza del vettore, che della Società è il legittimo rappresentante, nella sua qualità di vettore, ed è anche fuori dubbio che il vettore non è neppure impossibilitato a vigilare sulla diligenza di cotesto suo dipendente con tutti i mezzi che sono in suo potere, non escluso quello di imbarcarsi ove d'uopo, o fare imbarcare un suo agente nella nave da trasporto degli emigranti, per impedire che il capitano con la sua negligenza dia causa al ritardo, la sentenza non pertanto sarebbe incensurabile nei suoi effetti, perchè è egualmente indubitato che la legge speciale sull'emigrazione dispone, all'art. 13, che la richiesta della patente di vettore implica accettazione, da parte del vettore, cui sia stata la patente concessa, degli obblighi tutti derivantigli dalla legge, e la cauzione che esso presta sta a garanzia di tutte le suaccennate obbligazioni contratte verso l'emigrante, compresa quella di fargli compiere il viaggio nel termine convenuto col contratto di noleggio, e che con l'art. 32 fu concessa al potere esecutivo la facoltà di stabilire le norme perchè la legge avesse la sua esatta esecuzione.

Attesochè, come conseguenza di questa facoltà, il potere esecutivo potè dettare l'art. 169 del Regolamento, col quale articolo è sancito che il vettore va soggetto a un'ammenda, quando il piroscalo adibito al trasporto di emigranti (salvo i casi di forza maggiore) impieghi nel viaggio (compresi gli scali) un numero di giorni superiore a quello convenuto fra lui e l'emigrante e indicati dal vettore stesso, o dalla Compagnia presso cui agisce, nel biglietto d'imbarco, ciò che è tutt'uno, per virtù della rappresentanza che il vettore assume per forza di legge. Potrà quest'articolo non esser in armonia col disposto dell'art. 60 del Codice penale; ma una volta che il vettore ha richiesta e ottenuta la patente, si è assunto l'obbligo di rispondere penalmente del fatto del comandante della nave, e non può ricorrere ai principi della legge comune per disinteressarsi dagli obblighi contratti in forza della legge speciale, a cui si è sottomesso.

Senonchè, si dice che l'art. 169 del Regolamento sull'emigrazione non è costituzionale, perchè il potere legislativo non conferì all'esecutivo la facoltà di elevare al grado di reato il ritardo del viaggio, o, quanto meno, la pena stabilita per il ritardo non è corrispondente con le norme dettate dall'art. 31 della legge.

Attesochè è certo, e lo ha ritenuto altra volta, e anche recentemente, il Supremo Collegio, che la pena stabilita dall'art. 169 del Regolamento non è legale, perchè, applicandola per ogni giorno di ritardo di viaggio, si può venire a superare il limite massimo del quantitativo dell'ammenda prefisso dall'art. 31, al 7° capoverso, della legge e ripetuto nell'art. 173 del Regolamento medesimo, e perchè di ogni giorno di ritardo l'articolo stesso fece tante contravvenzioni quanti sono i giorni.

Ma nella specie la doglianza è fuori di luogo, perchè il Pretore strettamente ha applicato contro il vettore Fornari gli art. 31 della legge e 173 del Regolamento, contro i quali non è mossa nè è possibile muovere eccezione di illegalità, contenendosi nell'applicazione della pena nei limiti di questi due articoli, considerando il ritardo avvenuto nel viaggio e posto a carico del vettore Fornari come una sola contravvenzione, quantunque fosse stato di parecchi giorni; ma si può ritenere che il pretore urbano di Napoli applicò la pena in misura piuttosto mite, perchè non applicò che lire 100 di ammenda.

In quanto all'impugnata facoltà del potere esecutivo di elevare a reato il ritardo del viaggio, giova anzitutto premettere che la facoltà in genere di elevare a reato taluni fatti anche non previsti dalla legge, ma che turbano l'esatta esecuzione della legge, si rileva abbastanza chiaramente dal disposto dell'art. 31 della legge, 7° capoverso, già citato, il quale sottopone alla sanzione penale dell'ammenda sino a lire 1000 le contrav-

venzioni alla legge e al suo Regolamento, che non risultano punite dalla stessa legge con pena diversa speciale.

Inoltre, l'art. 32 della legge suddetta conferisce al potere esecutivo la facoltà di stabilire le norme per l'esecuzione della legge, con un Regolamento da approvarsi, e da modificarsi, ove occorra, sentito il parere del Consiglio di Stato, e questo Regolamento è quello appunto del 10 luglio 1901, nel quale è compreso l'art. 69. Questo poi evidentemente è in relazione alla facoltà, concessa al potere esecutivo dallo stesso articolo 32, di fissare i criteri, onde la velocità normale di navigazione non può esser inferiore a una data misura di miglia, stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocità, limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti di scalo, e finalmente provvedere a tutto ciò che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione. In altri termini, determinare sanzioni penali contro il fatto del prolungamento non necessario del viaggio in pregiudizio dell'igiene e sicurezza dell'emigrazione suaccennata.

Attesochè, in verità, se il Regolamento non avesse stabilito una sanzione penale per il fatto del ritardo, indarno il Regolamento avrebbe prescritto il tempo in cui i piroscafi possono fermarsi in un posto intermedio del viaggio in corso, salvo forza maggiore, e che la durata totale delle fermate non potesse superare il quarto della durata totale del viaggio, dappoichè il comandante della nave, o chi per esso, avrebbe potuto impunemente trasgredire le norme prefissegli, perchè difficilmente la capitaneria del porto potrebbe riuscire nell'indagine se la maggior durata del viaggio sia proveniente da forza maggiore e ad essa potrebbe sfuggire anche l'occasione di fare la suddetta indagine.

Ad ogni modo, stabilire il tempo strettamente necessario al viaggio e sancire una penalità per l'infrazione di tale precetto, entra evidentemente nelle facoltà, concesse dall'ultimo capoverso dell'art. 32 della legge sulla emigrazione, di disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene o la sicurezza dell'emigrazione, in quanto il rimanere a bordo di una nave in corso un maggior tempo del necessario propostosi per compiere la navigazione può esser causa di malattia per l'emigrante, avuto riguardo ai disagi del viaggio, alle circostanze di agglomeramento dei passeggeri e più ad altre circostanze eventuali, alle quali può dar causa il prolungamento del viaggio, non esclusa quella della sicurezza della navigazione per il possibile mutamento del tempo e delle condizioni atmosferiche.

Per questi motivi

La Corte respinge il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

28 giugno 1904

Pres. FIOCCA - Rel. LOCCI SELIS - P. M. DE FRANCESCO.

**Ricorso Fornari Giuseppe.***Omissis.*

Ritenuto, in ordine alla costituzionalità o meno dell'articolo 169 del regolamento sull'emigrazione, che il Supremo Collegio ha avuto motivo di esaminare altra volta la questione, in confronto dello stesso Fornari; il quale, imputato e condannato per una simile contravvenzione, cioè per ritardo del viaggio, ebbe ricorso al sullodato Supremo Collegio, accusando d'incostituzionalità l'articolo succitato. In tale occasione, con suo giudicato del 13 febbraio scorso (1), ebbe a ritenere il Supremo Collegio che poteva ritenersi aver ecceduto il potere esecutivo nella misura della pena comminata in quanto, applicando la detta pena per ogni giorno di ritardo, si poteva venire a superare il limite massimo del quantitativo dell'ammenda prefisso dall'articolo 31, al 7° capoverso, della legge; ma in quanto all'avere elevato a titolo di reato il ritardo stesso, la censura non aveva solida consistenza.

Ciò che il Supremo Collegio ha ritenuto in quella circostanza crede di dover ritenere anche nella presente; ma ora come allora la questione della misura della pena sfugge alla indagine del Supremo Collegio, poichè il Tribunale di Napoli ha considerato che il fatto addebitato al Fornari costituiva una sola contravvenzione, ancorchè il ritardo si fosse verificato di più di un giorno ed applicò la pena in una misura di gran lunga inferiore alle lire 1000, al limite cioè stabilito dall'articolo 32 della legge.

Potrà non ritenersi al tutto esatto il ragionamento del Tribunale di Napoli in quanto ritiene che ogni giorno di ritardo costituisca una contravvenzione a sè da punirsi separatamente; ma questo errore, dato che sia, non ha avuto alcuna influenza nella decisione della causa perchè il Fornari, condannato a sole Lire 100 di ammenda, non ha interesse a dolersene.

(1) Vedi sentenza a pag. 108.

Nè si ravvisa contraddizione alcuna nel ritenere illegale l'art. 169 del regolamento sull'emigrazione nella parte riferibile alla pena comminata e non illegale nella parte riferibile al riconoscimento di un fatto delittuoso nel ritardo del viaggio, avvegnachè l'articolo consti di due parti distinte e separate, le quali stanno entrambe da sè, l'illegalità di una delle quali non ha alcuna influenza giuridica sull'altra. Così può essere legale e costituzionale la dichiarazione con cui fu elevato a reato il fatto del ritardo del viaggio dei piroscafi oltre un numero di giorni superiori a quello indicato dal vettore o da' suoi rappresentanti nel biglietto venduto agli emigranti, senza che possa influire sulla legalità di un tale provvedimento l'altro, certamente non legale, che il vettore vada soggetto, per ogni giorno impiegato in più, ad una ammenda fino a lire 1000, specialmente in quanto l'articolo 31 della legge ha provveduto al riguardo con lo stabilire che saranno punite con un'ammenda fino a lire 1000 le altre contravvenzioni alla legge o al suo regolamento, rimanendo perciò un provvedimento superfluo e supervacuo quello che rifletta la misura della pena, alla quale come si ripete ha provveduto la legge. Se la legge non avesse al riguardo provveduto, l'elevazione a reato di un fatto non preveduto dalla legge sarebbe rimasta senza sanzione penale e perciò stesso non punibile, ma una volta che la legge ha provveduto a punire con una ammenda sino a lire 1000 ogni fatto contrario al regolamento, resta senza efficacia giuridica l'esorbitanza commessa dal potere esecutivo in riguardo alla misura della pena, potendo il magistrato che deve giudicare del fatto attenersi alle norme stabilite in proposito dalla legge.

Ritenuto quindi che la questione si risolve tutta nello esame se il potere esecutivo ebbe dalla legge la delegazione per elevare a fatto contravvenzionale il ritardo del viaggio, ciò che è virilmente impugnato dal ricorrente. Ma la impugnativa non regge.

Anzitutto, è incontrovertibile, di fronte al disposto dell'articolo 32 della legge 31 gennaio 1901, che il potere legislativo concesse all'esecutivo la facoltà di emanare un regolamento per la esatta esecuzione della legge sulla emigrazione; che, pel disposto del precedente art. 31, le contravvenzioni al regolamento sono provviste di sanzioni penali, lo che in altri termini significa che le infrazioni alle norme, che saranno prescritte dal regolamento, devono secondo la legge costituire tante contravvenzioni punibili con l'ammenda sino a lire 1000; e più chiaramente che il potere legislativo conferì all'esecutivo la facoltà di stabilire le norme che credesse più opportune per l'efficace esecuzione della legge, la cui trasgressione avrebbe importato una sanzione penale. La conseguenza logica-giuridica è ineluttabile, non potendo altrimenti concepirsi che potessero esservi infrazioni al regolamento punibili con l'ammenda senza la

contemporanea facoltà concessa al potere esecutivo di elevare a reato le infrazioni alle norme che avrebbe prefisso nel futuro regolamento per la conveniente ed esatta applicazione della legge.

Senonchè si aggiunge dal ricorrente, che l'articolo 32 della legge ha enumerato le materie sulle quali il regolamento avrebbe dovuto stabilire le norme e fra queste non si trova quella di disciplinare il tempo dei viaggi. Ma l'obiezione non ha valore se si considera che la legge, all'articolo 32, concede al potere esecutivo la facoltà di fissare i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle 10 miglia nautiche all'ora; di stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocità; e più limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti di scalo. Ora a che pro' concedere una tale facoltà di fissare i criteri della velocità dei piroscafi, di provvedere all'accertamento delle condizioni relative alla velocità suddetta e di limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti di scalo, se non è per ottenere che il viaggio abbia tutta la possibile celerità nell'interesse degli emigranti, sia nell'interesse della loro igiene che della loro sicurezza? Se così è e non altrimenti, era anche implicita la facoltà di una sanzione penale, perchè, accertata la velocità dei vapori e come conseguenza di essa lo stabilimento del tempo strettamente necessario al viaggio, sarebbe assurdo che si potesse prolungare a piacimento il detto viaggio, dopo che per mezzo del biglietto consegnato all'emigrante venne fatta promessa formale, che il viaggio stesso avrebbe avuto la durata dei giorni nei biglietti accennati.

Ritenuto che il Supremo Collegio non sente il bisogno di occuparsi della violazione dell'articolo 45 del codice penale, e del difetto di motivazione di che è accusata la sentenza; perchè, in quanto alla violazione dell'articolo 45, nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione ancorchè non si dimostri che egli non abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge; quindi, spettando al vettore di provvedere affinchè il ritardo del viaggio non avvenga, una volta che il ritardo si è verificato, deve ritenersi in base alla legge che egli lo abbia voluto.

Avrebbe dovuto spettare al Fornari di provare il contrario, di aver fatto quanto per lui si poteva, perchè il ritardo non si verificasse, e che esso ritardo provenne da forza maggiore.

E per verità la prima volta che s'introdusse la causa avanti il pretore urbano di Napoli, il Fornari produsse due testimoni, i quali avrebbero detto che la nave impiegò più ore a cagione del cattivo tempo; ma, quando si rinnovò il giudizio avanti lo stesso pretore a seguito della istanza fatta dal Fornari perchè fosse chiamato in causa il Corso, di Ge-

nova, questi due testimoni non furono chiamati e tutta la discussione della causa si restrinse alla eccezione d'incompetenza per ragione di territorio ed alla incostituzionalità dell'articolo 169 del regolamento. Se il Fornari si riteneva sicuro della prova, avrebbe dovuto produrla anche la seconda volta, giacchè il dibattimento del 21 novembre del 1903 non era continuazione di quello del 29 settembre precedente, ma era un giudizio *ex novo*, nel quale non potevano avere alcun valore le prove escusse nel dibattimento precedente, od almeno avrebbe dovuto fare istanza al Tribunale di appello perchè gli fosse concesso di rinnovare quelle prove. Ed invece il Fornari, come emerge dal verbale d'udienza avanti il Tribunale, non si è curato più della eccezione fondata sul disposto dell'articolo 45 del codice penale, insistendo il suo procuratore sulla incostituzionalità del regolamento.

Ed il Supremo Collegio crede che il procuratore del Fornari non abbia creduto insistere su quella eccezione, dappoichè dal verbale dell'accertata contravvenzione risulta che il Capitano del porto di Napoli, nel mettere a carico del Fornari il ritardo del viaggio, ha dichiarato di avere eliminato i casi di forza maggiore.

Ritenuto che per ciò stesso dove ritenersi infondata la censura per difetto di motivazione; dappoichè se le deduzioni della difesa dell'imputato Fornari si restrinsero alla incostituzionalità del Regolamento e alla responsabilità del Corso, il Tribunale non doveva occuparsi di altro e limitarsi ad esaminare e discutere, come esaminò e discusse, queste due sole eccezioni.

Ritenuto infine, che nessun valore ha l'ultimo mezzo col quale si pretende sostenere dal Fornari che il responsabile penale avrebbe dovuto essere il detto Corso, in quanto il Tribunale, con affermazione di fatto insindacabile, ha dichiarato nella sua sentenza che la durata del viaggio fu stabilita preventivamente dal vettore Fornari, in base alla stessa sua confessione, e quindi la erronea determinazione della durata medesima era un fatto proprio del Fornari, perchè fatta prima che il di lui procuratore o rappresentante in Genova s'incaricasse del rilascio dei biglietti agli emigranti e dell'imbarco in Genova dei medesimi. Se il Fornari fu che determinò preventivamente la durata del viaggio e la comunicò al Corso, e questi rilasciò i biglietti secondo l'erronea indicazione avuta, giustamente il Tribunale doveva ritenere, come ritenne, responsabile il Fornari della contravvenzione, perchè il Corso non fece che obbedire agli ordini del suo principale.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

30 giugno 1904.

Pres. MASI - Rel. DE CRECCHIO - P. M. SANSONETTI.

**Ricorso Battaglini Filomeno.***Omissis.*

Attesochè Battaglini Filomeno fu condannato dal Pretore di Pontelandolfo con sentenza del 20 maggio 1904 a lire 100 di ammenda per contravvenzione all'articolo 21 della legge sulla emigrazione, avendo qual rappresentante di un vettore percepito dei compensi da emigranti provvisti di biglietti di chiamata.

Il Pretore ritenne in fatto che il Battaglini, nel consegnare ad alcuni emigranti i biglietti d'imbarco o di chiamata per New York, si offrì di accompagnarli a Napoli e di assisterli, mediante il compenso di lire 10 per ciascuno, offerta accettata dai detti emigranti dopo qualche esitazione. A costoro si aggiunsero altri due emigranti che il Battaglini doveva provvedere di biglietti d'imbarco, ma dai quali non risulta che avesse percepito qualche compenso oltre il nolo. Il Battaglini accompagnò i detti emigranti a Napoli, li assistette in tutte le operazioni necessarie fino al giorno della partenza, e pare che avesse pagato per loro l'importo della spedizione dei bagagli da Felese a Napoli, come pure dei diritti di transito, senza che fosse rimasto accertato se di queste spese il Battaglini sia stato rivalutato o se andarono comprese nelle quaranta lire pagate dagli emigranti forniti di biglietti di chiamata. Ciò posto in fatto, il Pretore si propose il quesito se il rappresentante di un vettore, il quale si assume l'incarico di accompagnare e di assistere degli emigranti, muniti o no di biglietto di chiamata, fino al momento dell'imbarco, possa percepire da costoro un compenso qualsiasi oltre il nolo, ed il Pretore risolvette negativamente il propositosi quesito con delle prolisse considerazioni, per cui condannò il Battaglini alla cennata pena di L. 100 di ammenda.

Da tale sentenza il Battaglieri ricorre con mezzi principali ed aggiunti. Con i primi sostiene che la sentenza del pretore viola l'articolo 21 della legge sulla emigrazione, poichè doveva essere riconosciuta la inesistenza della contravvenzione, in quanto che tra il Battaglini e gli emigranti forniti di biglietto d'imbarco non vi fu altro rapporto giuridico che di locazione d'opera, non avendo il Battaglini nessun obbligo di accompagnare gli emigranti a Napoli senza rimborso di spese.

Con un primo mezzo aggiunto non si fa che ripetere sotto altra forma lo stesso concetto espresso con il mezzo principale.

Con il 2° e 3° mezzo aggiunto si deduce la incompetenza del giudice penale, in quanto l'emigrante che ha pagato, oltre il nolo, ciò che non deve, può sperimentare soltanto un'azione civile per la restituzione del doppio di quel che ha indebitamente pagato; ed in secondo luogo si sostiene che il legislatore non ha impedito che il rappresentante di un vettore si faccia rivalutare delle spese incontrate per comodo dell'emigrante.

Attesochè, mettendo da parte l'eccepita incompetenza del magistrato penale, in quanto l'azione civile dell'emigrante non toglie la infrazione all'articolo 21 della legge, punita a mente del comma 7° dell'articolo 31, la questione della causa è una sola, quella cioè di vedere se il Battaglini poteva o no percepire un compenso dagli emigranti, ch'egli col loro consenso condusse a Napoli e assistette fino al momento dell'imbarco.

Ora, per quanto la legge sulla emigrazione miri a tutelare gli emigranti da qualsiasi indegna speculazione, pur altrettanto non ha sanzionato il principio, contrario ad ogni ragione, che cioè potessero dal vettore o da chi lo rappresenta pretendere che senza alcun compenso li accompagnasse e li assistesse fino al momento dell'imbarco e ci rimettesse le spese di viaggio e di trattenimento nel luogo dove debbono imbarcarsi. È l'opera speciale del vettore o del rappresentante in tale loro qualità che non deve in alcun modo essere retribuita all'infuori del nolo, ma i servizi che si possono richiedere dall'emigrante o che, a lui offerti, vengono accettati, non entrano nel novero degli obblighi imposti dalla legge al vettore od al suo rappresentante, come non ci entrerebbero verso una qualsiasi terza persona che a quei servizi si prestasse e chiedesse di esserne equamente compensata. Sarebbe in verità enorme che dandosi un compenso a chi non era obbligato a prestarsi per un emigrante in servizi che non hanno un rapporto diretto ed immediato con l'emigrazione, si verificasse l'ipotesi dell'art. 21 della legge, solo perchè il detto compenso venga dato per occasione dell'emigrazione.

Nella specie il Battaglini consegnò agli emigranti i biglietti di chiamata; si offrì di accompagnarli; l'offerta fu accettata; andò a Napoli, vi si trattenne dei giorni, e dopo averli assistiti, ed eseguito l'imbarco, tornò al suo paese, e tutto questo per un compenso convenuto di L. 40, detratte le spese incontrate per trasporto di bagagli e per dazio di transito.

Or veramente questo compenso non fu pagato al Battaglini quale rappresentante di un vettore e per l'opera propria, ma al Battaglini *persona* per rivalutarlo delle spese ed indennizzarlo di un disagio che non aveva alcun obbligo di assumersi.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

26 luglio 1904.

PRES. SMILLARI f. f. - REL. SPIRITO - P. M. PAGLIANO.

**Ricorso P. M. contro Ludwig.***Omissis.*

Considerato che già più volte ebbe questo Collegio a riconoscere che contravventore, ai sensi degli articoli 13 e 31 della legge sulla emigrazione, sia solo colui, che senza la debita patente arruoli od accaparrì emigranti, prometta o venda loro biglietti d'imbarco.

Occorre dunque, perchè reato vi sia, il concorso di un doppio estremo: che intervenga cioè, per un verso, l'opera diretta ed efficace di persona, che spieghi la sua sinistra influenza in uno dei modi esplicitamente designati nella disposizioni di legge, dall'altro che tale persona sia sfornita della necessaria patente che ve lo autorizzi.

Epperò, avendo l'impugnata sentenza riconosciuto in fatto, con criterio incensurabile, non essere punto risultato che il Ludwig avesse venduto biglietti d'imbarco, ma invece che l'opera sua si restrinse solo a spedire circolari e manifesti, come quello esistente in atti; e poi ancora che nè accaparramenti di persone decise ad emigrare, nè promesse a costoro di biglietti vi fosse mai stata da parte dell'imputato Ludwig; appare chiaro come sia infondato il ricorso del Pubblico Ministero. Nè per certo possono ritenersi errati in diritto i criteri da cui mosse il Tribunale di Lanciano, quando si consideri che si versa in materia penale e di reato di schietta creazione sociale.

Per cui, se in ogni caso mai, tanto maggiormente in siffatto genere di reato vuolsi schiettamente aderire alle norme dell'articolo 4 delle disposizioni preliminari al codice civile; poichè è regola incontrovertita di diritto, che unica interpretazione possibile in argomento penale sia quella che si attiene al senso logico grammaticale del precetto legislativo. Sicchè, constatato in fatto che niuna delle ipotesi dell'articolo indicato era emersa dalle prove raccolte; e rilevato quindi come la semplice circostanza rimasta stabilita, la spedizione cioè di quelle tali circolari, non importasse la figura della contravvenzione prevista nello indicato disposto di legge, ben fece il Tribunale di Lanciano, nè poteva diversamente, nel ritenere che non ricorressero gli estremi della contravvenzione di legge nel fatto addebitato al Ludwig, dichiarando perciò non farsi luogo a procedimento a suo carico.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

7 novembre 1904.

Pres. MASI — Rel. PIOLANTE — P. M. FROLA

**Ricorso Testa Ugo.**

Testa Ugo, di anni 18, produce ricorso contro la sentenza del Tribunale di Ancona 27 luglio 1904, con la quale fu confermata altra del Pretore di Iesi, che, per contravvenzione all'articolo 13, prima parte, della legge sulla emigrazione, punibile ai sensi dell'articolo 31, 3° capoverso detta legge, vale a dire congiuntamente coll'arresto fino a 3 mesi e con ammenda fino a lire 1000, lo condannò a giorni 3 di arresto ed a L. 10 di ammenda.

Dice violato l'art. 13 della legge sulla emigrazione, in quanto osserva che quando una persona, sia pure a scopo di far favore a contadini che desiderano emigrare, si rivolga ad agente regolarmente patentato, con ciò solo pone gli emigranti stessi sotto la tutela e sotto la garanzia di chi per legge tale tutela deve esercitare.

Osserva che tale unico mezzo di ricorso non ha alcun fondamento in fatto, dappoichè la sentenza del Pretore e quella confermativa del Tribunale ora denunciata concordemente pongono in fatto, giusta le risultanze del dibattimento, che il Testa fece direttamente tutte le pratiche, tutti gli atti occorrenti per far partire per l'America i quattro individui ivi indicati, e unicamente si rivolse a quel tale Scarponi Ottone, rappresentante di vettore legalmente riconosciuto, per il solo ultimo atto, vale a dire l'acquisto dei biglietti di imbarco, per non potere egli ottenerli immediatamente dalla Società, perchè senza veste di agente autorizzato. E lo Scarponi li rimise al Testa, da cui furono consegnati agli emigranti.

Pertanto contravvenne all'articolo 13 della legge facendo ciò che può farsi soltanto da colui, che abbia ottenuto dal Commissariato la patente di vettore di emigranti, o da un rappresentante ed agente di costui legittimamente autorizzato, con tutte le discipline e garanzie stabilite con l'articolo medesimo.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

21 marzo 1905.

Pres. FIOCCA - Rel. PALLADINO - P. M. FROLA.

**Ricorso Cianciolo Luigi e Lo Iacono Pietro.**

.....  
*Omissis.*  
 .....

Osserva sul 2° mezzo che avendo la sentenza denunciata ritenuto in fatto, anche per loro ammissione, che i ricorrenti sono procuratori ciascuno di Compagnia estera, non possono essi disconoscere le conseguenze derivanti da tale qualità, ed in ispecie quella di essere ciascuno considerato come rappresentante della rispettiva Compagnia, per la esplicita dichiarazione contenuta nell'articolo 48 del regolamento sull'emigrazione, dove sono specificati gli effetti degli atti del procuratore in materia di emigrazione; nei riguardi civili egli impegna la responsabilità del vettore, e nei riguardi penali è soggetto alle statuizioni dell'articolo 31 della legge, poichè ivi è disposto che se il vettore sia una Compagnia di navigazione, le pene stabilite contro il vettore si applicano a coloro che abbiano agito come rappresentanti di essa.

Sicchè, se per le richiamate disposizioni tanto vale ai fini penali procuratore di una società estera, quanto rappresentante della stessa, la sentenza merita tutt'altro che censura, e fece buon governo della legge, perchè concluse per la responsabilità penale dei ricorrenti in qualità di rappresentanti, il Cianciolo della *Transatlantica* di Barcellona, ed il Lo Iacono della *Société Générale des transports maritimes*, attraverso la loro accertata qualità di procuratori delle medesime.

Nè regge la censura che la sentenza sia manchevole per non aver dichiarato la precisa qualità di procuratore o rappresentante, da cui il Pretore derivò la responsabilità dei ricorrenti, e perchè rende in modo incerto e perplesso il di lui pensiero in ordine a ciò che della detta responsabilità è la base. È a notare che su questo tema, che ha carattere pregiudiziale, nulla dissero i ricorrenti, che pure erano stati citati al dibattimento dinanzi al Pretore di Palermo, quali rappresentanti delle Compagnie estere, e soltanto si difesero in merito dell'imputazione loro ascritta, comprendendo ben essi che, ammessa la loro qualità di procu-

ratori, ne seguiva la loro veste di rappresentanti delle società estere, e indubbiamente l'eventuale responsabilità penale.

Ciò che non era dubbio per i ricorrenti, non poteva esserlo per il Pretore, al quale bastò che gli fosse risultato che essi nei contratti di trasporto per emigranti agivano e trattavano per conto ed in nome delle società estere, cioè agivano come rappresentanti, giusta il tenore del citato articolo 31, essendo indifferente, dal momento che era e rimaneva stabilita la genesi della responsabilità, significarla con l'una o l'altra parola, tanto più che il regolamento sull'emigrazione, dichiarata l'equivalenza giuridica delle due espressioni, procuratore e rappresentante, adoperava promiscuamente ed in senso generico la parola *rappresentante*, sia in riguardo al rappresentante propriamente detto, cioè a chi agisce in rappresentanza di vettori nazionali, sia in riguardo al procuratore di Compagnia estera (articoli 70, 74, 75, 83, 89 detto regolamento).

Osserva sul 3° mezzo che il Pretore urbano di Palermo, in sèguito ai risultati del dibattimento, fu indotto a ritenere che i ricorrenti in rappresentanza delle rispettive Compagnie, col provvedere nel settembre e ottobre 1904 al trasporto dal porto di Palermo a quello di Napoli di un numero di emigranti, che ivi dovevano prendere imbarco per il viaggio transoceanico, non abbiano fatto ai medesimi una concessione gratuita limitata al solo tragitto delle persone, ma abbiano invece adempiuto un vero impegno, assunto in aggiunta agli obblighi derivanti dal biglietto d'imbarco con partenza da Napoli, rilasciato a ciascuno di loro.

Data questa posizione di fatto, insindacabile in questa sede di Cassazione, perchè trova la sua radice nel convincimento formatosi nell'animo del giudice in sèguito alla valutazione degli elementi raccolti, e riconosciuto che il trasporto parziale da Palermo a Napoli fu somministrato agli emigranti come obbligo verso di essi assunto, il Pretore non poteva a meno che riconoscere a carico dei ricorrenti gli altri obblighi da quello dipendenti, per l'esplicita statuizione dell'articolo 63 su citato, sicchè la sentenza impugnata, deducendo da questo articolo che a carico dei medesimi ricorrenti stava l'obbligo di prestare il vitto agli emigranti da trasportare a Napoli, e concludendo per la loro responsabilità, come colpevoli di non averlo adempiuto, fece corretta applicazione della legge.

Vanamente i ricorrenti tentano sorreggere il mezzo in esame, obiettando alla sentenza impugnata che il Pretore non poteva ritenere l'esistenza di obblighi tra il vettore e l'emigrante, che non fossero risultati dal solo titolo che racchiude le pattuizioni e le condizioni del loro contratto intorno al viaggio transoceanico, cioè dal biglietto d'imbarco, nel quale soltanto, e non già da altre prove ed in altri documenti, pretendono che il Pretore avrebbe dovuto ricercare se dai ricorrenti fu realmente assunto alcun obbligo pel trasporto da Palermo a Napoli.

Ai ricorrenti sfugge che con le disposizioni relative al biglietto d'imbarco e coll'articolo 63 del regolamento si volle provvedere a contingenze diverse; il biglietto d'imbarco è il documento delle condizioni del viaggio transoceanico, e l'art. 63 prevede e regola la contingenza della breve navigazione, a cui è soggetto l'emigrante che, non trovandosi nel porto d'imbarco, vi si deve recare da altra regione italiana. È una nuova e separata convenzione tra l'emigrante ed il vettore, che ha per oggetto il breve trasporto marittimo tra porti italiani, con condizioni attenuate o meno rigorose, che sono enunciate nel ripetuto articolo del regolamento e che non sarebbero enunciate se si fosse inteso, come intendono i ricorrenti, che, costituendo il biglietto d'imbarco l'unica norma de' rapporti stabiliti tra vettore ed emigrante, anche da esso dovesse risultare, se convenuto, l'obbligo al parziale trasporto marittimo. Tale enunciazione infatti o sarebbe una inutile duplicazione, perchè col rilascio del biglietto d'imbarco, che ne fa menzione a' termini dell'art. 74 del regolamento, sono garantite agli emigranti durante il viaggio, senza diversità, le condizioni espresse dal precedente articolo 63, come il vitto, il trasporto del bagaglio, la cuccetta, ecc., o sarebbe in contraddizione colle indicazioni relative ai mezzi di trasporto, tanto diversi nei viaggi transoceanici da quelli di piccola portata, per i quali può operarsi il breve tragitto tra porti italiani. Come fatto separato, il caso, contemplato dall'articolo 63, dà luogo a speciali intelligenze tra l'emigrante ed il vettore, od i rappresentanti, indipendentemente da quelle relative al viaggio transoceanico.

Nella specie giudicata dal Pretore urbano di Palermo rimase accertato che queste intelligenze seguirono, e che in relazione alle stesse i ricorrenti provvidero nel settembre ed ottobre del 1904, per mezzo dei piroscafi postali della " Navigazione Generale „, al trasporto di un numero di emigranti dal porto di Palermo a quello di Napoli, come porto di imbarco.

Lo fecero essi per una concessione gratuita od in adempimento d'impegno accettato in confronto degli emigranti? Il biglietto d'imbarco non precludeva nè limitava al Pretore la valutazione delle circostanze accertate al dibattimento, che si riferivano ad un fatto precedente e dal biglietto d'imbarco non contemplato, nè potuto contemplare, per concludere, com'egli fece con giudizio sovrano ed insindacabile, nel senso di ritenere che i ricorrenti adempirono ad un obbligo vero e proprio.

*Omissis.*

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

7 dicembre 1905.

Pres. ORILIA f. f. - Rel. BETTONI - P. M. MARTINOTTI.

**Ricorso Felix Guglielmo e Giovanni.**

.....  
*Omissis.*  
 .....

Attesochè tutti questi mezzi facciano capo sostanzialmente a un solo punto controverso, quello accennato nel mezzo 3<sup>o</sup>, giacchè non venne già affermato dal Tribunale di Sondrio, in contraddizione all'articolo 1 della legge sull'emigrazione, che non sia libero l'emigrante di valersi di tutti i mezzi che più crede opportuni ed anche dell'opera di agenzie estere, per procurarsi l'imbarco, o che commetta reato lo straniero nel corrispondere alle sue richieste, ma unicamente disse il Tribunale che i fratelli Felix dovessero rispondere della contravvenzione loro ascritta per aver compiuto in Italia, e non all'estero, ciò che dall'articolo 13 della legge è vietato a chi non abbia la patente ottenuta nel Regno di vettore di emigranti; ora, a prescindere che questo è un giudizio del fatto, non si può certo revocare in dubbio che per aver aderito alle richieste dei due emigranti di Torre Santa Maria, non solo invitandoli a recarsi a Chiasso, ed inviando loro perciò un distintivo di riconoscimento, ma per aver imposto loro una *caparra*, i fratelli Felix abbiano effettivamente *accaparrato emigranti* e abbiano loro *promesso i biglietti d'imbarco*, promettendo di stipulare in Chiasso il contratto di trasporto; la legge distingue infatti tra *promessa e vendita* dei biglietti d'imbarco, bastando anche la sola promessa a costituire la contravvenzione di cui all'art. 31; e disse il Tribunale giustamente che la promessa era stata fatta nel Regno, perchè quivi erasi verificato l'accordo — *in idem placitum consensus* — quivi eransi rispettivamente contratte le obbligazioni, dei due emigranti da una parte, i quali avrebbero perduto la caparra in caso di inadempimento, e dei fratelli Felix dall'altra, che avevano promesso di fornire loro i biglietti d'imbarco; e siccome la stipulazione della caparra, come clausola penale, è accessoria alla principale, dunque il fatto era concluso e perfetto dal momento in cui la somma a titolo di caparra era stata sborsata.

Attesochè pertanto niuno dei proposti mezzi possa essere accolto.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

18 dicembre 1905.

Pres. FIOCCA - Rel. DE CRECCHIO - P. M. FROLA.

**Ricorso Giannantonio Antonio e Giuseppe.***Omissis.*

Attesochè, quanto al merito della contravvenzione, l'articolo 64 del regolamento sull'emigrazione vieta ai rappresentanti dei vettori di delegare ad altri il proprio mandato o di valersi di intermediarii per accaparrare o raccogliere emigranti in qualsiasi modo, ed i giudici di merito hanno ritenuto, con criteri di fatto insindacabili, che l'Antonio Giannantonio si avvalese del fratello Giuseppe per avere dei biglietti d'imbarco per alcuni determinati individui e che in questo modo gli emigranti furono raccolti ed avviati a Napoli, dove trovarono alla stazione ferroviaria il Giuseppe, che fece tutto il resto occorrente per l'imbarco. Or questi fatti costituiscono appunto una delega del proprio mandato ed un valersi d'intermediari, se non per accaparrare, almeno per raccogliere emigranti.

Senonchè, l'Antonio sostiene ch'egli non è un sub-vettore e che perciò non gli si può applicare l'articolo 64 del regolamento, e produce a questo proposito una nota della Prefettura di Campobasso. Ma questo è un mezzo nuovo, non deducibile per la prima volta in Cassazione, non essendosi mai dubitato e mai dedotto avanti i giudici di merito che egli non fosse un sub-vettore. Se ne dubitò invece pel Giuseppe e negli atti esistono documenti che escludono in costui ogni qualità di sub-vettore, come esiste una nota del Prefetto di Campobasso dell'8 luglio 1904, da cui risulta che l'Antonio <sup>6<sup>o</sup></sup> dal 23 marzo 1904 fu autorizzato provvisoriamente ad agire in Limosano in affari di emigrazione. Sicchè puossi conchiudere che la nota della Prefettura del 29 novembre 1905 trova a sua confutazione nell'altra precedente dell'8 luglio 1904, almeno per quanto riguarda la provvisoria autorizzazione del Giannantonio Antonio ad agire in Limosano in affari di emigrazione.

Attesochè per l'altro ricorrente Giuseppe Giannantonio non si contesta a costui la contravvenzione all'articolo 64 del regolamento, per essere un

vettore o rappresentante di vettore, ma gli si contesta quella all'art. 63 del Codice penale, per essere concorso nella contravvenzione commessa dal fratello. Non era necessario d'imputarlo a norma dell'articolo 13 della legge, quand'egli non fece che prestare il suo concorso nella esecuzione della contravvenzione procurando i biglietti, invitando gli emigranti a partire, aspettandoli alla stazione di Napoli ed accompagnandoli, poichè con ciò si violava invece l'articolo 63 del Codice penale, che si applica a qualunque reato.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(SEZIONI UNITE)

26 giugno 1906.

Pres. FIOCCA      Rel. DE CRECCHIO — P. M. DE FRANCESCO.

**Ricorso Moscato Alfonso.**

Attesochè Moscato Alfonso venne imputato di contravvenzione all'articolo 21 della legge sull'emigrazione, per aver percepito dall'emigrante Cosimo Insalacco un compenso di lire dieci oltre del nolo.

Il Pretore di Canicattì ritenne provato il reato a carico del Moscato, e lo condannò a norma dell'art. 31, capov. 7, della detta legge, con la sentenza 8 agosto 1905.

Il Moscato propose ricorso per annullamento, sostenendo coi motivi aggiunti ch'egli non era vettore nè rappresentante di vettore della Compagnia di navigazione "La Veloce", sopra un piroscampo della quale s'imbarcò l'Insalacco, e che perciò, pur trovandosi di esser rappresentante di altra Società di navigazione, cioè della "Transatlantica", di Barcellona, non gli si poteva applicare la disposizione dell'articolo 21 della citata legge.

Questo Supremo Collegio, con la decisione del 5 dicembre 1905, ritenuto in fatto che il ricorrente non fosse il vettore nè il rappresentante del vettore, che procurò l'imbarco all'emigrante Insalacco, e per il quale ebbe a percepire un compenso non dovuto, considerò in diritto che con ragione il Moscato dolevasi di essere stato condannato a mente dei combinati articoli 21 e 31, capov. 7°, in quanto di questi articoli erasi fatta una falsa applicazione, perchè riguardano soltanto i vettori e i loro rappresentanti, e il Moscato non era nè il vettore nè il rappresentante della Compagnia "La Veloce", salvo l'esame, aggiungeva la suddetta decisione, se il caso possa classificarsi sotto diversa disposizione di legge.

Annulò quindi l'impugnata sentenza e rinviò la causa per un nuovo esame al Pretore di Campobello.

Attesochè il Pretore di rinvio, con la sentenza del 16 marzo 1906, senza occuparsi se mai il fatto imputato al Moscato rientrasse in altra ipotesi di legge, non fece che ripetere quello che si era detto dal primo pretore, la sentenza del quale fu cassata, nulla importando che il Moscato fosse rappresentante d'una Società di navigazione diversa da quella presso la quale aveva sollecitata la partenza dell'Insalacco, non facendo la legge

distinzione alcuna. Condannò quindi il Moscato alla restituzione del doppio del compenso dato dall'emigrante e a lire 40 di ammenda, col beneficio della condanna condizionale.

Dalla sentenza del Pretore di rinvio si è prodotto nuovo ricorso con un mezzo principale e un altro aggiunto.

Col mezzo principale si denunzia la violazione dell'art. 21 della legge sull'emigrazione, nonchè degli articoli 1 del Cod. pen., 367 e 323, n. 3, Cod. proc. pen., inquantochè, non avendo il Pretore trovato da rubricare diversamente il fatto imputato al Moscato, avrebbe dovuto assolverlo in vista della sentenza della Cassazione, la quale adesso dovrebbe annullare la sentenza senza rinvio.

Col mezzo aggiunto si insiste nella violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della legge sull'emigrazione, poichè, assodato in fatto che il Moscato non è vettore nè rappresentante della Compagnia "La Veloce", ma rappresentante di altra Società di navigazione, egli ben potea percepire un compenso per le sue fatiche, e, in ogni caso, la circostanza di rappresentare una Società di navigazione diversa da quella sopra un piroscalo della quale l'emigrante s'imbarcò, non lo metteva in contravvenzione all'art. 21, che contempla il vettore, e il suo rappresentante, della Società per la quale sono autorizzati a operare.

Attesochè, non avendo il Pretore di rinvio trovato da rubricare diversamente il fatto imputato al Moscato, non ne deriva per conseguenza che dunque bisognerebbe annullare senza rinvio la sua sentenza, quando invece il suddetto Pretore avrebbe avuto l'obbligo di esaminare se mai il fatto potea rientrare sotto altra ipotesi di legge.

Il Pretore di rinvio ha ripetuto l'errore del primo giudice, applicando la disposizione dell'art. 21 della legge sull'emigrazione a chi non è vettore nè rappresentante della Compagnia, sopra un piroscalo della quale si è procurato l'imbarco dell'emigrante, percependo anche un compenso non dovuto, e per di più è caduto nell'altro errore di credere che il detto articolo si applichi a colui che, essendo rappresentante di altra Società di navigazione, procuri l'imbarco sopra un piroscalo di una Società diversa. Il doppio errore è evidente, poichè l'art. 21 parlando di vettori e di chi li rappresenta, intende parlare di vettori, e dei loro rappresentanti, della Compagnia presso la quale sono accreditati onde nulla percepiscano oltre del nolo, e quando poi un vettore o rappresentante procura l'imbarco sopra un piroscalo di altra Società, cade nella contravvenzione prevista dall'art. 16 della legge, ribadito dall'articolo 64 del Regolamento e punibile a mente del capov. 5º dell'articolo 31 della stessa legge.

Ora risulta in fatto, tanto dalla sentenza del primo Pretore, quanto da quella del Pretore di rinvio, che il Moscato rappresentava, sia pure prov-

visoriamente, la Società di navigazione di Barcellona, e intanto egli si permise di procurare l'imbarco dell'Insalacco sopra un piroscalo della "Veloce", contravvenendo all'ultimo comma del citato art. 16. Ed è perciò che la sentenza precedente di questa Cassazione, mentre riteneva che il fatto imputato al Moscato non rientrava nell'ipotesi dell'art. 21, invitava il Pretore di rinvio a esaminare se il caso avesse potuto classificarsi sotto diversa disposizione di legge. Or dunque, ritenuto in fatto che il Moscato percepì un compenso non dovuto procurando l'imbarco a un emigrante su piroscalo appartenente a una Società diversa da quella ch'egli rappresentava, un tal fatto doveva dal Pretore di rinvio classificarsi non sotto l'ipotesi dell'art. 21, ma sotto quella dell'ultimo comma dell'art. 16.

Per questi motivi

La Corte cassa e rinvia, ecc.

---

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

13 novembre 1906

Pres. FIOCCA - Rel. FONTANA - P. M. MARTINOTTI

**Ricorso Borriello Giuseppe.**

.....  
*Omissis.*  
 .....

Ritenuto che Giuseppe Borriello, *direttore e rappresentante della Società Anglo-Italiana*, vettore di emigranti, fu condannato dal Pretore della 1<sup>a</sup> Pretura urbana di Napoli — nel 16 giugno ultimo passato — a lire 30 di ammenda, quale contravventore agli articoli 20 della legge sulla emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, e 77 del relativo regolamento, approvato con R. Decreto del 10 luglio stesso anno, num. 375, per non avere, a cagione di sua negligenza, dato imbarco sul primo piroscifo in partenza da Napoli, nel 25 aprile di quest'anno, all'emigrante Luigi Mercandetti, che vi aveva diritto siccome provvisto di biglietto di chiamata, e da cui aveva ricevuto in termine analogo preavviso speditogli con lettera raccomandata nel giorno 10 dello stesso mese.

Ritenuto che della relativa sentenza il Borriello ha domandato l'annullamento per 3 motivi:

1° Violazione per falsa interpretazione degli articoli 20 della legge e 77 del regolamento sovracitati; perchè tali due disposizioni pongono in essere puramente un rapporto giuridico civile di interesse patrimoniale tra emigrante e vettore, ma non danno vita ad una azione penale. Se così non fosse, vi sarebbe contravvenzione punibile per ogni emigrante fatto partire che poi venisse respinto; mentre egli ha diritto in tal caso, giusta l'articolo 24 della legge, a rivalsa di danni. Doveva perciò il Pretore dichiarare non luogo a procedimento per inesistenza di contravvenzione punibile.

2° Violazione per falsa interpretazione degli articoli 31, capov. 1°, della legge e 64 del regolamento stesso; per aver erroneamente ritenuto il Pretore non soltanto l'esistenza della contravvenzione, ma persino la pena relativa come stabilita dal 7° capoverso dell'articolo 31 della legge, dove invece sta la sanzione penale per le sole contravvenzioni alle tante e varie proibizioni contenute nella legge medesima, per le quali non è

specificamente comminata una data pena; ciò poi tanto più che non poteva la legge punire un fatto imposto dall'articolo 64 del regolamento, che vieta di fissare per ciascuna partenza di piroscifo più posti di emigranti di quanti ne siano disponibili a bordo, e nella fattispecie appunto erasi avverato il caso che al momento dell'avviso ricevuto dal vettore non vi erano a bordo del primo piroscifo in partenza più posti disponibili.

3° Violazione dell'art., 323 n. 3, del Codice di procedura penale, perchè non era risultata la negligenza del vettore, necessaria in ogni caso a costituire la contravvenzione; e all'analogha eccezione esposta dal Borriello, che dedusse aver egli dato all'emigrante Mercandetti il biglietto pel vapore partente il 9 maggio, perchè al ricevimento dell'avviso non vi erano più posti disponibili a bordo del piroscifo partente il 25 aprile, il Pretore non rispose in alcuna maniera.

Considerato - sui primi due motivi del ricorso - che non versandosi nel caso di emigrante stato respinto dal paese di destinazione, non ha valore nè ragione l'argomento per assurdo che il ricorrente pretende trarre dall'articolo 24 della legge, dove tal caso è preveduto: e poichè dal combinato disposto degli articoli 20 della legge stessa e 77 del suo regolamento è stabilito un diritto di partenza col primo piroscifo per l'emigrante che si trovi nelle condizioni enunciate colle disposizioni medesime, diritto, la cui attuazione il detto articolo 77 pone a cura del vettore, ne discende che, ove questi non ottemperi al corrispondente obbligo suo, contravviene alla legge ed al regolamento sulla emigrazione, quindi si rende passibile della pena comminata col 7° capoverso dell'articolo 31 di essa legge, che è disposizione generale per tutte le contravvenzioni in materia di emigrazione, per cui non sia sanzionata una pena speciale; pena la quale, naturalmente, ha luogo senza pregiudizio degli altri rapporti civili fissati dalle ricordate disposizioni tra l'emigrante ed il vettore; nè s'intende poi ciò che, a proposito della cennata pena per la contravvenzione, abbia voluto dire il ricorrente col 2° motivo, dove afferma che il 7° capoverso dell'articolo 31 della legge punisce le contravvenzioni per le quali non è stabilita una pena speciale; giacchè gli è perciò appunto che la contravvenzione in parola da lui incorsa sussiste e trovasi prevista e repressa dalla disposizione medesima, non trovando essa una sanzione speciale in altri.

Nè giova in contrario richiamarsi all'art. 64 del regolamento, perchè il Pretore, con giudizio incensurabile, ha escluso che l'asserta mancanza di posti disponibili a bordo del piroscifo partito il 25 aprile, con cui aveva diritto di partire l'emigrante Mercandetti, sia stata in alcun modo dimostrata.

Considerato da ultimo sul 3° motivo che basta leggere la sentenza impugnata per vedere come il Pretore affermi e dimostri, mercè la citazione di documenti, esservi stata negligenza nel ricorrente a non far partire l'emigrante Mercandetti col piroscafo del 25 aprile, sia perchè aveva avuto ben 15 giorni prima dall'interessato il preavviso con lettera raccomandata, sia perchè tale negligenza fu constatata col verbale dell'ufficiale addetto all'Ispettorato di emigrazione, sia perchè l'asserta mancanza di posti nel piroscafo suddetto, che partì al 25 aprile, non venne in alcun modo giustificata e nemmeno allegata nè all'emigrante allorquando gli fu rilasciato il biglietto per partire il 9 maggio, nè al pubblico dibattimento.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

19 novembre 1906.

Pres. FIOCCA — Rel. BETTONI — P. M. SANSONETTI.

**Ricorso Parzini Felice Giuseppe.***Omissis.*

Attesochè abbia giustamente considerato il Pretore che la restituzione della caparra è un fatto posteriore alla perfezione del reato, e che quindi non vale a dirimere la responsabilità del vettore o di chi agisce in suo nome, quando abbia richiesto all'emigrante, come appunto ritenne il Pretore nel caso in esame, l'anticipazione pecuniaria indi per qualsivoglia motivo restituita; giacchè col ricevere tale anticipazione si vincola, per ciò solo, la libertà dell'emigrante, essendo vietato al vettore di vincolare i desiderosi di emigrare con anticipazioni pecuniarie, come tassativamente dispone l'art 64, capov. 1°, del Regolamento sopra citato; laonde è ozioso ricercare se in realtà siasi o no vincolato colui che anticipò il denaro sul prezzo del biglietto d'imbarco, in quanto questo denaro gli sia stato poi restituito, perchè basta averlo richiesto ed esatto per aver appunto vincolato l'emigrante con anticipazione pecuniaria.

Attesochè abbia inoltre considerato giustamente il Pretore che il ricorrente era incorso nell'ascrittagli contravvenzione anche per aver ricevuto le L. 30 sul prezzo del biglietto d'imbarco prima che il biglietto stesso avesse potuto essere rilasciato al Colombo Giovanni, che non era ancora munito di passaporto; nè da questo fatto, per sè stesso punibile, può trarsi argomento di inesistenza di reato, come si sostiene dal ricorrente col secondo mezzo, in quanto, per essersi restituita la caparra prima che l'emigrante avesse acquistato il biglietto d'imbarco, il reato stesso non fosse consumato, giacchè, come bene fu ritenuto con la sentenza impugnata, esso si consumò nel momento in cui l'emigrante versò l'anticipazione di L. 30.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

29 dicembre 1906.

Pres. ORILIA f. f. — Rel. GIORDANO — Est. PIOLANTE — P. M. DE FRANCESCO.

**Ricorso Saviotti Carlo.**

Carraro Tranquillo e Saviotti Carlo, questi quale rappresentante e procuratore in Genova della Compagnia di navigazione *Nordeutcher Lloid* di Brema, furono chiamati in giudizio avanti il Pretore di Lovere per rispondere, il Carrara di aver fatto per conto del Saviotti operazioni di emigrazione senza essere rappresentante legalmente autorizzato, coll'accaparrare emigranti, e riceverne somme in acconto del nolo, vincolandoli per tal modo con anticipazioni pecuniarie ed indirizzandoli a Genova per imbarcarsi sui vapori della detta Compagnia diretti alle Indie Inglesi, ed all'Australia, avendo anche il Carrara prelevato dalle somme anticipate un compenso, in proprio favore, di L. 10 per ognuna di queste operazioni, e per tutto ciò incorrendo nelle contravvenzioni agli articoli 59 e 64 del Regolamento sulla emigrazione 10 luglio 1901; il Saviotti poi di contravvenzione all'art. 31 § 4 della legge 31 gennaio 1901, per avere come vettore intromesso fra sè ed i detti emigranti il mediatore Carrara, mentre costui non era suo rappresentante debitamente riconosciuto, per nomina consentita dal Commissariato.

Il Pretore, con sentenza 13 giugno 1906, dichiarata la colpevolezza dei due imputati, li ha condannati entrambi all'ammenda di L. 20 ciascuno, col beneficio della condanna condizionale.

Contro questa sentenza ha prodotto ricorso il solo Saviotti per violazione degli art. 31 e 6 della legge sulla emigrazione, perchè si trattava nella causa di persone che in numero minore di 50 viaggiavano spontaneamente e a proprie spese oltre il canale di Suez, e che però non potevano, per espressa dichiarazione dell'art. 6 § 4 della legge, essere considerati emigranti; non erano di conseguenza applicabili al caso le disposizioni restrittive e le sanzioni penali, stabilite dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione per regolare le relazioni coi vettori e costoro rappresentanti.

Osserva in proposito che l'art. 6 della legge nella sua prima parte dichiara e definisce *essere emigrante* il cittadino che si rechi in paese posto al di là dello stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viag-

giando in terza classe, o in classe che il Commissariato della emigrazione dichiara equivalente alla terza attuale.

Ora è certo e incontroverso in atti, che tutte queste qualità e condizioni si rinvenivano in quei tali Foschini, Galliati, Bonetti ed altri, che, vettore il Saviotti ed intermediario il Carrara, per opera di costoro, preso imbarco a Genova, partivano per lunghissimo viaggio alla volta delle Indie Inglesi e dell'Australia.

Costoro abbandonavano l'Italia, purtroppo, non per fini di esplorazione, nè per altri intenti agricoli, industriali o commerciali, ma col proposito di stanziarsi e stabilirsi a tempo lungo e indeterminato in quelle remote contrade, allo scopo di trovarvi lavoro e pane, e vita non più precaria e incerta, come quella che per un concorso di deplorabili circostanze erano costretti a condurre nel paese natìo.

Pertanto sembra evidente che costoro fossero degli emigranti e che il Carrara e il Saviotti contravvenissero nei loro riguardi alle norme che la provvida legge stabilì nella soggetta materia per proteggere cotesti infelici contro ogni tentativo di abuso della loro misera condizione.

Osserva che a diversa conclusione non può condurre quanto è scritto nel quarto comma dello stesso art. 6 della legge.

Imperocchè evidentemente qui si allude ai passeggeri che partano spontaneamente, ed a proprie spese, per tutt'altro scopo che quello di spatriare, per procurarsi lavoro, e per assicurarsi i mezzi di sussistenza.

La questione non è nuova. Altra volta si presentò a questo Supremo Collegio in occasione del ricorso Marsillo e fu decisa con sentenza dell'11 maggio 1905.

La Suprema Corte considerò che siffatta disposizione non riguarda veri emigranti, e che non è scritta in contemplazione dei vettori, e dei loro veri od abusivi rappresentanti, nè mai nel concetto e nel fine di sottrarre costoro agli obblighi che loro impone la legge, nello esercizio delle loro funzioni, ma bensì ed unicamente è dettata per favorire le condizioni dei cittadini che, in tutt'altra posizione che in quella di emigranti, si trasferiscono all'estero, tratti dal loro genio avventuroso e intraprendente, e per fini qualunque di utilità pubblica o privata.

Si considerò che per costoro le formalità, i vincoli, le discipline introdotte per la protezione dei veri emigranti, avrebbero prodotto impaccio, e recato inutile impedimento alla loro libertà e di conseguenza si adottò il partito di non considerarli come emigranti, sino al numero di 50. Ed è notevole che a tale concetto s'informano quegli stessi lavori preparatori della legge sulla emigrazione, che vengono invocati nella memoria presentata nell'interesse del ricorrente Saviotti. Anche solo tenendo conto delle frasi staccate che la egregia difesa riferisce nella sua memoria, si

ha, per limitarsi ad un solo rilievo, che il relatore Pantano, nel suo discorso, parlava di *beneficio* che s'intendeva di accordare a costoro *per sottrarsi a tutte queste formalità*.

Osserva del resto che coll'art. 32 della legge fu annunziato il Regolamento che avrebbe dovuto contenere, fra molte altre, le norme per distinguere, per *gli effetti della penalità di cui all'art. 31, la emigrazione temporanea* da quella *permanente*.

Ed in piena conformità fu nel Regolamento del 10 luglio 1901 sancito l'art. 182, col quale fu disposto, che per gli effetti degli art. 31 e 32 n. 1 della legge è considerata *emigrazione permanente* quella prevista nella prima parte dell'art. 6 della legge, nonchè quella che si dirige in *qualsiasi numero di persone oltre il canale di Suez* esclusa la colonia Eritrea. È considerata *temporanea* ogni altra emigrazione. Tutte le penalità sancite dall'art. 31 sono applicabili alla emigrazione permanente.

Ora, poichè è certo e incontrovertito, che gli emigranti di che trattasi nella presente causa erano diretti quali alle Indie Inglesi, e quali alla Australia, niun dubbio che essi non solo erano emigranti e come tali considerati, ma che appartenevano a quella che è considerata *emigrazione permanente*.

Talchè intanto tutte le penalità sancite dall'art. 31 sono nella soggetta materia applicabili, in quanto sono comminate per munire di efficace sanzione sia i comandi e sia i divieti che la legge fa ai vettori e ai loro rappresentanti nei loro rapporti con coloro che sono indiscutibilmente emigranti; ed è poi intuitivo che la legge non crea essa in ciascun individuo la qualità e la condizione di emigrante, ma semplicemente la riconosce e la riconosce come costituita da caratteri intrinseci ed immutabili; ed in contemplazione di cotesto stato speciale in cui un cittadino va a costituirsi, stabilisce tutto quell'armonico complesso di disposizioni e di sanzioni con cui si realizza e si pone in essere il concetto di *protezione* dell'emigrante, che viene a trovarsi di fronte a chi imprende a condurlo colà dove il misero confida di procurarsi col lavoro equamente retribuito i mezzi di sussistenza.

E da questo momento il numero dei contemporaneamente riuniti e imbarcati, beninteso sempre nei rapporti coi vettori e coi costoro agenti, e per ciò che concerne i diritti e gli obblighi di costoro, è assolutamente irrilevante. L'art. 182 del Regolamento non ha dunque alcuna forza e portata costitutiva: esso dichiara semplicemente ciò che è per la stessa natura delle cose, e lo dichiara per eliminare dalla radice ogni possibilità di errore e tentativo di equivoco. L'assurdo della interpretazione contraria si appalesa per questo semplicissimo riflesso: che cioè, se tale interpretazione si adottasse, la legge sulla emigrazione, opera legislativa cotanto laboriosa,

e che intende di proteggere una tanto ponderosa mole di gravissimi interessi, si presterebbe con facilità troppo strana e deplorabile ad essere ridotta nell'atto della sua pratica applicazione allo stato di lettera morta, perocchè per sottrarsi alle sue sanzioni basterebbe far partire gli emigranti a meno di 50 per volta. Tale considerazione ovvia, suggerita dal più volgare buon senso, s'impone alla retta ragione; un criterio contrario di interpretazione sarebbe la più flagrante violazione della norma fondamentale di applicazione delle leggi dettata dall'art. 3 delle disposizioni preliminari del Codice Civile, e tale riflesso deve bastare per tutti coloro che la legge sulla emigrazione ha costituito agenti ed organi per eseguirne le disposizioni e per tutelarne la osservanza.

È pertanto a concludere che la sentenza denunziata ha saggiamente ed esattamente interpretato ed applicato sì l'art. 6 della Legge, sì l'articolo 182 del Regolamento.

Osserva, ciò posto, essere vano ed inattendibile lo sforzo di rifugiare il ricorrente all'ombra dell'art. 45 Cod. Pen., quasi che fosse dimostrato che egli ebbe la intenzione e la scienza di compiere un atto che per nulla fosse impedito da disposizioni legislative, e quindi nella piena volontarietà di compiere un atto legittimo. Il capoverso dell'art. 45 C. P. fu dettato nel concetto di sottrarre, per le contravvenzioni, alla responsabilità penale coloro che fosse dimostrato *non avere voluto il fatto contrario alla legge*. Nel concreto peraltro il Saviotti volle indiscutibilmente un fatto che importa violazione degli art. 16 e 31 della legge, perocchè volle intromettere e intromise fra sè e quelli emigranti il Carrara, il quale non solo non era il proprio rappresentante debitamente riconosciuto, ma era anzi, nella sua qualità di segretario comunale, assolutamente incapace di tale ufficio ai termini dell'art. 60 del Regolamento sulla materia.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE BI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

21 febbraio 1907.

Pres. DE CRECCHIO f. f. — Rel. PIOLANTE — P. M. SANSONETTI.

**Ricorso Marsillo Antonino.**

.....  
*Omissis.*  
 .....

Osserva sul primo motivo che l'articolo 13 prevede il semplice fatto di chi arruola o accaparra emigranti senza avere ottenuto dal Commissariato la patente di *vettore di emigranti* o senza avere la qualifica di *rappresentante approvato* (articolo 16). L'articolo 13 non esige affatto l'estremo del fine di lucro, quantunque questo si presuma, e il ricorrente non mostrò di aver avuto un fine diverso, e di non averlo conseguito sulla somma che gli fu sborsata da ogni emigrante; ma checchessia di ciò, l'articolo 67 del regolamento, non a proposito invocato, contempla un caso diverso da quello, cioè di chiunque, fosse anche vettore o rappresentante, eccita a scopo di lucro, con qualsiasi mezzo od offerta di favori, emigranti a recarsi a prendere imbarco in porti esteri, salva previa autorizzazione da parte del Commissariato.

.....  
*Omissis.*

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

8 giugno 1907.

Pres. FIOCCA — Rel. DE CRECCHIO — P. M. COPPOLA.

**Ricorso Carbone Marcello e Poli Ernesto.**

.....  
*Omissis.*  
 .....

Attesochè a bordo del piroscalo *Luisiana*, comandato dal capitano Carbone, vennero constatate delle deficienze nella distribuzione dei viveri agli emigranti, secondo risulta dai verbali del 1, 2, 3, 4 novembre 1906. Non vi è quindi dubbio che siasi contravvenuto all'art. 131 del Regolamento sull'emigrazione e che la penalità da applicarsi sia quella dell'articolo 31 della legge. Se non che, il capitano osserva che alle rimostranze fattegli per le mancanze commesse dal commissario e dal macellaio aveva immediatamente provveduto, che egli non può rispondere dei fatti altrui e che se il Pretore intese di applicare l'articolo 60 del Codice penale, questo articolo non gli fu mai contestato.

Attesochè, trattandosi di una nave in viaggio, la responsabilità del capitano quale rappresentante del vettore è responsabilità diretta, come quella che personalmente lo riguarda, giacchè il capitano è obbligato a che gli emigranti abbiano la razione di viveri stabilita dall'articolo 131 del Regolamento. Vi potrebbe essere anche la responsabilità di altri, ma intanto quella del capitano non può essere disconosciuta come responsabilità diretta.

Infatti l'articolo 31 della legge, dopo enumerate le pene per diverse contravvenzioni, dispone da ultimo che saranno punite con ammenda fino a L. 1000 le altre contravvenzioni alla legge ed al regolamento, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'impresе, di agenzie di affari o di privati, non compresi in questi gli emigranti. Da questa così comprensiva disposizione della legge non può essere escluso il capitano della nave, che quando si trova in navigazione ha la responsabilità di tutto il servizio che alla nave ed ai passeggeri si riferisce.

Nè può dirsi che il Pretore lo abbia ritenuto colpevole di negligenza verso i suoi subordinati nei sensi e per gli effetti dell'art. 60 C. P., che non gli fu contestato, poichè se questa idea è veramente adombrata nella

sentenza denunciata, ciò non toglie di essersi il Pretore convinto di avere il capitano omesso d'invigilare direttamente sulla quantità delle razioni spettanti agli emigranti.

Infine la deficienza nella distribuzione dei viveri non è un semplice inconveniente previsto dalla prima parte dell'articolo 162 del Regolamento che poteva essere, senza conseguenze penali, eliminato dietro la denuncia del verbalizzante, ma una vera e propria contravvenzione all'articolo 131 dello stesso regolamento che, stabilendo la quantità e la qualità dei viveri cui hanno diritto gli emigranti secondo la tabella *E*, aggiunge che la detta quantità e qualità di viveri non può essere variata se non nei modi indicati dallo stesso articolo.

Per questi motivi

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ecc.

---

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

13 giugno 1907.

Pres. DE CRECCHIO f. f. — Rel. GIORDANO APOSTOLI — P. M. FROLA.

**Ricorso Giuliani Gaetano.**

L'odierno ricorrente, Giuliani Gaetano, veniva tratto a giudizio avanti il Tribunale penale di Campobasso per rispondere: 1° di truffa di L. 200 a danno degli emigranti Pinto Giovanni e Pinto Michele, per avere da costoro ricevuto L. 100 per ciascuno quale compenso, con l'intesa che li avrebbe fatti emigrare per l'America non ostante fossero affetti da malattia per cui avrebbero dovuto essere respinti; 2° di contravvenzione agli articoli 24 e 31 della Legge sulla emigrazione. Il Tribunale suddetto, in esito alle risultanze del dibattimento, con sentenza del 14 marzo 1907, dichiarava non farsi luogo a procedimento contro il Giuliani per l'addebito di truffa e lo riteneva invece colpevole della contravvenzione alla Legge sull'emigrazione, per avere ricevuto un compenso di L. 200 dai suddetti emigranti, oltre il nolo, e per ciò lo condannava all'ammenda di L. 100.

Ricorre il condannato contro questa sentenza per Cassazione deducendo la violazione dell'art. 1 del Cod. pen., e 393 Cod. proc. pen. nonchè degli articoli 21 e 31 della Legge sulla emigrazione e 64 del relativo Regolamento, in quanto il Tribunale non tenne presente che il Pinto Giovanni e Pinto Michele richiesero l'opera del ricorrente dichiarando che volevano partire da soli a proprie spese ed in 2ª classe, e come quindi per l'art. 6 della Legge sull'emigrazione non potevano considerarsi emigranti, e di conseguenza egli non ha contravvenuto a veruna disposizione della Legge concernente l'emigrazione.

Attesochè l'art. 6 della Legge sull'emigrazione nella sua prima parte dichiara essere emigrante il cittadino che si rechi in paese posto al di là del canale di Suez o in paese posto al di là dello stretto di Gibilterra viaggiando in terza classe od in classe che il Commissariato d'emigrazione dichiara equivalente alla 3ª attuale.

Ora, in base alle risultanze del pubblico dibattimento e per gl'incensurabili apprezzamenti del giudice di merito, non può dubitarsi come tutte queste qualità e condizioni si riunissero nei contadini di Busso, Pinto Giovanni e Pinto Michele, i quali per opera del ricorrente subvet-

tore della Società di Navigazione Loyd Italiano presero imbarco a Napoli per New York partendo in terza classe, anzichè in seconda come da quegli emigranti veniva al ricorrente versato l'importo del nolo, oltre a L. 100 per ciascuno di compenso; e se in tale fatto il giudice di merito non riscontrò gli estremi della truffa, fondatamente però dichiarava concorrere quelli costituenti gli estremi della contravvenzione agli articoli 21 e 31 della Legge sull'emigrazione e 64 del Regolamento, essendo sufficiente per la sua giuridica esistenza che il vettore, o chi lo rappresenta, percepisca dall'emigrante compensi di qualsiasi specie oltre il nolo.

Nè i Pinto potevano non considerarsi quali emigranti quando costoro abbandonarono l'Italia, non per fini d'esplorazione, nè per altri intenti agricoli, industriali o commerciali, ma col proposito di stabilirsi a tempo indeterminato nelle Americhe allo scopo di trovar lavoro e pane.

Nè a diversa conclusione può condurre quanto è scritto nel 4° comma dello stesso art. 6, giacchè la Corte Suprema altra volta sentenziò che siffatta disposizione non riguarda veri emigranti e che non è scritta in contemplazione dei vettori e loro rappresentanti, nè mai nel fine di sottrarre costoro agli obblighi che loro impone la Legge nell'esercizio delle loro funzioni, ma bensì è unicamente dettata per favorire la condizione dei cittadini che, in tutta altra posizione che in quella di emigranti, si trasferiscono all'estero per intraprese e per altri fini di utilità pubblica o privata. Per costoro si considerò che le formalità, i vincoli e le discipline introdotte per la protezione dei veri emigranti avrebbero prodotto impaccio e recato inutile impedimento alla loro libertà e di conseguenza si adottò il partito di non considerarli come emigranti sino al numero di cinquanta.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

9 gennaio 1908.

Pres. DE CRECCHIO f. f. — Rel. STUART — P. M. MARTINOTTI.

**Ricorso Damiani Francesco.**

Ritenuto che Damiani Francesco fu, con sentenza del Pretore di Girgenti del 21 settembre 1907, dichiarato colpevole del reato previsto dagli articoli 13 e 31, cap. 3<sup>o</sup>, legge 31 gennaio 1901, per avere nel marzo 1907, in Porto Empedocle, procurato per mezzo della Società svizzera di emigrazione "Salmoni e C.", i biglietti d'imbarco di terza classe ai tre emigranti Ciofalo Salvatore, Mattia Calogero e Rosario Falzone, senza che avesse la patente di vettore o rappresentante di vettore, e fu perciò condannato alla pena dell'arresto per giorni 15 ed all'ammenda di L. 50.

Questa sentenza fu confermata in appello dal Tribunale di Girgenti.

Ricorre in Cassazione il Damiani, deducendo come mezzi principali:

1<sup>o</sup> la violazione dell'art. 323, n. 3, del Codice procedura penale, per non essere la sentenza motivata sul punto essenziale della causa, cioè sulla legale definizione dell'emigrante;

2<sup>o</sup> violazione dell'art. 6, terzo alinea, della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901, per avere ritenuto come emigranti dei passeggeri in numero di tre.

Con motivi aggiunti dedusse la violazione degli articoli 13 e 31 della legge, perchè egli fin dal 30 gennaio 1906 era rappresentante del vettore della Società anglo-italiana nel mandamento di Girgenti, qualità che conservava ancora quando gli fu elevata la contravvenzione, aggiungendo all'udienza che avrebbe tutto al più dovuto rispondere della contravvenzione prevista dall'art. 16, ma non mai di quella all'art. 13 della surriferita legge.

Attesochè non regge il primo mezzo perchè la qualifica di emigrante risultò dimostrata dalla sentenza allorchè il Tribunale, motivandola alla stregua della prima parte dell'art. 6 sull'emigrazione, dichiarò che per tali dovevano ritenersi quei tre individui ch'ebbero per mezzo del Damiani i biglietti d'imbarco per fare in terza classe il viaggio pel Canada, al di là dello stretto di Gibilterra. E certo essi si recavano in quella lontana regione non per diporto, ma per procurarsi lavoro ed i mezzi di sussistenza.

Attesochè non regge neppure il secondo mezzo, perchè avendo il Tribunale, con sovrano apprezzamento di fatto, ritenuto che i tre individui fossero emigranti a senso della prima parte dell'art. 6, giustamente avvisò che bastava qualsiasi numero per l'applicazione della detta prima parte, in conformità di quanto dispone anche l'art. 182 del Regolamento, del 10 luglio 1901, per l'esecuzione della legge sull'emigrazione.

Indarno quindi s'invoca il comma 4<sup>o</sup> dell'art. 6 che, come ritenne già questo Supremo Collegio, si riferisce a passeggeri che partono spontaneamente ed a proprie spese, ma non con lo scopo di procurarsi mezzi per campare la vita.

Attesochè non si può tener calcolo del mezzo aggiunto, perchè esso contiene un motivo nuovo non dedotto in appello e neppure in giudizio di primo grado.

Dagli atti del processo infatti risulta che il Damiani negò formalmente di avere agito come vettore o come rappresentante di vettore, ma sostenne di essersi prestato per semplice amicizia a procurare i biglietti della Società svizzera a quei tre emigranti.

Nè può ritenersi che tale deduzione fosse ritualmente compresa nel motivo di appello d'inesistenza di reato, quando quel motivo si riferiva soltanto al difetto di qualità di emigranti nei tre individui, senza far punto cenno dell'esistenza della patente di vettore o di rappresentante di vettore.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

30 gennaio 1908.

Pres. DE CRECCHIO f. f. — Rel. BETTONI — P. M. DE FRANCESCO.

**Ricorso Finoli Luigi.**

Il Tribunale penale di Lanciano, con sentenza 10 gennaio 1907, condannò Finoli Luigi alla pena della reclusione per un anno, due mesi e quindici giorni, ed alla multa di lire 1250, nonchè all'ammenda di lire 100, dichiarandolo colpevole:

a) di avere, per servire all'altrui libidine, agevolato la corruzione della minorenni Chiarini Rachele con inganno ed a scopo di lucro;

b) di aver tentato di agevolare la corruzione della minorenni Galdini Elvira, pure per servire all'altrui libidine e a scopo di lucro;

c) di avere procurato l'emigrazione di Chiarini Rachele senza il passaporto prescritto; reati commessi in Atezza, il 1° e 3° nel febbraio 1905, e il 2° nell'ottobre 1906.

La Corte di appello di Aquila, con sentenza 1° maggio 1907, rigettò l'appello del condannato, il quale ricorre ora per cassazione, deducendo i seguenti mezzi:

1° Violazione dell'articolo 323 C. P. P. in relazione all'articolo 346 Cod. Pen., perchè la Corte d'Appello non si curò del motivo di gravame con cui si era sostenuta l'inesistenza del reato, e nemmeno considerò se questo in ogni modo cadesse sotto la sanzione dell'art. 3 della legge sull'emigrazione, come la difesa affermava, anzichè sotto il disposto dell'articolo 346 Cod. Penale.

2° Violazione degli art. 346, 5 Cod. pen., 3 della legge sull'emigrazione, perchè nei fatti ritenuti colla sentenza impugnata non ricorrono gli estremi del delitto previsto dall'art. 346 Cod. pen., ricadendo i fatti stessi invece sotto la disposizione dell'art. 3 della legge sull'emigrazione, e in quanto il ricorrente avesse agevolato la corruzione della minorenni Chiarini in America, questo fatto non era perseguibile nel Regno.

3° Violazione dell'art. 323, n. 1, C. P. P., perchè sulla richiesta improcedibilità per un lenocinio commesso in America la sentenza della Corte non ha alcuna motivazione.

4° Violazione e falsa applicazione degli articoli 346 e 61 Cod. penale, perchè avendo ritenuto la Corte che la minorenni Galdini si fosse

determinata a darsi al Finoli e andare con lui in America, non poteva ravvisare in questo fatto un tentativo di agevolare la corruzione della stessa Galdini per servire all'altrui libidine.

Attesochè niuno di questi mezzi meriti accoglimento, perchè relativamente al primo non era tenuta la Corte d'Appello di motivare sull'asserta applicabilità dell'art. 3 della legge sull'emigrazione, non essendosi ciò dedotto come mezzo di gravame dall'appellante, ma essendosene unicamente fatto cenno dal difensore al dibattimento, mentre d'altra parte colla dimostrazione della reità del Finoli a' sensi dell'art. 346 Cod. penale era implicitamente escluso che fosse invece applicabile l'art. 3 della legge sull'emigrazione; nè sussiste che la Corte abbia trascurato di motivare sulla pretesa inesistenza di reato, se anzi diffusamente narrò tutte le circostanze che a suo giudizio ponevano in essere due distinti delitti di lenocinio, l'uno consumato e l'altro solamente tentato, essendo stato tratto in arresto il Finoli quando questo secondo reato era tuttora in corso di esecuzione.

Attesochè, relativamente al 2° e 3° mezzo, occorra appena avvertire che, se l'art. 3 della legge sull'emigrazione colpisce colui *che induce una donna minorenni a emigrare per trarla alla prostituzione*, non era però applicabile questa disposizione al fatto di cui alla lettera a) dell'imputazione, perchè commesso con inganno e a scopo di lucro, circostanze queste che la legge sull'emigrazione non contempla e che costituiscono appunto le aggravanti del lenocinio previsto dal Cod. pen., nè fu condannato il ricorrente per fatti commessi in America, tuttochè siasi ritenuto che colà egli avesse eccitato la minorenni Chiarini a darsi al meretricio, proponendole la direzione d'una casa di tolleranza, ma perchè con questa intelligenza egli avrebbe indotto la Chiarini prima e poi la Galdini ad emigrare, accompagnandosi con lui, come chiaramente risulta dalla sentenza della Corte, la quale accenna a simili pratiche pur esercitate allo stesso scopo con altre donne di Atessa, *onde conseguire i lucri dell'abbominabile traffico*, e ricorda anzi come la madre della Chiarini consentisse di buon grado alla sua partenza, non desiderando che *essa si prostituisse in Italia*. Laonde ritenne la Corte che, sebbene anche in America si fossero compiuti atti di corruzione, il delitto però di cui all'art. 346 Cod. penale fosse già perfetto in Italia, giacchè coll'aver procurato, quanto alla Chiarini, e coll'aver preparato, quanto alla Galdini, il loro clandestino imbarco, e avendole perciò allettate a continuare con più larghi guadagni in America la vita di corruzione già intrapresa in Italia, il Finoli avrebbe appunto agevolato a scopo di lucro la loro prostituzione, e quindi non aveva la Corte da motivare sulla procedibilità o meno per i fatti commessi in America.

Attesochè per queste stesse ragioni anche il 4° mezzo si dimostri infondato, giacchè, se fu ritenuto che la Galdini si fosse spontaneamente data al Finoli accettando di emigrare con lui, risulta però da tutta la motivazione della denunciata sentenza ch'essa pure fosse venuta in tale determinazione per prestarsi al traffico di cui sopra, e che quindi anche nei suoi riguardi fosse egualmente responsabile il Finoli di aver voluto agevolare la sua corruzione per servire all'altrui libidine e a scopo di lucro.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

13 febbraio 1908.

Pres. DE CRECCHIO f. f. — Rel. PIOLANTE — P. M. ANDREUCCI.

**Ricorso P. M. e. Giorgi Luigi.**

Giorgi Luigi fu chiamato avanti il Pretore Urbano di Firenze come imputato di contravvenzione agli articoli 13 e 31 della legge sull'emigrazione, per avere il 1° ottobre 1907, in Firenze, iscritto nel giornale *Vedetta finanziaria*, di cui è direttore e gerente responsabile, un avviso della Società Svizzera di emigrazione Jechxz Sulmoni & C., col quale nel concetto della relativa denuncia si sarebbero promessi biglietti d'imbarco e si sarebbe incitato alla emigrazione, senza che la detta Società avesse patente di vettore di emigranti e autorizzazione a fare operazioni di emigrazione nel Regno.

Il Pretore, con sentenza 30 dicembre 1907, ha dichiarato non luogo a procedere contro il Giorgi per inesistenza di reato.

Contro questa sentenza produce ricorso il Pubblico Ministero presso la detta pretura urbana per violazione dei succitati articoli della legge sulla emigrazione.

Osserva che l'art. 13 della legge è espresso in questi testuali termini:

“ Nessuno può arruolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco se non ha ottenuto dal Commissariato la *patente di vettore di emigranti*, più una speciale licenza ecc. „.

Osserva che non essendo nel concreto imputata la Società Svizzera della pretesa contravvenzione, di essa la Corte suprema non deve occuparsi, ma è ben chiaro e manifesto che il Giorgi non commise e non poté commettere la contravvenzione addebitatagli per aver accettato di inserire nel suo giornale l'avviso in parola. Anche supponendo, senza ammetterlo, che tale avviso contenesse promessa di biglietti d'imbarco o incitamento alla emigrazione dal canto di detta Società.

Quanto però al Giorgi, egli collo inscrivere tale avviso nelle colonne del suo giornale, che è organo di pubblicità autorizzata, nulla faceva che non spettasse alla sfera delle sue legittime facoltà, come bene ha giudicato il pretore Urbano di Firenze, tanto è lungi che contravvenisse al citato art. 13, per la infrazione del quale si richiede che si violi il divieto della legge coll' eseguire il fatto da essa vietato, vale a dire, occorre

mettersi in rapporto con persone certe e determinate, e queste arrolare o accaparrare quali emigranti, o promettere, o vendere a costoro biglietti di imbarco.

È evidente per tutti che colla iscrizione dell'accennato avviso nella *Vedetta finanziaria* nulla di questo si poneva nè poteva giammai porsi in essere.

Pertanto giusta è la sentenza denunciata e infondato il ricorso.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## CORTE DI CASSAZIONE DI ROMA

(PRIMA SEZIONE PENALE).

30 maggio 1908.

Pres. FIOCCA — Rel. DE PRISCO — P. M. FROLA.

**Ricorso Borgato Augusto.**

Borgato Augusto ricorre per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Rovigo, del 26 marzo 1908, con la quale fu rigettato l'appello da lui proposto contro la sentenza del Pretore di detta città, che gl'infisse, col beneficio però della condanna condizionale, la pena di un mese di arresto e di L. 100 di ammenda, quale responsabile della contravvenzione prevista e punita dagli articoli 13 e 31 della legge sull'emigrazione, per avere promesso a Stocco Elisa un biglietto d'imbarco pel Brasile, senza essere munito della patente di vettore di emigranti.

. . . . .

*Omissis.*

. . . . .

Attesochè le indagini sul se la Stocco volesse emigrare gratuitamente od a proprie spese furono bene giudicate inutili dal Tribunale, quando al Borgato mancava, non già solamente la *speciale licenza* del Commissariato dell'emigrazione, richiesta, come chiaramente si rileva dalla prima parte dell'articolo 13 della legge sull'emigrazione, allorchè trattasi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, od in qualsiasi modo favorito o arruolato, ma addirittura la patente di *vettore di emigranti*. E però il rilievo posto a base del secondo mezzo del ricorso, che cioè la Stocco fosse partita per l'America pagando il biglietto, non ha importanza qualsiasi per giudicare dell'applicabilità o meno del citato art. 13, il quale riguarda così l'arruolamento di emigranti a proprie spese, come quello di emigranti a viaggio gratuito o sussidiato, richiedendo per autorizzare il primo la semplice patente di *vettore di emigranti* e per il secondo una *speciale licenza* subordinata ad opportune garanzie.

Infine non giova ad eliminare le responsabilità del ricorrente far richiamo del disposto del 3° capoverso dell'art. 6 della citata legge, stantechè, come bene ebbero i giudici di merito a rilevare, riportandosi a costante giurisprudenza di questo Supremo Collegio, per emigranti nel

significato dell'art. 13 della legge, all'effetto del divieto di accaparrarli a chi non vi sia autorizzato, si hanno ad intendere tutti coloro, che, uniti od isolati, si trovino, anzi che intendano porsi nella condizione di cui nella prima parte dell'art. 6 della legge stessa.

Dal che si trae che anche il 2° motivo del ricorso deve ritenersi infondato.

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso, ecc.

---

## INDICE ALFABETICO-ANALITICO

---

**Avvertenza.** — I numeri posti accanto alle singole voci rimandano a quelli delle massime.

---

ABITUALITÀ. V. *Accaparramento di emigranti.*

ACCAPARRAMENTO DI EMIGRANTI, 5, 6, 7, 10, 23, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 49, 50, 59, 107, 108, 110, 111, 115, 117, 125, 127, 130, 133, 139, 155, 157, 158, 159.

— Emigranti vincolati, 23, 127, 128, 129, 131.

— Promessa d'imbarco, 24, 34, 35, 43, 60.

— Arruolamento di minori, 29, 30.

— Abitualità, 50, 51.

— Continuità, 51.

— Tentativo, 53

ACCORDI ILLECITI FRA RAPPRESENTANTI. V. *Rappresentanti.*

ALBERGATORI DI EMIGRANTI. Autorizzati, 150, 151, 152, 153.

— Non autorizzati, 152, 153.

ALBERGHI PER EMIGRANTI, 85.

ALLOGGIO AGLI EMIGRANTI. V. *Albergatore e Emigrante.*

AMMENDA. V. *Pene (Multa).*

ANTICIPI IN DENARO AD EMIGRANTI. V. *Prestazione d'opere, ecc.*

ANTICIPI SUL NOLO. V. *Nolo.*

ARRUOLAMENTO DI EMIGRANTI. V. *Accaparramento.*

Id. DI MINORI. V. *Accaparramento e Delitti.*

AUTORITÀ SANITARIA. V. *Prescrizioni sanitarie.*

AZIONE CIVILE, 18, 19, 66, 80, 84, 93, 140.

AZIONE PENALE, 66, 109.

— Prescrizione, 44.

— Rapporti con l'azione civile, 80.

BIGLIETTO D'IMBARCO, 3, 10, 35, 43, 48, 52, 70, 72, 73, 76, 78, 79, 86, 91, 93, 97, 100, 109, 128, 129, 130, 154, 159, 160.

BIGLIETTO DI CHIAMATA, 80.

CAPARRA. V. *Nolo*.

CAPISTIVA, 146, 147.

CAPITANO DEL PIROSCAFO, 97, 103, 104.

— Sua responsabilità, 89, 100, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148.

— Suoi obblighi circa i viveri, 143, 144.

— Id. circa la disciplina a bordo, 146.

CAUZIONE DEL VETTORE. V. *Vettore*.

CITAZIONE, 24.

COMMISSARIATO DELL'EMIGRAZIONE, 42, 116, 118.

COMMISSARIO CIVILE DI BORDO, 88, 103, 142.

— Sua responsabilità, 149.

COMMISSIONE ARBITRALE, 18.

COMPENSI OLTRE IL NOLO. V. *Nolo*.

COMPETENZA. V. *Procedura*.

CONCESSIONI DI MUTUI E ANTICIPI IN DENARO. V. *Prestazioni d'opere e servizi ad emigranti*.

CONCETTO DI EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

CONCORRENZA FRA RAPPRESENTANTI. V. *Rappresentante*.

CONCORSO NEL REATO. V. *Contravvenzioni e Reati*.

CONDANNA CONDIZIONALE. V. *Procedura*.

CONSOLI E VICE-CONSOLI. Valore dei loro rapporti e verbali, 21.

CONTRATTO DI TRASPORTO. V. *Trasporto dell'emigrante*.

CONTRAVVENZIONI, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 34, 35, 36, 37, 38,

39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 80, 84, 86,

87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 97, 99, 101, 102, 104, 107, 109, 110, 111,

117, 118, 119, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134,

135, 140, 141, 142, 143, 144, 146, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,

157, 158, 159.

— Tentativo, 25, 27, 53, 108.

— Concorso, 52.

— Volontarietà del fatto, 130, 134.

— Verbale di contravvenzione, 142.

— V. anche: *Lucro*.

COSTITUZIONALITÀ DEL REGOLAMENTO. Art. 64, 64.

— Art. 169, 93, 94, 95, 96.

— Art. 173, 94.

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE. V. *Parte civile*.

DELITTI, 14, 15, 17, 30.

— Falso, 15.

— Arruolamento di minori, 29.

— Lenocinio, 32.

— Truffa, 38, 60, 71, 161, 162.

— Favoreggiamento, 53, 54, 116.

— Frode, 129.

DETEZIONE. V. *Pene*.

DISINFEZIONE DI EFFETTI DI EMIGRANTI. V. *Prescrizioni sanitarie*.

DURATA DEL VIAGGIO MARITTIMO, 90, 93.

ECCITAMENTO ALL'EMIGRAZIONE:

- con manifesti, circolari, giornali, ecc., 34, 35, 36.
- con suggerimenti e consigli, 37.

EMIGRANTE:

- Concetto, 1 a 13, 160.
  - Qualifica, 3, 4, 6, 7.
  - Tutela, 5, 9, 10, 64, 65, 90, 97, 150.
  - Età, 15.
  - Arrivo al porto d'imbarco, 79, 81, 82, 83.
  - Mantenimento nel porto d'imbarco, 79, 83, 84, 86, 152.
  - Id. a bordo, 79, 87, 88, 89, 104, 105, 143, 144, 145.
  - Alloggio nel porto d'imbarco, 83, 86.
  - Imbarco in porti esteri, 119, 135, 155, 156, 157, 158, 160.
- Vedi anche: *Vettore*, *Rappresentante*, *Biglietto d'imbarco*, ecc.

EMIGRAZIONE:

- procurata, 7, 16, 37, 41.
- favorita, 7, 16, 37, 41, 59, 130.
- spontanea, 6, 8, 12, 160.
- vietata dall'autorità sanitaria, 12.
- permanente, 13.
- temporanea, 13.
- di minorenni, 14, 17, 28, 29, 30, 31.
- di iscritti di leva, 16, 25, 26, 27, 135.
- di militari, 26.
- di donne per trarle alla prostituzione, 32, 33.
- gratuita o sussidiata, 43.
- clandestina, 45, 154.

Vedi anche: *Accaparramento di emigranti*, *Eccitamento all'emigrazione*, *Emigrante*, *Libertà di emigrare*, ecc.

ESCLUSIONE DAI SERVIZI DI EMIGRAZIONE. V. *Pene* e *Rappresentante*.

ETÀ DELL'EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

FALSO. V. *Delitti*.

FATTORINI AUTORIZZATI DEL VETTORE, 81, 82.

FAVOREGGIAMENTO. V. *Delitti*.

FERMATE DEI PIROSCAFI NEI PORTI INTERMEDI, 90, 93.

FIGURINAIO. V. *Professioni girovaghe*.

FINE DI LUCRO. V. *Lucro*.

FORZA MAGGIORE. V. *Ritardi nei viaggi* e *Capistiva*.

FRODE. V. *Delitti*.

GIORNALE DI VIAGGIO, 103.

GIUDIZIO CIVILE. Rapporti col giudizio penale, 19.

GIUDIZIO PENALE. Rapporti col giudizio civile, 19. .

GIURAMENTO. V. *Procedura*.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEL RAPPRESENTANTE. V. *Rappresentante*.

IMBARCO. V. *Accaparramento di emigranti e Emigrante*.

INTERMEDIARI IN OPERAZIONI DI EMIGRAZIONE, 125, 126.

ISCRITTI DI LEVA. V. *Emigrazione*.

LENOCINIO. V. *Delitti*.

LIBERTÀ DI EMIGRARE, 9, 12, 26.

LOCANDE E LOCANDIERI. V. *Albergatore*.

LUCRO (SCOPO DI), 32, 47, 48, 49, 50, 124, 131, 133, 156.

MANDATARIO, 22.

MANTENIMENTO DELL'EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

MEDICO DELLA R. MARINA, 22, 142, 144.

— Valore dei suoi rapporti, 20.

MINORI (ARRUOLAMENTO DI). V. *Accaparramento di emigranti, Emigrazione e Delitti*.

MULTA. V. *Pene*.

MUTUI E ANTICIPI IN DENARO AD EMIGRANTI. V. *Prestazioni d'opere, ecc.*

NOLO:

— Prezzo, 15, 36, 70, 129.

— Compensi oltre il nolo, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 156, 162.

— Caparra e anticipi sul nolo, 67, 127, 128, 129, 159.

PARTE CIVILE (COSTITUZIONE DI):

— dell'emigrante, 18, 19.

— del rappresentante, 140.

PASSAPORTO, 15, 58, 70, 109, 135, 161.

PASSEGGERI:

— di 2<sup>a</sup> classe, 11, 12, 86.

— di 3<sup>a</sup> classe, 160.

PATENTE DI VETTORE. V. *Vettore*.

PENE:

— Reclusione, 14, 17, 30.

— Detenzione, 17.

— Multa, 17, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 149.

— Esclusione dai servizi di emigrazione, 136, 137, 138.

Vedi anche *Sentenze*.

PERIZIE, 99, 102.

PIROSCAFI. Visita, 101.

PORTI ESTERI. V. *Emigrante*.

ID. INTERMEDI. V. *Fermate dei piroscafi, ecc.*

ID. D'IMBARCO. V. *Emigrante, Ricoveri degli emigranti, ecc., Trasporto dell'emigrante.*

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE PENALE. V. *Azione penale.*

PRESCRIZIONI SANITARIE, 12, 61.

— Disinfezione di effetti di emigranti, 22, 61, 62.

— Visita sanitaria, 86, 154, 155, 156.

PRESTAZIONE D'OPERE E SERVIZI AD EMIGRANTI, 55, 56, 57, 58, 70, 73, 74, 75.

— Concessioni di mutui e anticipi in denaro, 59.

PREZZO DEL NOLO. V. *Nolo.*

PROCEDURA:

— Giuramento, 20.

— Prove, 91, 101, 102, 103, 126, 130.

— Competenza del Pretore, 92, 118.

— Competenza in genere, 137.

— Condanna condizionale, 138.

Vedi anche *Sentenze*.

PROCURATORE, 77, 84, 87.

— Sua responsabilità, 105.

PROFESSIONI GIROVAGHE:

— Figurinaio, 14, 17.

— Spazzacamino, 28.

PROMESSA D'IMBARCO. V. *Accaparramento di emigranti.*

PROSTITUZIONE. V. *Emigrazione.*

PROVVIGIONE. V. *Rappresentante.*

QUALIFICA DI EMIGRANTE. V. *Emigrante.*

RAPPRESENTANTE, 9, 10, 19, 39, 40, 41, 42, 46, 52, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 81, 84, 97, 104, 106 a 140, 155, 160.

— Obblighi riguardo alla sede, 63, 112, 113, 114.

— Limiti territoriali delle sue funzioni, 106, 107, 108, 109, 110, 118.

— Sospensione dell'esercizio, 110, 115, 116.

— Dimissioni, 117.

— Esclusione dai servizi di emigrazione, 136, 137, 138.

— Revoca della nomina, 118.

— Delega del mandato, 125.

— Provvigione, 76, 161.

— Responsabilità per percezione di compensi non dovuti, 120.

— Procurato imbarco di emigranti su piroscafi diversi da quelli del proprio vettore, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 132.

— Accordi illeciti tra rappresentanti, 132.

— Concorrenza tra rappresentanti, 139, 140.

Vedi anche: *Emigrante e Lucro*.

## REATI:

- Concorso di più reati, 44.
- Reato continuato, 44, 45.
- Reiterazione, 44.

Vedi anche: *Ritardo nei viaggi, Delitti e Contravvenzioni.*

RECLUSIONE. V. *Pene.*

REITERAZIONE. V. *Reati.*

## RESPONSABILITÀ:

- del vettore. V. *Vettore.*
- del rappresentante. V. *Rappresentante.*
- del capitano del piroscafo. V. *Capitano del piroscafo.*
- dell'albergatore. V. *Albergatore.*
- del commissario civile di bordo. V. *Commissario civile di bordo.*

RICOVERI PER EMIGRANTI NEI PORTI D'IMBARCO, 85.

RISARCIMENTO DI DANNI. V. *Azione civile.*

RITARDI NEI VIAGGI, 90 a 103.

SANITÀ. V. *Prescrizioni sanitarie e Emigrazione.*

SEDE DEL RAPPRESENTANTE. V. *Rappresentante.*

## SENTENZE:

- Motivazione, 3, 16, 22, 74, 89, 99, 117, 125.
- Enunciazione dei fatti, 23.
- Applicazione delle pene, 95.
- Valutazione dei fatti, 148.

Vedi anche *Procedura.*

SPAZZACAMINO. V. *Professioni girovaghe.*

TENTATIVO. V. *Accaparramento di emigranti e Contravvenzione.*

## TRASPORTO DELL'EMIGRANTE:

- dalla regione di provenienza al porto d'imbarco, 78, 79, 126.
- dal porto d'imbarco al paese di destinazione, 78, 89, 103, 104, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149.
- nel viaggio di ritorno, 104, 105, 148.

Vedi anche *Ritardi nel viaggio.*

TRAVERSATA MARITTIMA. V. *Trasporto dell'emigrante.*

TRUFFA. V. *Delitti.*

TUTELA DEGLI EMIGRANTI. V. *Emigrante.*

VELOCITÀ DEI PIROSCAFI, 93.

Vedi anche *Ritardi nei viaggi.*

VERBALE DI CONTRAVVENZIONE. V. *Contravvenzione.*

VETTORE, 9, 10, 39, 40, 46, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 78, 84, 87, 88, 93, 97, 99, 108, 109, 111, 117, 119, 138, 155, 160.

— Patente, 34, 35, 41, 42, 43, 49, 51, 154, 157, 159.

— Cauzione, 93.

— Obblighi verso l'emigrante, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 93, 97, 157.

— Responsabilità, 81, 86, 87, 89, 93, 98, 100, 104, 145, 146.

VIAGGIO DI RITORNO. V. *Trasporto dell'emigrante*.

VIAGGIO IN 2<sup>a</sup> CLASSE. V. *Passeggeri di 2<sup>a</sup> classe e Trasporto dell'emigrante*.

VIAGGIO MARITTIMO DELL'EMIGRANTE. V. *Trasporto dell'emigrante*.

VICE-CONSOLI. V. *Consoli*.

VINCOLI AD EMIGRANTI. V. *Accaparramento di emigranti*.

VISITA AI PIROSCAFI. V. *Piroscafi*.

VISITA SANITARIA. V. *Prescrizioni sanitarie*.

VITTO DOVUTO ALL'EMIGRANTE. V. *Emigrante*.

VIVERI. V. *Emigrante*.

VOLONTARIETÀ. V. *Contravvenzione*.

## Indice delle disposizioni di legge e di regolamento citate nel massimario

---

**Avvertenza.** — I numeri posti accanto ai singoli articoli rimandano a quelli delle massime.

---

Legge 21 dicembre 1873, n. 1733.

Art. 3 — 17.

Legge 30 dicembre 1888, n. 5866.

Art. 10 — 161.

Legge 31 gennaio 1901, n. 36.

58.

Legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Art. 1 — 16, 25, 26, 27, 41, 120, 135.

” 3 — 17, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

” 6 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 160.

” 9 — 79.

” 13 — 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48,  
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 93, 117, 127, 139,  
154, 155, 159.

” 14 — 15.

” 16 — 39, 63, 81, 87, 89, 104, 115, 117, 119, 122, 127.

” 17 — 34, 36.

” 18 — 16.

” 19 — 67, 109, 135.

” 20 — 80.

” 21 — 55, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 120.

” 22 — 79, 83, 84.

” 23 — 24, 119, 135, 155, 156, 157, 158, 160.

” 26 — 18, 19, 84.

Art. 27 — 19.

„ 31 — 1, 3, 5, 7, 12, 35, 37, 46, 47, 58, 63, 66, 71, 74, 77, 80, 84, 86, 87, 90, 93, 94, 95, 97, 111, 119, 130, 135, 136, 138, 148, 149, 150, 155, 159.

„ 32 — 64, 97.

Regolamento approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375, e modificato con successivi RR. DD. 20 novembre 1902, n. 523, 15 dicembre 1902, n. 540, e 14 marzo 1909, n. 130.

Art. 48 — 77, 87, 105.

„ 51 — 87.

„ 59 — 42, 46, 116.

„ 61 — 106, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 118.

„ 63 — 78, 79.

„ 64 — 19, 23, 46, 52, 64, 65, 67, 68, 71, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 139, 140.

„ 66 — 136, 137, 138.

„ 67 — 24, 49.

„ 70 — 77.

„ 74 — 77.

„ 75 — 77.

„ 77 — 80.

„ 78 — 81, 82, 83, 85, 150, 151, 152, 153.

„ 83 — 77.

„ 84 — 19.

„ 89 — 77.

„ 96 — 102.

„ 109 — 147.

„ 116 — 20.

„ 118 — 20.

„ 130 — 87.

„ 131 — 87, 88, 89, 143, 144.

„ 149 — 61, 62.

„ 157 — 20.

„ 158 — 103.

„ 160 — 145, 146, 147.

„ 162 — 20, 22, 142, 143, 144, 149.

„ 168 — 90.

„ 169 — 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103.

„ 170 — 104, 105, 148.

„ 173 — 94, 148.

„ 182 — 13, 130.

## Codice penale.

- Art. 1 — 30.  
" 10 — 97.  
" 11 — 14, 30.  
" 45 — 97, 113, 134.  
" 60 — 143.  
" 61 — 38, 108.  
" 63 — 52.  
" 79 — 44, 45.  
" 225 — 53, 54.  
" 290 — 15.  
" 291 — 15.  
" 345 — 32.  
" 346 — 33.  
" 413 — 38, 161, 162.

## Disposizioni per l'attuazione del Codice penale.

- Art. 21 — 14.

## Codice di procedura penale.

- Art. 11 — 118.  
" 56 — 20.  
" 57 — 20.  
" 109 — 18, 19, 140.  
" 323 — 3, 16, 22, 23, 99.  
" 339 — 21.  
" 340 — 20.
-